SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 febbraio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte suprema di cassazione

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Scuola normale superiore di Pisa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 gennaio 2018, n. **7**.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

Art. 2.

Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale)*. — 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I.. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
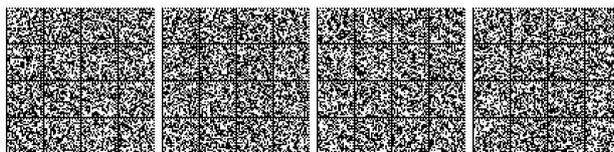
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *h)*;

l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera *l)*, specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;

r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;

s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3.

Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali

1. Al fine di assicurare le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»;

2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale;
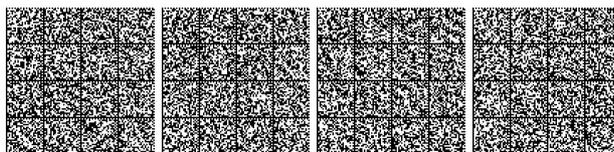
a-*bis*) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;

2) alla lettera *b)*, la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole: «campo della ricerca spaziale e aerospaziale» sono aggiunte le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: «intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono inserite le seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e dopo le parole: «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

4) alla lettera *d)*, dopo le parole: «nel settore spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «tra persone» sono inserite le seguenti: «di riconosciuta onorabilità e»;

e) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi»;

f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;

g) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;

h) all'articolo 14, il comma 2 è abrogato;

i) all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

l) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

m) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis (Obblighi di pubblicità)*. — 1. In attuazione dei princìpi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'A.S.I. è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

a) le informazioni sull'attività complessivamente svolta;

b) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia»;

n) l'articolo 20 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche allo statuto dell'A.S.I.

1. Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. I componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) nella rubrica, le parole: «, Agenzia spaziale italiana» sono soppresse.
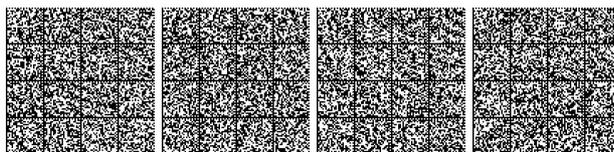
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1110)*:*

Presentato dall'on. Paola PELINO il 15 ottobre 2013.

Assegnato alla 10ª commissione permanente (industria) in sede referente il 27 febbraio 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, 14ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 4 giugno 2014; 31 luglio 2014; 16, 24, 30 settembre 2014; 1°, 15, 22 ottobre 2014; 12 e 24 febbraio 2015; 3, 4, 18 marzo 2015; 6, 12, 13 maggio 2015; 15, 21, 22, 30 luglio 2015; 16 settembre 2015; 8, 13, 20 ottobre 2015; 4 maggio 2016; 24, 25 gennaio 2017; 27 aprile 2017.

Esaminato in aula ed approvato in un Testo unificato con gli atti n. 1410 (Bocchino) e n. 1544 (Tomaselli) il 24 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4510)*:*

Assegnato alla X commissione (attività produttive) in sede referente il 29 maggio 2017 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIV, questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 5 e 24 ottobre 2017; 8 e 22 novembre 2017; 13 dicembre 2017.

Assegnato nuovamente alla X commissione (attività produttive) in sede legislativa il 21 dicembre 2017.

Esaminato dalla X commissione (attività produttive) in sede legislativa ed approvato il 22 dicembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2003, n. 129.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Finalità dell'Agenzia)*. — 1. L'A.S.I. è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, *in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e* nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.

2. L'A.S.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto,* esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Attività dell'A.S.I.)*. — 1. L'A.S.I.:

a) *predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale;*

*a-*bis*) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio;*

b) sulla base degli indirizzi del *Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale*, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale *e dei correlati servizi applicativi*;

c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, *in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e* nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attività di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e coordinando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale *e dei correlati servizi applicativi*, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;

d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale *e dei correlati servizi applicativi*, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;

f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
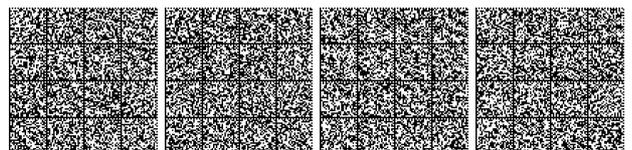
h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Presidente)*. — 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;

b) definisce le linee-guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;

e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;

e-bis*) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;*

f) affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è scelto tra persone *di riconosciuta onorabilità e* di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

c) delibera i regolamenti dell'agenzia;

d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;

e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale;

f) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;

g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;

h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;

i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilità;

l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia.

2. *Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi.*

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 8. *(Consiglio tecnico-scientifico)*. — 1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.

Il consiglio tecnico-scientifico:

a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;

b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;

c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.

2. *Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.*».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Disposizioni specifiche)*. — 1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I.*, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.*

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 14 *(Piani di attività)*. — 1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. (*abrogato*).

3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 16 (Strumenti). — 1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del *Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale*. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del *Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale*, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. Per lo svolgimento delle attività nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 305, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la più avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Università "La Sapienza" di Roma, vengono garantite tutte le forme più idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonché forme di collaborazione nella gestione.

4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge.

«Art. 18 *(Bilanci, relazioni e controlli)*. — 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze *nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale*.

2. L'A.S.I. è soggetto al controllo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.».

— L'art. 20 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, abrogato dalla presente legge, recava: «Piano aerospaziale nazionale».

Note all'art. 4:

— Il comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo all'approvazione degli statuti degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2011, n. 90.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165), già soppresso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2010, n. 25, recava: «Statuti degli enti di ricerca».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto nazionale di fisica nucleare)*. — In vigore dal 16 febbraio 2010 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'art. 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.

2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonché nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.

3. (*abrogato*).

4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.».

18G00025
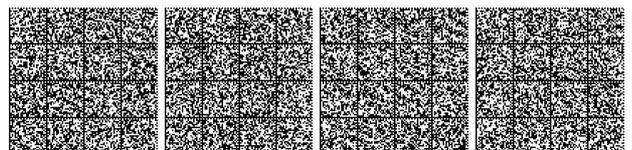
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cirò Marina (Crotone) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Cirò Marina, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Cirò Marina (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giuseppe Gualtieri - prefetto;

dott. Francesco Zito - viceprefetto;

dott. Gianfranco Ielo - funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 138

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Cirò Marina (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 9 gennaio 2018, nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sono state tratte in arresto 169 persone e si è proceduto al sequestro di beni per oltre 50 milioni di euro.

Tale operazione ha coinvolto il sindaco del Comune di Cirò Marina che riveste anche la carica di presidente della Provincia di Crotone, il vice sindaco, un consigliere comunale che nella passata consiliatura ha rivestito la carica di sindaco ed un altro consigliere comunale che nell'attuale amministrazione ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale, tutti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le risultanze della citata operazione di polizia giudiziaria sono state oggetto, il 10 gennaio c.a., di esame in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale aggiunto antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Catanzaro all'esito del quale il prefetto di Crotone ha predisposto l'allegata relazione in data 11 gennaio 2018, che costituisce parte integrante della presente proposta.

Nella menzionata relazione il prefetto di Crotone, ritenendo non necessaria la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del comune, da conto dell'esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli accertamenti svolti in sede di indagini hanno interessato la cornice criminale e il contesto ambientale ove si colloca l'ente con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali e hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti e imprese collegati direttamente e indirettamente ad ambienti controindicati.

In data 12 gennaio c.a., a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla quasi totalità dei consiglieri assegnati, il prefetto di Crotone, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la sospensione del consiglio comunale.
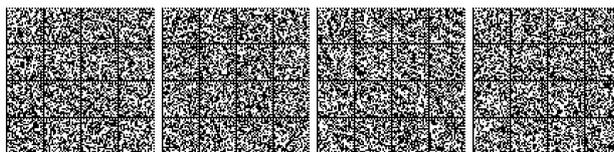
Il citato provvedimento cautelare pone in rilievo la perfetta intraneità ed una vera e propria immedesimazione organica nella locale consorteria criminale del sindaco, del vice sindaco e del consigliere comunale che ha rivestito la carica di sindaco nel 2011, evidenziando una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2016 e le precedenti consiliature. Emerge altresì dall'ordinanza di custodia cautelare che, sia nelle consultazioni elettorali del 2006 che in quelle del 2011 e 2016, i candidati alla carica di sindaco e alcuni dei candidati a quella di consigliere comunale sono stati scelti e sostenuti direttamente dai vertici della `ndrangheta cirotana.

L'attuale primo cittadino, indagato ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., è definito nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari come «intraneo» all'associazione criminale, avendo anche partecipato a riunioni con esponenti di spicco della consorteria `ndranghetista che ha favorito la sua elezione a sindaco nel 2006 e nel 2016.

Il vice sindaco, legato da stretti rapporti familiari ad esponenti di rilievo della cosca, che nelle amministrazioni del 2006 e del 2011 ha rivestito la carica di consigliere e di assessore, viene definito quale «collante» tra la cosca e l'amministrazione avendo praticato «una politica amministrativa» finalizzata a perseguire gli interessi della locale consorteria criminale.

La relazione del prefetto evidenzia inoltre che dall'indagine investigativa emerge anche che il citato consigliere che ha ricoperto la carica di sindaco nel 2011 è ritenuto un vero e proprio esponente della `ndrangheta di Cirò.

Le risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria hanno messo in luce come la `ndrangheta cirotana si sia sempre adoperata per porre a capo dell'amministrazione comunale soggetti che, a prescindere dall'appartenenza politica, fossero asserviti agli interessi della cosca.

Analoghe circostanze sono emerse anche relativamente al consigliere che, nell'attuale consiliatura, ha rivestito la carica di presidente del consiglio comunale al quale vengono contestati i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. in quanto, nella qualità di presidente dell'organo consiliare, ha concorso dall'esterno alla locale consorteria criminale fungendo da intermediario tra esponenti del sodalizio e alcuni amministratori dell'ente.

La relazione del prefetto analizza il complessivo quadro dei condizionamenti posti in essere, con continuità, dalla criminalità organizzata nei confronti degli amministrazioni locali succedutesi dal 2006 ad oggi e come l'attività amministrativa dell'ente, sviata dai principi di legalità, si sia risolta in favore degli interessi delle stesse associazioni malavitose.

Circostanza emblematica, che evidenzia la forza prevaricatrice dell'organizzazione criminale territorialmente egemone, è rappresentata dal fatto che all'esito della tornata elettorale del 2011 all'attuale vice sindaco non veniva conferito alcun incarico con potere di firma, situazione, questa, che suscitava il disappunto del locale capo cosca che richiamava l'allora sindaco al rispetto degli intercorsi accordi preelettorali in base ai quali al predetto consigliere, qualificato come candidato del citato capo cosca, il sindaco avrebbe dovuto concedere pieni poteri. A seguito delle descritte rimostranze all'amministratore in questione veniva attribuito in materia di lavori pubblici, ambiente e urbanistica il potere di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione propri del sindaco.

Successivamente al conferimento di tali deleghe la cosca cirotana, per il tramite del menzionato assessore, attuale vice sindaco, è riuscita ad ottenere assegnazioni di appalti di servizi e di lavori pubblici in favore di imprese riconducibili a propri esponenti.

La relazione del prefetto, sulla base di quanto emerso in sede di indagine investigativa, evidenzia che nelle consultazioni amministrative del 2016 la `ndrangheta cirotana aveva individuato nell'attuale sindaco e in alcuni componenti della giunta e del consiglio i candidati cui offrire il proprio sostegno elettorale svolgendo, poi, un'attività di «persuasione» su alcuni cittadini al fine di fare confluire i voti sui predetti candidati, attività che si è rivelata particolarmente proficua atteso che l'attuale sindaco al primo turno elettorale ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Ulteriori elementi che evidenziano la propensione dell'amministrazione locale ad agire secondo gli interessi di ambienti controindicati sono emersi dall'analisi della vicenda concernente l'affidamento della gestione della piscina comunale.

La gestione del predetto impianto sportivo, a seguito di una gara bandita nel 2011, è stata aggiudicata ad una Onlus il cui presidente è parente di un esponente di vertice della locale organizzazione criminale avente compiti di gestione degli affari della cosca.

L'ente a tutt'oggi non ha firmato il prescritto contratto con l'associazione aggiudicataria né ha mai riscosso alcun canone per l'utilizzo del bene stesso.

Nel corso delle indagini giudiziarie è emerso, in relazione a tale vicenda, che, nel mese di novembre 2016, l'esponente della criminalità organizzata legato da rapporti di parentela al gestore della piscina comunale riceveva assicurazione dal vice sindaco che, nonostante l'inadempimento agli obblighi concessori, l'amministrazione non avrebbe creato alcun problema alla Onlus in ordine alla prosecuzione delle attività.

Risulta altresì che il citato esponente della locale cosca, anche attraverso l'interessamento del presidente del consiglio comunale, che fungeva da tramite tra i plenipotenziari della cosca, il sindaco ed il vice sindaco, riusciva ad ottenere che si protraesse la disponibilità dell'impianto a favore della Onlus senza il pagamento di alcun corrispettivo.

Dalla relazione del prefetto emerge inoltre il ruolo fondamentale svolto in quel contesto territoriale dal consigliere comunale che, come sopra rappresentato, ha ricoperto anche la carica di sindaco nel 2011.

In sede di indagine è emerso che il citato amministratore ed alcuni suoi stretti familiari hanno messo a disposizione dei vertici della cosca cirotana alcuni immobili per allocarvi imprese e familiari di detenuti riconducibili alla consorteria criminale. Gli accertamenti giudiziari hanno evidenziato che i contratti ai quali si è fatto ricorso per assicurare la disponibilità degli immobili agli esponenti della cosca dissimulavano comodati gratuiti privi della facoltà di recesso del concedente, elementi che, nella menzionata ordinanza, sono ritenuti sufficienti per suffragare l'intraneità al sodalizio criminale del consigliere comunale e dei suoi familiari.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Cirò Marina volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE
Area I
Prot. 2018/F.226/OSP/Area I
del 17.01.2018

Crotone, 11 gennaio 2018

All'on.le Ministro dell'interno
ROMA

Oggetto: Comune di Cirò Marina (KR). Relazione.

Il 9 gennaio 2018,è stata eseguita un'operazione di polizia giudiziaria denominata «Stige», coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ed eseguita dai Carabinieri del ROS e del Comando provinciale di Crotone che ha portato, all'arresto di 169 persone, nonché al sequestro di beni per oltre 50 milioni di euro.

Ha coinvolto diversi amministratori Locali, attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e, per quanto riguarda in particolare il Comune di Cirò Marina, ha interessato: *omissis*; *omissis*; *omissis*; *omissis*; *omissis*.

A seguito dell'esecuzione del richiamato provvedimento restrittivo lo scrivente Prefetto, con decreto del 9 gennaio 2018 ha nominato un commissario, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per reggere temporaneamente l'amministrazione con le funzioni di sindaco e giunta. Il Commissario si è insediato il 10 gennaio.
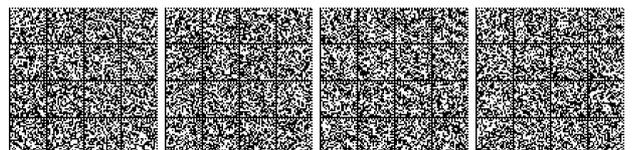
La scrivente - come per gli altri amministratori interessati dal provvedimento cautelare ed appartenenti agli altri comuni - ha dichiarato la sussistenza di una causa di sospensione di diritto nei confronti degli amministratori di Cirò Marina ex art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Le risultanze della predetta operazione di polizia giudiziaria hanno formato oggetto di un apposito esame in sede di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, in data 10 gennaio 2018, con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Aggiunto Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, all'esito della quale lo scrivente Prefetto redige la presente relazione.

Omissis.

Nel contesto della presente relazione, si fornisce un quadro degli accertamenti svolti in ambito giudiziario che hanno interessato la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, che hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti controindicati.

Per esemplificare la particolare penetrazione malavitosa nella vita dell'ente, si riferiscono le risultanze più significative che emergono dall'ordinanza di custodia cautelare in argomento.

Ancora in sintesi, prima di passare a dettagli informativi enucleati dall'ordinanza, si rappresenta quanto segue.

Omissis è indagato ai sensi dell'art. 416-*bis* commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del codice penale ed è definito uno dei rappresentanti della cosca all'interno del Comune di Cirò Marina.

Omissis emerge come «uno dei rappresentanti della suddetta cosca in seno all'amministrazione comunale di Cirò Marina» ed *omissis*, nonché *omissis* «, per il tramite delle pressioni `ndranghetistiche» esercitate *omissis*, impiegando gli *omissis* «per curare gli interessi della consorteria». In data 12 gennaio 2017, secondo quanto acclarato dall'OCC succitata, grazie a tali pressioni, - *omissis* - è stato *omissis*.

Le connivenze tra la cosca ed esponenti politici locali, nonché l'interesse di questi ultimi a poter godere dell'appoggio di un'organizzazione `ndranghetistica di spessore come quella cirotana sono emerse con particolare evidenza dal lavoro degli investigatori. Come si legge nell'ordinanza del GIP, «a partire dalle consultazioni elettorali dell'anno 2006, sino alle recenti elezioni del giugno 2016, *omissis* sono stati scelti ed appoggiati direttamente dai vertici del «Locale» di `ndrangheta cirotano».

Rimarcasi che *omissis*.

Omissis, nato a *omissis* risulta - dall'ordinanza del GIP - il «collante» tra cosca e l'amministrazione comunale.

Avendo rivestito la carica di *omissis*, con deleghe di *omissis*, nelle *omissis*, avrebbe intessuto, anche attraverso gli altri amministratori intranei al sodalizio, «una politica amministrativa comunale che persegue, innanzitutto, gli interessi, imprenditoriali e non, della cosca *omissis*».

Nell'ordinanza viene altresì sottolineato e rimarcato lo stretto legame tra *omissis* e *omissis* essendo egli stesso *omissis* di *omissis*, *omissis* - *omissis* e *omissis* (quest'ultimo - capo indiscusso della cosca).

L'operato di *omissis*, *omissis*, per conto della cosca *omissis* si è potuto protrarre con continuità negli anni, all'interno delle varie amministrazioni comunali succedutesi, tanto che lo stesso si è rilevato «un importante emissario della cosca all'interno delle istituzioni locali».

Si rileva anzitutto l'ingerenza del - *omissis* - nel settore dello smaltimento RSU. In particolare, la - *omissis* - avrebbe servito, negli anni, anche grazie alle attività del - *omissis* -, gli interessi della criminalità mafiosa operante nella provincia di Crotone, «sia con riferimento alle illecite interferenze nell'assegnazione di appalti, sia con riferimento alle numerose assunzioni di accoscati finalizzate a rendere credibile l'esistenza di entrate lecite».

La cosca *omissis* in virtù delle capacità decisionali acquisite da - *omissis* - all'interno del Comune di Cirò Marina, ha goduto di ampi vantaggi remunerativi, con l'assegnazione di appalti e lavori pubblici, ad imprese riconducibili agli esponenti del «Locale» di Cirò. Esempio di tale impegno del - *omissis* - sono i mandati di pagamento all'impresa - *omissis* - «pur in assenza dei relativi atti deliberativi del Comune di Cirò Marina».

I - *omissis* - (*omissis*) e - *omissis* -, sono rappresentati come i veri e propri immobiliaristi della cosca.

In ordinanza viene peraltro evidenziato che *omissis*.

Omissis, come illustrato dagli esiti investigativi, risultano non solo legati, ma sono veri e propri esponenti del c.d. «Locale» di `ndrangheta di Cirò. Si tratta di una effettiva, concreta, ineludibile continuità gestionale del Comune, asservito alla volontà della consorteria mafiosa.

La cosca - *omissis* -, secondo le indagini, si è infatti concretamente attivata per *omissis* - *omissis* - e - *omissis* -. Nel *omissis* -, *omissis* facevano parte della medesima corrente politica, prima di una scissione che ha portato a detta alternanza, «sempre comunque seguendo un disegno imposto dalla cosca cirotana. Da ciò si ricava un dato incontrovertibile, secondo il quale, la `ndrangheta cirotana si è sempre organizzata per porre *omissis* un soggetto che, a prescindere dall'appartenenza politica, è stato asservito alle proprie volontà».

A sostegno di tale assunto, nell'ordinanza sono citate diverse attività favorite dalla cosca cirotana, per il tramite *omissis*:

il servizio di raccolta RSU era stato affidato, con la procedura della somma urgenza, ad una società oggetto di interdittive da parte della Prefettura di Crotone, in diversi tempi, di cui l'ultima nel dicembre 2016. La stessa realizzazione di una *omissis* di cui si fa menzione nell'ordinanza sarebbe stata autorizzata «per favorire quella che era l'imminente attività di raccolta affidata alla - *omissis* -»;

il «Locale» di *omissis* controllava inoltre la gestione dell'area portuale di Cirò Marina, affidata a *omissis* - come si evince dalla lettura dell'ordinanza - che operavano per conto della cosca cirotana, «anche avvalendosi di autorizzazioni comunali che, di volta in volta, venivano acquisite per il tramite di - *omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* - (*omissis*)»;

la struttura ricettiva «- *omissis* - utilizzata per l'accoglienza di cittadini extracomunitari richiedenti asilo, era pure essa occultamente gestita da soggetti appartenenti alle famiglie - *omissis* - ed - *omissis* -, sodali della cosca - *omissis* -. Anche in questa circostanza, gli `ndranghetisti ottenevano agevolazioni da parte degli amministratori comunali, attraverso l'emanazione di alcune determine di pagamento, relative al periodo settembre-dicembre 2014;

la gestione della piscina comunale.

I vertici della cosca - *omissis* - si sono dunque adoperati per far eleggere *omissis* - *omissis* - e - *omissis* -, tenendo comunque conto che, *omissis* questi ultimi facevano parte della *omissis* (tanto che all'interno della - *omissis* - veniva eletto, quale *omissis* - *omissis* -.

In epoca successiva, come già anticipato, si verificava una scissione tra le due correnti politiche, che, di fatto, favoriva l'alternanza di cui si parla, sempre comunque seguendo un disegno imposto dalla cosca cirotana. Da ciò si ricava un dato incontrovertibile, secondo il quale, la `ndrangheta cirotana si è sempre organizzata per porre a capo dell'amministrazione comunale di Cirò Marina un soggetto che, a prescindere dall'appartenenza politica, fosse asservito alle proprie volontà.

- *Omissis* - è *omissis* -, *omissis*. Gli sono stati contestati i reati di cui agli articoli 110 - 416-*bis* c.p., perché, pur non partecipando alla consorteria criminale, concorreva alla stessa dall'esterno, fornendo un contributo volontario e consapevole all'esecuzione del programma criminoso. Infatti, quale *omissis*, fungeva da tramite fra i plenipotenziari della cosca, il *omissis* e il *omissis* - *omissis* -.

In particolare, si impegnava a che si protraesse la concessione *omissis* a - *omissis* -, nonostante lo stesso avesse, perdurantemente inadempiuto agli obblighi concessori.

Si passa adesso ad illustrare dettagli specifici della vicenda in

specie, riferiti ai sopranominati, *omissis*.

Omissis.

L'ordinanza in argomento riporta diverse intercettazioni già risalenti al *omissis*, nel cui contesto - *omissis* - informava il *omissis* - *omissis* - di aver incontrato tale - *omissis* -, il quale aveva indicato un candidato di sua preferenza per le imminenti consultazioni elettorali.

Si consideri che il menzionato - *omissis* - è soggetto intraneo alla cosca, capace di risolvere, con azioni di sangue, conflitti non sanabili mediante la politica di collusione e criminale; esperto nella monopolizzazione-imposizione dell'offerta *omissis* di *omissis* e di *omissis* e con importanti responsabilità nella distribuzione degli utili nella gestione dei rapporti con gli imprenditori di riferimento della consorteria operanti anche in territorio emiliano.

Il *omissis* (qualche giorno prima della presentazione delle liste elettorali definitive) - *omissis* - e - *omissis* - discutevano del loro operato nel corso della campagna elettorale.
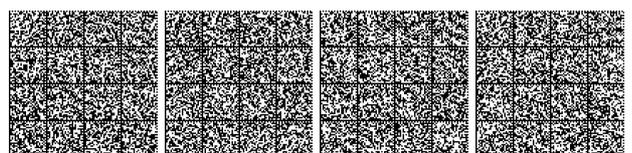
Omissis veniva definito come soggetto a loro disposizione all'interno della nuova amministrazione comunale. Poco dopo i due - *omissis* - incontravano una persona di loro conoscenza, tale - *omissis* -, con la quale iniziavano a discutere del comportamento, poco accorto, di - *omissis* -, criticando la scelta della sua candidatura. Emergeva come vi fosse stato un forte contrasto tra - *omissis* - ed il *omissis* -, a seguito del quale *omissis*... A seguito di tale episodio, a protezione e nell'interesse di - *omissis* - si erano esposti - *omissis* - (*omissis*) e - *omissis* -, ritenendo, evidentemente maggiormente assoggettabile - *omissis* - quale *omissis* «... *omissis*.».

Che la cosca cirotana appoggiasse incondizionatamente vari candidati delle liste elettorali che sostenevano - *omissis* - era ulteriormente dimostrato da un altro passaggio della conversazione intercettata. Nella parte conclusiva del dialogo, infatti, - *omissis* - sottolineava l'impegno assunto da - *omissis* -, il quale lo aveva, personalmente, convocato al fine di sostenere la candidatura di - *omissis* -.

La rivelazione di - *omissis* - consentiva di commentare la figura e l'operato di - *omissis* -, che era considerato meno diplomatico del *omissis*.

Omissis - e, conseguentemente, meno votato a gestire proficuamente i rapporti tra criminalità organizzata ed amministratori.

Le conversazioni appena sopra riportate dimostrano che - *omissis* -, - *omissis* -, - *omissis* - avevano appoggiato - *omissis* - e - *omissis* - e conseguentemente il *omissis* - *omissis* -.

Omissis. - *Omissis* - veniva *omissis*, mentre - *omissis* - e - *omissis* - raggiungevano il numero di *omissis* per *omissis*. Allo stesso - *omissis* - veniva *omissis*.

Anche nei giorni immediatamente successivi all'esito delle consultazioni, captate diverse conversazioni ambientali che avevano come protagonisti membri della famiglia - *omissis* - ed esponenti della `ndrangheta cirotana, su tutti - *omissis* -, come detto, reggente della cosca. Il *omissis*, - *omissis* - conversava con - *omissis* - a bordo dell'autovettura in uso a quest'ultimo. La prima parte della conversazione dimostrava come i membri della famiglia - *omissis* - fossero particolarmente addentrati nelle dinamiche criminali della cosca cirotana, tanto che - *omissis* - veniva aggiornato delle intime dinamiche della cosca. *Omissis* raccontava quanto occorso a tale «*omissis*», soggetto non meglio identificato, il quale era stato affrontato, a seguito di un diverbio, da due individui armati. *Omissis* - sottolineava che «*omissis*» aveva goduto della «protezione» della cosca cirotana e che grazie ai suoi capi (lo stesso - *omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* -) aveva potuto svolgere le proprie attività delittuose sul territorio. La seconda parte del dialogo verteva quindi sulla figura di - *omissis* - e del suo operato *omissis*. Confermando quelli che erano i timori degli altri membri della *omissis* - *omissis* - al momento della sua candidatura, anche - *omissis* - (ammettendo quindi esplicitamente di essersi prodigato per *omissis*), si mostrava particolarmente contrariato per via del suo comportamento eccessivamente aggressivo nei confronti degli altri Consiglieri e soprattutto del *omissis* - *omissis*. Secondo - *omissis* -, lo scontro tra - *omissis* - e - *omissis* - era scaturito dal suo opporsi alle proposte di - *omissis*. Sempre secondo il racconto di - *omissis* -, *omissis*.

- *Omissis* - aveva speso il nome dello stesso - *omissis* - quale promotore occulto e garante delle proprie iniziative istituzionali, facendo comprendere a - *omissis* - che ogni suo movimento era orientato dalla `ndrangheta cirotana. La replica di - *omissis* - dimostrava chiaramente come egli agisse a protezione di - *omissis* - sostenendo che quest'ultimo, proprio in virtù del suo ruolo di emissario all'interno del Comune di Cirò Marina avrebbe dovuto compulsare maggiormente - *omissis* - assoggettandolo alle sue volontà. Nel prosieguo della conversazione, - *omissis* - affermava che, qualora fosse stato informato di tale diverbio in tempo utile, sarebbe certamente intervenuto personalmente per imporre al *omissis* - *omissis* - la nomina di - *omissis* - quale *omissis*. Nella parte finale della conversazione, - *omissis* - faceva riferimento ad una possibile azione ritorsiva in danno - di un imprenditore locale, tale - *omissis* -, il quale, dopo l'acquisizione di un lavoro pubblico ed a seguito di divergenze con altro imprenditore, si sarebbe rivolto ad esponenti della `ndrangheta strongolese piuttosto che recarsi dallo stesso - *omissis* -.

- *Omissis* - conversava, a bordo della propria autovettura, con - *omissis* -. *Omissis* era, parimenti, legata agli esponenti del «Locale» di Cirò, tanto che, qualche mese prima la captazione della *omissis* conversazione, si adoperava per favorire la latitanza di - *omissis* -, *omissis* pertanto veniva ritenuta persona che certamente ben conosceva le dinamiche criminali della `ndrangheta cirotana. Il dialogo captato nella conversazione in argomento verteva sull'operato di - *omissis* - che, secondo *omissis*, stava favorendo gli `ndranghetisti locali facendo loro acquisire concessioni ed autorizzazioni comunali «... *omissis*». *Omissis* portava ad esempio la concessione di un'area demaniale, ubicata all'interno del porto di Cirò Marina, per la realizzazione di un parco giochi gestito da - *omissis* -, *alias* «*omissis*» e in maniera occulta da - *omissis* -, figlio del *omissis* - *omissis*. Sempre - *omissis* - concludeva affermando che all'interno dell'area giochi vi era la costante presenza di - *omissis* - a vigilare sull'andamento dell'impresa, che evidentemente era d'interesse della cosca. Tale - *omissis* - era, nell'ambito della cosca, il responsabile del territorio di *omissis* e gestiva l'imposizione di *omissis*, tramite le imprese «- *omissis* - e - *omissis* - con importanti responsabilità nella allocazione delle risorse della c.d. «bacinella» e nella gestione dei rapporti con le organizzazioni criminali di *omissis* e di *omissis*.

Con *omissis* la *omissis* - *omissis* - stabiliva, in maniera abusiva, la rimodulazione del piazzale nord dell'area portuale inserendo nell'assegnazione due mega-lotti l'esclusiva utilizzazione da parte delle imprese di - *omissis* -, all'insaputa del reale proprietario dell'area che si identifica nello Stato e negli organi delegati, quali la Capitaneria di Porto di Crotone, l'Agenzia del Demanio di Catanzaro; Ufficio Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria e Compartimento Doganale Direzione Territoriale di Reggio Calabria e Regione Calabria.

Omissis.

Rispetto alle *omissis*.

In un colloquio tra - *omissis* - e la *omissis* - *omissis* - il discorso tornava nuovamente ad incentrarsi sull'insediamento della nuova amministrazione comunale. Il capo cosca detenuto chiedeva se fosse già stata formata la nuova giunta comunale, commentando peraltro, la possibile reazione contrariata di - *omissis* - (*omissis*) il quale, in questa circostanza, non era stato sostenuto dalla cosca non riuscendo pertanto a ottenere una rielezione.

Omissis si intercettava una conversazione ambientale a bordo dell'autovettura in uso a - *omissis* -. Quest'ultimo era personaggio legato alla cosca cirotana, *omissis* di - *omissis*. *Omissis* - conversava con tale - *omissis* -, soggetto non identificato, ma che, dagli elementi desunti dall'analisi della conversazione, faceva parte della *omissis* con a capo - *omissis* -. I due interlocutori commentavano l'operato della nuova amministrazione, parlando di - *omissis* - sul quale, - *omissis* - diceva che *omissis*.

Il sodalizio era originariamente orientato in favore di - *omissis* - ma, - *omissis* - e dopo la richiesta diretta di quest'ultimo, la cosca aveva cambiato strategia.

In estrema sintesi si può sostenere che, *omissis* la cosca cirotana si era organizzata per *omissis* di - *omissis* -, come avvenuto *omissis*. La strategia politica messa in atto *omissis* - *omissis* - i quali, in attrito con - *omissis* -, decidevano di *omissis*, dava però modo a - *omissis* - di presentarsi direttamente al cospetto di - *omissis* -, in quel momento tra gli esponenti di spicco dell'organizzazione.

Nell'ottobre del 2015, a seguito delle dimissioni di consiglieri comunali, veniva sciolto il Comune di Cirò Marina, motivo per cui gli elettori cirotani venivano chiamati nuovamente a votare per il rinnovo della locale amministrazione. Tra *omissis* figuravano, *omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* -, nonché *omissis*. - *Omissis* -, *omissis* -. Quest'ultima tornata elettorale vedeva la vittoria della coalizione con a capo - *omissis* -. *Omissis*.

Omissis, - *omissis* -, nominava, direttamente *omissis*, - *omissis* -, *omissis*. Anche quest'ultimo, al pari di - *omissis* - e - *omissis* - risultava legato alla cosca - *omissis* -.

Gli investigatori parlano di un *summit*, la cui finalità risultava quella di creare un congiunto organo imprenditoriale, comprendente aziende ed imprese riconducibili alla `ndrangheta cirotana e reggina, capace di accaparrarsi finanziamenti pubblici per la realizzazione di corsi di formazione professionale, da acquisire attraverso un consorzio promosso, organizzato e diretto dalla - *omissis* - e da - *omissis* -. In quest'ottica, la presenza di - *omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* -, appariva strumentale ad una loro futura carica istituzionale, che avrebbe consentito agli `ndranghetisti di ottenere entrature all'interno degli enti locali, favorendo l'acquisizione dei finanziamenti in parola.

Già *omissis* -, la `ndrangheta cirotana sembrava aver scelto il futuro candidato a sindaco di Cirò Marina nonché alcuni dei principali componenti del consiglio e della giunta comunale.
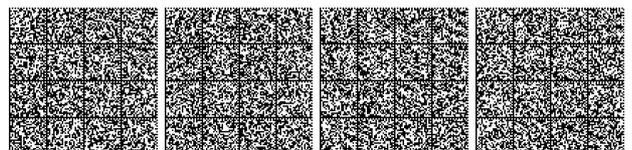
Nel periodo in cui si stava procedendo alla composizione delle liste elettorali si intercettava una conversazione ambientale, all'interno della *omissis* - *omissis* -, di Cirò Marina tra - *omissis* - e - *omissis* -, alla presenza di altro soggetto non identificato. Nella circostanza - *omissis* - rivelava che la cosca si era determinata ad *omissis* di - *omissis* -, sostenendo - di conseguenza - omissis-*omissis*. Sempre - *omissis* - affermava di essersi personalmente opposto alla candidatura di un soggetto (non identificato) che non era gradito al sodalizio. Ed ancora, - *omissis* -, proponeva la candidatura di un suo uomo di fiducia, - *omissis* -. *Omissis* - spiegava però che non era possibile inserire - *omissis* - in lista poiché occorreva inserire per legge un numero minimo di *omissis* (proprio per tale ragione - *omissis* - si determinava successivamente a sostenere - *omissis* -.

Omissis si intercettavano una serie di conversazioni ambientali che avevano come protagonista - *omissis* -, appartenente alla consorteria. Quest'ultimo si trovava a bordo della propria autovettura unitamente ad altro soggetto non identificato. I due, dopo un contatto telefonico di - *omissis* -, teso a concordare un incontro, erano in attesa di - *omissis* -.

Nell'attesa commentavano la loro attività di procacciamento di consensi elettorali, che, evidentemente stavano effettuando per conto di - *omissis* -. L'uomo rendicontava a - *omissis* - una serie di consensi che era riuscito ad acquisire.

Che si trattasse di consensi elettorali procacciati a favore di - *omissis* - lo dimostrava la conversazione successiva, quando - *omissis* - (sempre in attesa di incontrare *omissis*) conversava con tale «- *omissis* -». Il dialogo captato offriva diversi spunti d'interesse. Inizialmente i due interlocutori parlavano del loro proselitismo a favore di - *omissis* -. *Omissis* - spiegava di aver convinto - *omissis* - nonché altri soggetti non identificati a votare - *omissis* - *omissis* - A.

Sempre a *omissis* venivano intercettate una serie di captazioni ambientali, che documentavano l'operato di - *omissis* - a favore dei *omissis* - *omissis* - e - *omissis*. Nel corso di una prima conversazione, - *omissis* -, dialogando con un soggetto di sesso maschile non identificato, di nazionalità straniera, chiedeva ed otteneva la disponibilità dell'interlocutore alla raccolta di consensi elettorali, da parte sua e di alcuni familiari.

Anche il successivo *omissis* -, si intercettava una conversazione ambientale che presentava analoghi contenuti. *Omissis* - s'intratteneva dapprima all'interno di un non meglio identificato esercizio commerciale di Cirò Marina, discutendo con *omissis*.

- *Omissis* - chiedeva *omissis* quale preferenza di voto intendesse esprimere. Saputo che la *omissis* voleva votare - *omissis* -, non proseguiva il discorso. Uscendo dal locale, - *omissis* - conversava con altro soggetto, non meglio identificato, compulsando anche quest'ultimo ad esprimere il voto secondo le indicazioni che stava per impartirgli. L'uomo, evidentemente a conoscenza dell'appoggio fornito da - *omissis* - a - *omissis* - nel corso della precedente tornata elettorale, replicava facendo intendere di essere pronto a votare per quest'ultimo. Notata la perplessità di - *omissis* -, chiedeva se, anche in questa circostanza doveva essere appoggiato - *omissis* -. *Omissis* - facendo intendere che non era - *omissis* - il candidato da sostenere, induceva l'interlocutore a cambiare idea.

L'analisi della conversazione appena riportata, soprattutto nella parte in cui - *omissis* - conversava con l'interlocutore di sesso maschile, dimostrava l'enorme capacità di assoggettamento che quest'ultimo riusciva ad esercitare nei confronti dei cittadini cirotani. *Omissis* - non aveva necessità di utilizzare toni di minaccia (se non nella parte iniziale del dialogo) e gli bastavano poche parole per far comprendere al proprio interlocutore che, questa volta, occorreva schierarsi a favore di - *omissis* -. L'interlocutore, nel giro di poche battute, veniva «convinto» a modificare la propria espressione di voto. L'opera di «persuasione» di - *omissis* - e dei sodali di quest'ultimo nei confronti degli elettori cirotani si rivelava particolarmente proficua, poiché all'esito del primo turno elettorale - *omissis*.

In altra intercettazione, richiamata dall'ordinanza in argomento, - *omissis* - (*omissis*), intercettato, riferendosi al comportamento tenuto da - *omissis* -, ribadiva che la cosca di Cirò si era sempre attivata per *omissis* di *omissis* - *omissis* -, sia *omissis* -, quanto *omissis*. Soltanto *omissis* i membri della cosca - *omissis* - avevano omissis-*omissis* - piuttosto che - *omissis*. L'impegno profuso dall'organizzazione criminale di Cirò, pur avendo appoggiato - *omissis* - anziché - *omissis* -, non si rivelava frutto di un disegno politico ma mirava esclusivamente ad ottenere benefici per la cosca, senza tenere conto di chi fosse il candidato da sostenere. Anche perché, come sosteneva - *omissis* -, sia - *omissis* - *omissis*».

Solo il rifiuto di - *omissis* ad essere sostenuto dalla `ndrangheta cirotana, aveva fatto sì che la cosca si fosse espressa nei confronti di - *omissis* -. Anche - *omissis* - confermava che, nel corso delle *omissis*, *omissis*, *omissis*.

Nell'ultima conversazione intercettata, - *omissis* - e - *omissis* - conversavano direttamente con - *omissis* -. Dopo aver commentato l'esito dei risultati elettorali, - *omissis* - e - *omissis* - parlavano con *omissis*, al quale - *omissis* - ribadiva di aver sostenuto - *omissis* - e - *omissis* -.

Omissis.

Nella serata del *omissis* si intercettava una conversazione ambientale tra - *omissis* - e - *omissis* -, *omissis*.

L'argomento della discussione era incentrato su un incontro che - *omissis* - e - *omissis* - avevano avuto con - *omissis* - il giorno precedente - *Omissis* - era venuto in possesso di una sorta di esposto anonimo redatto da - *omissis* -, indirizzato *omissis*, all'interno del quale venivano denunciate una serie di irregolarità *omissis* - *omissis* -, che aveva goduto del sostegno della cosca di Cirò.

Sempre - *omissis* - raccontava poi a - *omissis* - del suo personale operato in favore di - *omissis* - a discapito di - *omissis* -, riuscendo ad orientare un ingente bacino di consensi elettorali.

Effettivamente, a riscontro della conversazione appena riportata, nei mesi successivi *omissis* di - *omissis* - pervenivano alla *omissis* -, una serie di esposti anonimi riguardanti l'appoggio concesso dalla cosca - *omissis* - per l'elezione della nuova amministrazione.

Gli inquirenti evidenziano che i dati e le circostanze riportate negli esposti risultavano perfettamente compatibili con quanto indicato da - *omissis* - a - *omissis* - nella conversazione di cui sopra. Pertanto si può affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, la *omissis* sia attribuibile a - *omissis* - o a persona a lui vicina.

Omissis di - *omissis* - consentiva al «Locale di Cirò» di richiedere immediatamente il godimento di diversi benefici, Come quello legato *omissis*.

Omissis, - *omissis* - conversava, presso *omissis*, con *omissis* in - *omissis* -, *omissis* di - *omissis* -.

L'incontro aveva, quale finalità, quella di - *omissis* -.

- *Omissis* - affermava di poter fare assumere *omissis* non identificata presso - *omissis* - in occasione dell'apertura di *omissis*. Le successive affermazioni di - *omissis* - (*omissis* - *omissis* - denotavano la particolare connivenza esistente tra l'amministrazione comunale - *omissis* - e l'organizzazione criminale, nella misura in cui specificava che tale - *omissis* - (- *omissis* -, già *omissis*), al fine di *omissis* un radicale cambiamento del servizio di refezione scolastica, con una partecipazione diretta dei ristoranti per come avvenuto in passato. Tuttavia tale proposta incontrava resistenze normative, che venivano immediatamente comunicate ad - *omissis* - dal *omissis* e da - *omissis* - che lo raggiungevano a casa. La «visita» si rendeva necessaria per consentire alla cosca di raggiungere comunque l'obiettivo di accaparrarsi il servizio di refezione scolastica.

Infatti, - *omissis* - e - *omissis* - si proponevano di organizzare *omissis*. In effetti il comune di Cirò Marina (KR) bandiva annualmente, attraverso procedura pubblica, il servizio di refezione scolastica, che *omissis*. L'appalto sarebbe scaduto alla conclusione dell'anno scolastico *omissis*. - *Omissis* - continuava a riferire delle preoccupazioni *omissis* e di - *omissis* - i quali stavano ricevendo esposti anonimi che denunciavano il monopolio `ndranghetistico su ogni attività commerciale.

Omissis, negli interessi del locale cirotano, ed in particolare modo, il grado di infiltrazione nella determinazione delle decisioni politiche di quella comunità, traspariva chiaramente anche in *omissis*, tra - *omissis* - e - *omissis* - (*omissis* - *omissis* di Cirò Marina - solo *omissis* dell'- *omissis* - emerso nella gestione della - *omissis* -).

L'oggetto del colloquio era relativo alla *omissis*. Il dialogo era inequivocabilmente volto al condizionamento di future scelte che proprio quell'amministrazione avrebbe dovuto intraprendere. L'argomento, già evidentemente affrontato dai due in precedenza, veniva cristallizzato nelle battute finali, dove - *omissis* -, riferendo di un incontro avuto nella serata precedente con *omissis* (- *omissis* -) e - *omissis* - (che - *omissis* -), precisava di problematiche procedurali, che non avrebbero consentito ad - *omissis* - e quindi all'organizzazione, di *omissis*.

In altre captazioni si fa invece riferimento alla *omissis* del - *omissis* - a *omissis*; in particolare, c'è una conversazione fra - *omissis* - e - *omissis* -, dalla quale emergeva che - *omissis* - si era rivolto a - *omissis* - affinché procurasse *omissis* tra i *omissis* (anche *omissis*) chiamati ad *omissis*.
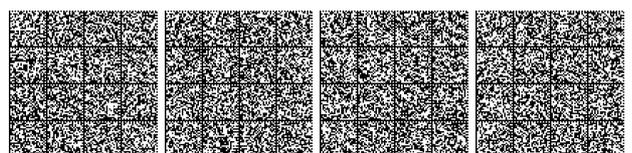
In data omissis-*omissis* veniva infatti *omissis*.

Il *omissis*, a ridosso di *omissis*, - *omissis* - richiedeva l'aiuto della cosca per avvicinare *omissis*, per il tramite di - *omissis* -.

Da intercettazione ambientale emerge che è stata effettuata l'azione di orientare, in senso favorevole a - *omissis* -, i *omissis*, fra i quali v'è - *omissis* -.

La figura di - *omissis* - è, come sottolineato dagli investigatori, apparsa più volte con condotte che vanno ben al di là del concorso esterno. Qui non si tratta di ipotesi in cui il - *omissis* - ha dato un semplice contributo causale all'associazione, in quanto egli si comporta come Intraneo, partecipando anche alle riunioni con esponenti di spicco della consorteria cirotana. Sono molti gli episodi (*omissis*) in cui è assolutamente palese il favoritismo verso accoscati; gli stessi che hanno svolto per *omissis* e fatto pressioni su *omissis* perché *omissis*.

- *Omissis* - ha un ruolo rilevantissimo per assicurare il soddisfacimento degli interessi della cosca nei riguardi *omissis*.

Egli, oltre a essere ingerito nella gestione dell'impresa di `ndrangheta che monopolizza servizi di *omissis*, la - *omissis* -, con sede a Cirò Marina, rappresenta il collante con la pubblica amministrazione comunale, avendo ricoperto incarico di *omissis*, con importanti *omissis*, nelle *omissis*. In questo modo, anche per il tramite degli altri *omissis* intranei al sodalizio, ordisce una *omissis* che persegue, innanzitutto, gli interessi, imprenditoriali e non, della cosca - *omissis* -.

Oltre che il reato di cui *omissis*, a - *omissis* -, insieme a - *omissis* - e a tale - *omissis* -, viene contestato il reato di cui *omissis*: perché - *omissis* - attribuiva fittiziamente ai restanti due la titolarità della - *omissis* - che erogava servizi di *omissis*, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la consorteria di `ndrangheta denominata - *omissis* -.

- *Omissis* - è sempre presente in *omissis*, per ordine di - *omissis* -; nel *omissis* diventava *omissis*. Nel *omissis*, gli veniva conferito *omissis*. Da questa postazione emetteva, indebitamente, mandati di pagamento per la - *omissis* - assicurava alla cosca, per il tramite di - *omissis* -, *omissis* di - *omissis* -, la *omissis*.

L'ordinanza mette in luce rilevanti conversazioni: - *omissis* -, dal carcere, dimostrava di essere al corrente persino di quanti consensi elettorali avesse riportato - *omissis* - (indicato come «- *omissis* - nostro»), al quale, successivamente, veniva affidata *omissis*.

In data *omissis* - *omissis* - si trovava in compagnia del *omissis* - *omissis* -.

Nel dialogo intercettato nell'occasione si faceva nuovamente riferimento alla necessità di appaltare il servizio di *omissis* al - *omissis* - il quale temeva che, essendo il *omissis* (in realtà mai *omissis*) in scadenza, non , sarebbe stato rinnovato in suo favore. - *Omissis* - rassicurava - *omissis* - sul fatto di essersi già interessato alla vicenda e di averne parlato con lo stesso - *omissis* - al quale aveva fatto intendere che la sua presenza all'interno dell'amministrazione comunale avrebbe prontamente portato all'emissione di un provvedimento in suo favore. - *Omissis* - affermava altresì di aver dato a - *omissis* - il consiglio di approntare tutta la documentazione che consentisse all'amministrazione di emanare un provvedimento di affidamento della *omissis*.

- *Omissis* - affermava altresì che fino a quando vi era *omissis* non vi sarebbe stato alcun problema in relazione alla gestione *omissis*, persino se il contratto fosse scaduto, in quanto nessuno (come in realtà era già avvenuto) avrebbe sollevato il caso ma, nel contempo, eventuali cambiamenti non gli avrebbero potuto consentire di intervenire decisivamente.

- *Omissis* - riusciva ad ottenere la disponibilità della *omissis* attraverso le pressioni esercitate da - *omissis* -, quale *omissis* di Cirò Marina, che, fungendo da tramite fra i plenipotenziari della cosca, il *omissis* - *omissis* -, otteneva che si protraesse la disponibilità *omissis* allo stesso - *omissis* - senza alcun corrispettivo.

- *Omissis* -, nell'amministrazione - *omissis* -, non aveva alcun *omissis*. Commentando con disappunto tale circostanza, - *omissis* -, rivelava quindi l'evidente presenza di accordi raggiunti tra la consorteria da lui rappresentata e - *omissis* -, secondo i quali, in cambio del *omissis*, quest'ultimo avrebbe dovuto concedere pieni poteri a - *omissis* -, cosa che, evidentemente, non era avvenuta. Il proposito degli `ndranglietisti cirotani di intervenire nei confronti *omissis* - *omissis* -, al fine di far ottenere pieni poteri all'*omissis* - *omissis* -, trovava una sua naturale evoluzione nel corso dei mesi successivi. In particolare, in data omissis-*omissis* -, con decreto comunale *omissis*, revocava *omissis* e *omissis* conferiva omissis-*omissis* -. Nell'esercizio inerente le sue funzioni in materia di *omissis*, il «*omissis omissis* ...».

In estrema sintesi si può sostenere che, *omissis*, la cosca cirotana si era organizzata per sostenere *omissis* di - *omissis* -, come *omissis*. La strategia politica messa in atto dai - *omissis* - i quali, in attrito con - *omissis* -, decidevano di concorrere autonomamente alle nuove elezioni comunali, dava però modo a - *omissis* - di presentarsi direttamente al cospetto di - *omissis* -, in quel momento tra gli esponenti di spicco dell'organizzazione. - *Omissis* - chiedeva di essere appoggiato in contrapposizione a - *omissis* - quale *omissis*. In cambio, - *omissis* - si assumeva la responsabilità di conferire al principale emissario della cosca in comune, - *omissis* -, oltre che *omissis*, anche un'ampia autonomia.

Anche - *omissis* - veniva costantemente informato dell'operato di - *omissis* -; il boss *omissis* inviava a sua volta disposizioni inerenti le necessità dei vari sodali del clan. La cosca cirotana - anche per tramite dell'operato di - *omissis* -, specie dopo che questi acquisiva ampie capacità decisionali all'interno dell'amministrazione comunale - aveva un ritorno sicuramente remunerativo, riuscendo ad ottenere assegnazioni di appalti e lavori pubblici, ad imprese riconducibili agli esponenti del «Locale» di Cirò. Infatti - *omissis* - si impegnava ad emettere mandati di pagamento all'Impresa - *omissis* -, pur in assenza dei relativi atti deliberativi del Comune di Cirò Marina.

Inoltre: con verbale *omissis*, la - *omissis* - otteneva, in via d'urgenza, l'affidamento dei lavori di *omissis*. Con *omissis*, a seguito di *omissis* gara esperita mediante procedura aperta, - *omissis* - otteneva l'affidamento del servizio di *omissis*. Con *omissis* il servizio veniva prorogato di *omissis* e comunque per il tempo strettamente necessario per istruire l'*iter* per la nuova Gara d'Appalto.

Anche la gestione monopolistica dell'area portuale di Cirò Marina è ampiamente dimostrata dall'operato dei sodali - *omissis* - e - *omissis* -. Questi ultimi, già da quando - *omissis* -, gestivano il porto cirotano, per conto della cosca cirotana, anche avvalendosi di autorizzazioni comunali che, di volta in volta, venivano acquisite per il tramite di - *omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* -.

Ruolo fondamentale nel contesto territoriale, socio-economico-politico di Cirò Marina rivestono - *omissis* -, e i *omissis* - *omissis* - e - *omissis* - (*omissis*).

Per quanto concerne - *omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* - occorre innanzitutto partire dal rapporto annoso che il *omissis* - *omissis* - ha stretto, in un primo momento, con - *omissis* - e, successivamente, con omissis-*omissis* - e - *omissis* -.

Proprio questo rapporto esclusivo è costato la vita a - *omissis* -, - *omissis* -.

Per capire quanto accaduto dopo *omissis* - *omissis* -, sono veramente illuminanti *omissis*.

I menzionati si rendono infatti *omissis*, anche attraverso l'impresa - *omissis* - con sede in Cirò Marina, ed imprese per conto della consorteria, mettendo *omissis* della consorteria, che vi installa attività imprenditoriali. Altri immobili mettono a disposizione, quali dimore dei dirigenti, specie se detenuti, e dei loro stretti congiunti. Rappresentano uno dei collanti con *omissis* e quella *omissis*.

- *Omissis* - ha goduto del proselitismo `ndranghetistico della cosca, onde essere *omissis* un caso emblematico è quello che ha riguardato la omissis-*omissis* -.

- *Omissis* -, per ragioni del proprio ufficio e/o servizio, distraeva, *uti dominus*, la somma complessiva di *omissis* dalla immediata disponibilità di cassa del Comune, che utilizzava, come atto di favoritismo, per liquidare un'anticipazione di cassa sui futuri finanziamenti ministeriali, ad - *omissis* - (gestore del servizio) per far fronte ad asseriti costi di gestione del *omissis*.

Ma la gestione *omissis*, già sul piano amministrativo era inficiata da gravi vizi di legittimità. Il *omissis*, infatti, si vedeva - *omissis* -.

Nell'ordinanza si tratteggia anche la figura *omissis*, - *omissis* -, considerato Intraneo, avendo dato un apporto determinante alla nascita ed alla riorganizzazione del *omissis* della `ndrangheta, allorquando faceva parte *omissis*.

Omissis Dal tenore dei dialoghi, emergeva come il - *omissis* - approvasse appieno lo sviluppo commerciale di - *omissis* -, per il quale spendeva la sua parola anche nei confronti di terze persone (altri detenuti di spessore), così da agevolarlo nel *omissis* (favorendone la commercializzazione nei territori di «loro competenza») con una sorta di pubblicità inframuraria.

Dalle conversazioni intercettate emergeva l'intervento diretto del - *omissis* - il quale, grazie all'interessamento di - *omissis* -, si prodigava anche per l'edificazione del locale da adibire *omissis*.

Nell'ambito di questa vicenda, si collocano anche le conversazioni che rafforzano la prova, già emergente dal contenuto delle conversazioni sopra riportate, dell'esistenza di una rete, di soggetti disposti ad ogni favoritismo della quale il - *omissis* - che gli atti dimostrano essere uno dei faccendieri di fiducia della `ndrangheta - poteva godere all'interno della pubblica amministrazione e la particolare inclinazione a fare pressioni verso pubblici funzionari che, invece, non accettavano tale *modus operandi*.

Pregresse investigazioni avevano già evidenziato come i vari omissis-*omissis* - si fossero costantemente e consapevolmente adoperati in favore dei capi società cirotani, dando la disponibilità di immobili adibiti a dimore, specie per i familiari dei detenuti o, più frequentemente, per allocarvi imprese. Le formule negoziali cui si è ricorso per assicurare la detenzione degli immobili erano diverse comunque dalle indagini risultava, da più fonti, che i contratti anche se registrati dissimulavano dei comodati gratuiti dalla causa illecita in quanto il comodante era espropriato del potere di revoca; favorivano il reimpiego di capitali di illecita provenienza bancando attraverso i propri conti correnti titoli ed effetti consegnati dagli intranei; garantivano ai sodali, o a loro prossimi congiunti, *omissis* e scongiurando investigazioni.

Omissis -.

Omissis tutti i membri della famiglia - *omissis* - erano particolarmente legati a - *omissis* -.Gli stessi - *omissis* - avevano, in passato, riciclato danaro per conto di - *omissis* -, fino al momento del suo assassinio, gestendo, successivamente, il patrimonio accumulato (di proprietà della cosca) per conto dei nuovi capi del «locale» cirotano «... *omissis* ...».

Omissis.

- *Omissis* - ha riferito che, alla morte di - *omissis* -, i - *omissis* - sono finiti per essere controllati dai *omissis* - *omissis* - e da - *omissis* -.

Gli inquirenti evidenziando che - *omissis* - è assolutamente riscontrato dagli accertamenti documentali e da una serie di conversazioni veramente eloquenti, che finiscono per assumere al rango di elemento di prova autonomo e sufficiente a suffragare l'intraneità al sodalizio dei omissis-*omissis* -, - *omissis* - e - *omissis* -.

Nell'ordinanza viene anche fatto presente che buona parte *omissis*, ritenute essere di `ndrangheta, sono allocate sugli immobili - *omissis* -. Nel capitolo dedicato ai finanziamenti che i - *omissis* - hanno garantito alla cosca - *omissis* - è scritto eloquentemente che i - *omissis* - hanno fornito alla cosca *omissis*.

Ma i - *omissis* -, lungi dal limitarsi a detenere quella che possiamo definire la «*omissis*» della cosca, costituiscono, per la cosca stessa, *omissis*.

- *Omissis* -.

In particolare, s'impegnava a che si protraesse *omissis* a - *omissis* -, nonostante lo stesso avesse *omissis*.

La centralità del ruolo del summenzionato - *omissis*, in seno l'organizzazione criminale investigata, *omissis* emergeva come - *omissis* -, sempre per conto del sodalizio cirotano, gestisse tutta una serie di «affari», appalti ed investimenti della cosca. Il tutto, grazie anche un ampio potere decisionale conferito allo stesso - *omissis* - dai vertici dell'organizzazione.

- *Omissis* - si trovava a parlare con - *omissis* - (affiliato al sodalizio cirotano come responsabile della gestione delle attività criminali nell'area del comune di *omissis*) e il omissis-*omissis* -. Nel corso della conversazione, che aveva come principale oggetto la vendita di *omissis*, che - *omissis* - si dimostrava voler acquistare, si faceva riferimento alla gestione *omissis*.

Omissis.

Detta *omissis* aveva (*omissis*) come omissis-*omissis* - (*omissis* di - *omissis* -).

Una volta affidata *omissis* di - *omissis* - si sarebbe dovuto firmare il contratto tra il comune e *omissis* (così come prevedeva il bando di gara).

Nel bando era altresì fissato anche il canone annuale che *omissis* avrebbe dovuto versare alle casse comunali (pari a *omissis*). La *omissis* avrebbe dovuto altresì provvedere, a suo carico, alla messa in sicurezza *omissis* ed all'adeguamento *omissis*.

Proprio per tale ragione veniva fissato un canone annuale molto ridotto rispetto alle potenzialità della struttura che, secondo la preliminare stima effettuata, avrebbe dovuto incassare circa *omissis*.

Il contratto in esame però non è stato mai sottoscritto. I canoni annui non venivano mai versati ed, ancora ad oggi, *omissis* continua a gestire *omissis* senza corrispondere al comune alcuna somma.

Il comune di Cirò Marina, soltanto nell'anno 2013 inviava alcune missive di sollecito di pagamento a - *omissis* - nonché inviti formali a sottoscrivere il contratto di gestione che, ad oggi, ancora risulta mai formalmente stipulato. Dal 2013 ad oggi non venivano rinvenute nell'incartamento a disposizione del Comune di Cirò Marina, atti o documenti comprovanti ulteriori solleciti o comunque atti amministrativi finalizzati a *omissis*. Ritornando all'analisi della conversazione ambientale sopra citata, - *omissis* -, si raccomandava con - *omissis* - (si ribadisce essere *omissis*) affinché *omissis*.

Era oltremodo interessante analizzare il tono e le parole precise di - *omissis* - che testualmente affermava «... *omissis omissis*.

- *Omissis* - insisteva affinché i finanziamenti del comune non fossero spesi per altro.

Ancora più esplicita era una successiva frase pronunciata dal - *omissis* - che esortava il suo interlocutore ad intervenire presso i competenti organi comunali per far si che il finanziamento pubblico fosse erogato in favore di quella struttura.

- *Omissis* - testualmente affermava «... *omissis omissis*». - *omissis* - insisteva affinché i finanziamenti del comune non fossero spesi per altro «... *omissis*».

Ancora più esplicita era una successiva frase pronunciata dal - *omissis* - che esortava il suo interlocutore ad intervenire presso i competenti organi comunali per far si che il finanziamento pubblico fosse erogato in favore di quella struttura «... *omissis* ...».

Tutto ciò premesso, l'esame degli atti e l'illustrazione della vicenda e le risultanze della *omissis* evidenziano la sussistenza di elementi che rendono non necessaria la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune di Cirò Marina.

Infatti, l'esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo `ndranghetista - della quale, addirittura, rappresentano una vera e propria immedesimazione - conduce a concludere per la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Prefetto: DI STANI

18A00766
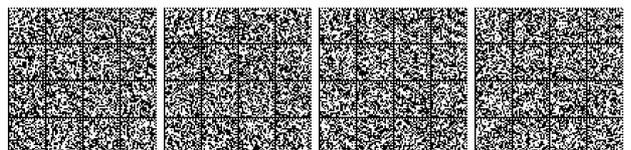
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 febbraio 2018.

Ripartizione a favore dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, colpiti da calamità naturali, di contributi compensativi del minor gettito fiscale derivante dalla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari fino al 30 settembre 2018.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari nei territori colpiti da calamità naturali nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che, alla data del 9 settembre 2017, avevano rispettivamente la residenza ovvero la sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (Provincia di Livorno);

Visto l'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 148 del 2017 che prevede che il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2018, e che la predetta sospensione si applica, oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al Comune di Forio;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2017 che, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni su indicati, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra gli stessi enti;

Rilevato che lo stesso art. 2, comma 6, dispone che successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a loro favore;

Considerato che alla ripartizione del fondo si deve provvedere con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto di procedere al riparto parziale delle risorse del predetto fondo sulla base della stima dei minori gettiti fiscali, per l'anno 2017, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Contributi compensativi del minor gettito fiscale, derivante dalla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, a favore dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, colpiti da calamità naturali

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il contributo compensativo del minor gettito derivante dalla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, fino al 30 settembre 2018, nei territori colpiti da calamità naturali nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (Provincia di Livorno), è ripartito nella misura indicata nell'allegato 1.
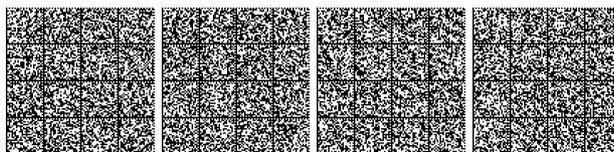
2. I comuni beneficiari, entro quindici giorni dalla data di adozione del presente decreto, possono comunicare al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale e all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione la rinuncia, anche parziale, al contributo di cui al comma 1.

3. Per i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessati dalla sospensione dei versamenti tributari prevista dall'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con successivo provvedimento, da emanarsi ai sensi dell'art. 2, comma 6, del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, si procederà alla determinazione del contributo spettante, tenuto conto anche di quanto erogato a compensazione del minor gettito conseguente all'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Art. 2.

La ripartizione del contributo complessivo è effettuata sulla base della stima dei minori gettiti tributari, per l'anno 2017, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

Art. 3.

Successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore dei comuni di cui all'allegato 1, ed effettivamente erogate dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2018

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO

Il direttore generale
delle Finanze
LAPECORELLA

ALLEGATO *1*

ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO
A COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI

Art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

	Regione	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
1	Toscana	LI	Livorno	522.146,00
2		LI	Rosignano Marittimo	53.360,00
3		LI	Collesalvetti	4.619,00
			Totale	580.125,00

18A00994
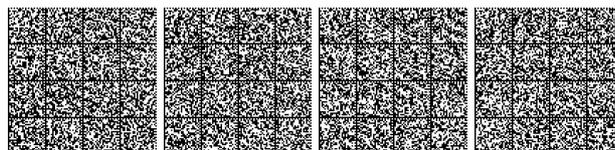
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2017.

Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto il comma 3, dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive integrazioni e modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 136»;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute»;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2014, n. 6931, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario»;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

Considerato che per migliorare l'efficacia di alcune misure è opportuno prevederne l'applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l'esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione, definizioni e competenze

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato «Decreto», disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

2. Ai sensi del decreto, si intende per:

a) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modifiche;

b) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche;

c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore;

e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;
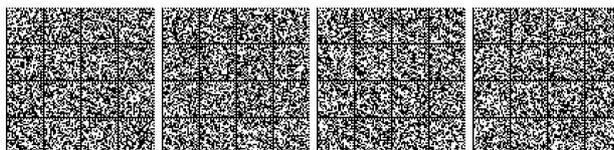
f) Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

g) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all'art. 7 del decreto;

h) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 ,comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

i) OP: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

j) AOP: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

k) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

l) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* ed *f)*;

m) misura: ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* ed *f)* di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento delegato;

n) investimenti:

beni durevoli fissi (inamovibili);

beni durevoli mobili (movibili);

o) CUAA: Codice unico aziende agricole;

p) prodotto ceduto: olio, olive da olio e olive da tavola.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le regioni e l'AGEA sono così disciplinate:

a) il Ministero:

1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attività, in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche;

2. riceve e valuta i programmi di attività presentati relativamente alle misure *e)* ed *f)* del regolamento, nonché le eventuali loro modifiche;

3. verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui;

4. elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi;

5. pubblica l'elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale.

b) le regioni:

1. ricevono, valutano e trasmettono al Ministero i programmi per le attività di cui alle misure *b)*, *c)* e *d)* del regolamento con i relativi importi ammessi, nonché le eventuali loro modifiche;

2. ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero;

3. eseguono i controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e ne informano l'organismo pagatore ai fini del pagamento del saldo.

c) l'AGEA:

1. verifica la regolarità delle domande (rispetto dei termini di presentazione, completezza degli allegati), nonché le richieste di modifica;

2. adotta le disposizioni per la gestione dei controlli e delle domande di aiuto;

3. riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli, direttamente o tramite enti delegati;

4. esegue i pagamenti.

Art. 2.

Criteri di demarcazione

1. I criteri di demarcazione tra OCM ed altre forme di finanziamento come previsto dall'art. 2a del regolamento delegato sono quelli indicati nei Programmi di sviluppo rurale (PSR) regionali, vigenti al momento della valutazione dei programmi o delle relative modifiche.

2. In allegato I sono riportati, in forma sintetica, i criteri di demarcazione previsti nei PSR vigenti alla data di emanazione del presente decreto.

3. Per le AOP le soglie finanziarie di demarcazione sono da intendersi valide per ogni OP riconosciuta nel territorio di riferimento.

Art. 3.

Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento

1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualità.

2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorità competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2018.

3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato II.

4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'allegato II.

5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'allegato 2, punti 5c e 6.

6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'allegato II.

7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'allegato III.

8. Le spese generali di cui all'art. 7, paragrafo 3, lettera *d)* del regolamento delegato, possono essere ammissibili sulla base di un tasso forfettario.
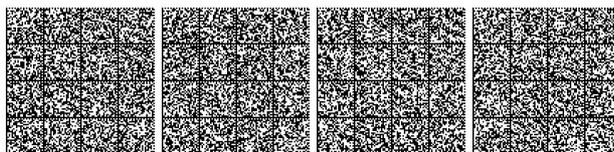
Art. 4.

Esternalizzazioni e investimenti a utilità ripetuta

1. L'esternalizzazione delle attività di una OP o di una AOP è consentita in conformità all'art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.

2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:

a) vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;

b) non alienare gli investimenti prima della fine del periodo di ammortamento (tre anni per i beni informatici e cinque anni per i restanti);

c) non alienare gli impianti di oliveti prima di dieci anni.

3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà stipulare un atto scritto di comodato gratuito.

4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito (come disciplinato dal codice civile) presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovrà predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

1) recesso;

2) scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);

3) alienazione e/o fusione dell'azienda agricola senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;

4) richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.

b) modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.

Art. 5.

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Le domande sono presentate attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiarie.

2. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modifiche.

3. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7, par. 3, del regolamento delegato, pena la loro esclusione.

4. Ciascuna organizzazione beneficiaria può presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.

5. Le domande devono essere inserite esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale.

6. Entro lo stesso termine del 10 gennaio, le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l'originale della cauzione di buona esecuzione ad AGEA - settore OCM Vino e altri aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio di ciascun periodo triennale.

Art. 6.

Approvazione dei programmi di sostegno

1. Entro il 4 febbraio le regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle selezioni e delle valutazioni dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri di cui all'art. 8, fatta salva, in ogni caso, la corrispondenza dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Le regioni e il Ministero possono chiedere modifiche al programma, come previsto dall'art. 7, comma 4 del regolamento delegato.

2. La ripartizione delle somme da assegnare alle organizzazioni beneficiarie ammesse seguirà la seguente modalità:

a) il 25% dell'importo viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale;

b) il 25% dell'importo viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale;

c) il 25% dell'importo viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma;

d) il 25% dell'importo sulla base del valore del prodotto ceduto o conferito dai propri soci e commercializzato dall'organizzazione beneficiaria nell'anno solare 2017.

Per le AOP si terrà conto delle organizzazioni di produttori riconosciute presenti sul territorio.

3. Entro il 9 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato di cui all'art. 7, procede:

a) ad accertare la conformità e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, valutati dalle regioni e dal Ministero;

b) alla verifica del rispetto dell'art. 5 del regolamento delegato;

c) alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'allegato V, come previsto al comma 2;

4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle regioni l'approvazione dei programmi entro il 14 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2018; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V.

5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 23 febbraio.
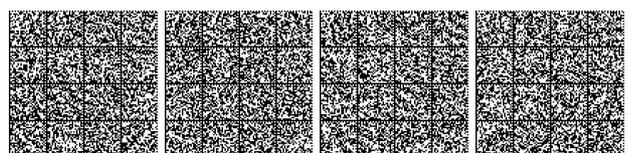
6. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.

7. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.

8. A seguito del provvedimento, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 18 marzo lo inseriscono sul SIAN.

9. Le regioni e il Ministero provvedono alla valutazione dei programmi adeguati per i settori di rispettiva competenza entro il 27 marzo.

10. Il Ministero, approva i programmi adeguati e ne dà comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (allegato IV).

Art. 7.

Comitato

1. Con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea è istituito un Comitato che procede, oltre a quanto disposto dall'art. 6, commi 3, 4 e 6, a verificare se gli investimenti proposti sono rispondenti alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Il comitato è composto da:

a) un dirigente del Ministero con funzione di Presidente;

b) due esperti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

c) un esperto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

d) tre esperti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) un esperto designato da AGEA;

f) un esperto anche in procedure informatiche del Ministero o di un ente ad esso collegato.

2. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.

3. Il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 8.

Criteri di selezione

1. La selezione dei programmi è effettuata sulla base di specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:

a) qualità generale dei programmi: punti max n. 16;

b) coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;

c) credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 11;

d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;

e) varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;

f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;

g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3;

h) valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 4;

i) valore dell'olio di oliva prodotto dai membri dell'organizzazione beneficiaria: punti max 3;

l) sistema di controllo per la corretta gestione del programma: punti max 6.

2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato VII.

3. Il Ministero, il Comitato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di chiedere alle organizzazioni beneficiarie chiarimenti in merito al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 9.

Modifica dei programmi di attività

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le organizzazioni beneficiarie possono presentare sul portale del SIAN richieste di modifica dell'annualità successiva del programma approvato, purché le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.

2. Il Ministero e le regioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.

3. Le domande di modifica alle quali non è stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte.
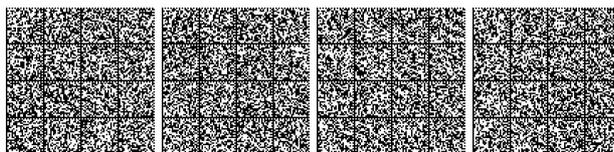
4. In deroga ai commi da 1 a 3, nel corso di ciascuna annualità le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione.

5. La modifica di cui al comma 4 è considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'amministrazione competente.

6. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie le stesse dovranno comunicare al Ministero, alle regioni e ad AGEA, le modalità operative con cui procederanno alla gestione dei programmi.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ripartito conformemente all'art. 5 del regolamento delegato, come segue:

a) almeno il 20% è destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

b) almeno il 30% è destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

c) almeno il 15% è destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali.

2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:

a) 12,50% delle spese per le attività relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere *b)* e *c)* dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);

b) 12,50% delle spese per investimenti in attività fisse relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera *d)* dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);

c) 25% delle spese per le altre attività relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera *d)* dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);

d) 12,50% delle spese per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attività di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere *e)* ed *f)* del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) 25% delle spese per le altre attività realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere *e)* ed *f)* del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.

Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.

3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma è fissato, in euro 230.000 per annualità. Tale importo è ridotto a euro 150.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Al fine di garantire l'efficacia dei programmi realizzabili, non potranno essere finanziati importi inferiori a 50.000 euro annui per ciascuno degli ambiti *b)*, *c)* e *d)*, ad eccezione per le Regioni Lombardia, Trentino A.A. e Friuli Venezia Giulia.

Art. 11.

Richiesta di finanziamento

1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'art. 29 (2) del reg. 1308/2013, una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro entro e non oltre il 15 giugno.

2. Le domande di finanziamento presentate dopo il 15 giugno sono irricevibili e l'organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Art. 12.

Pagamenti parziali

1. La domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo di inizio dell'attività di ciascuna annualità.

2. La liquidazione della richiesta di pagamento parziale è subordinata al controllo dell'organismo pagatore.

Art. 13.

Domande di anticipo

1. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonché i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di richiesta del secondo acconto e dello svincolo della cauzione, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.

Art. 14.

Relazioni delle organizzazioni beneficiarie

1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in allegato VIII.

Art. 15.

Controlli

1. L'AGEA determina con propria circolare, adottata in accordo con il Ministero, eventuali procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione.

2. Entro il 30 giugno di ciascuna annualità del programma triennale, l'AGEA acquisisce dal Ministero e dalle regioni e provincie autonome i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* del regolamento di esecuzione.

3. Le regioni effettuano i controlli sugli investimenti sulla base dei dati del CUAA comunicati dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le regioni comunicano annualmente al Ministero l'esito dei controlli.

Art. 16.

Fascicolo aziendale

1. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'organismo pagatore territorialmente competente.

4. La documentazione acquisita per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'organismo pagatore.

5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, indipendentemente dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Art. 17.

Procedure operative

1. Le procedure operative per la presentazione dei programmi sono adottate con apposita circolare del Ministero.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Il decreto n. 6931 del 10 dicembre 2014 è abrogato; tuttavia le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i programmi di sostegno triennali approvati nel 2015 e decorrenti dal 1° aprile 2015 con conclusione al 31 marzo 2018.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di cui agli articoli 5 e 6 e tale situazione non sia imputabile alle parti interessate, i predetti termini con decreto dipartimentale, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere differiti per il tempo strettamente necessario per consentire agli interessati gli adempimenti consequenziali.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi triennali decorrenti dal 1° aprile 2018.

Art. 21.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.

Roma, 12 dicembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 6
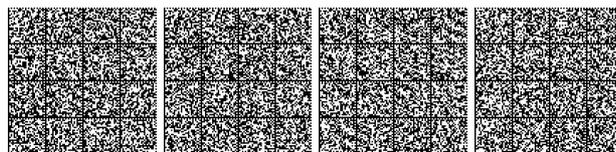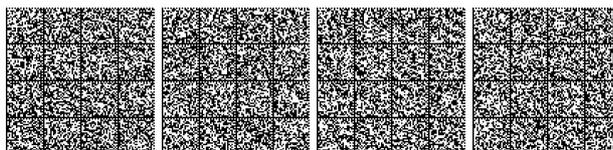
1. IL QUADRO REGIONALE

Abruzzo

Complementarietà OCM olio-PSR Abruzzo

<table>
<tr><th>OCM</th><th>PSR</th></tr>
<tr><td>– Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP.</td><td>– Azioni di carattere individuale per le quali si prevede un costo complessivo dell’intervento > 10.000 euro.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Demarcazione garantita da
– Distinzione tra azioni di carattere collettivo ed individuale e adozione soglia finanziaria.
– Adozione di apposite procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione.
– Le organizzazioni riconosciute ai sensi degli art. 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 sono tenute, per loro conto e dei propri membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell’Unione con riferimento all’operazione oggetto di finanziamento nell’ambito dell’art. 29 del medesimo regolamento.</td></tr>
</table>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Basilicata

Complementarietà OCM olio-PSR Basilicata

<table>
<tr><th>OCM</th><th>PSR</th></tr>
<tr><td colspan="2">Il capitolo 14 del PSR non presenta informazioni di dettaglio.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Demarcazione garantita da
– Futura implementazione di una specifica procedura di gestione e controllo attraverso l'incrocio del CUAA.
– Adozione di un Sistema di controllo sugli investimenti sui singoli CUAA dei beneficiari PSR e OCM. Dalla data di presentazione della domanda di aiuto al pagamento del saldo finale il beneficiario del PSR dovrà allegare l’elenco degli investimenti eventualmente realizzati in ambito OCM - modello CR1 che esplicita CUAA OP, CUAA Beneficiario, P.IVA, Fornitore, descrizione investimento, riferimenti fattura e importi controfirmato dal Presidente della Organizzazione dei Produttori ai fini della validazione dello stesso (detto modello è già utilizzato in ambito OCM ortofrutta).</td></tr>
</table>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
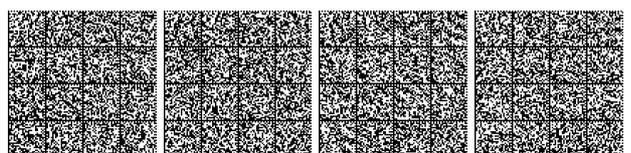
Calabria

Complementarietà OCM olio-PSR Calabria

OCM	PSR
<u>**Attività di consulenza**</u> **Sono escluse dalle attività di consulenza e assistenza progetti riguardanti le produzioni DOP** – Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; – Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; – L'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OP tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro.	<u>**Attività di consulenza**</u> – Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti; – Il PSR finanzierà interventi di consulenza con esclusione delle attività di consulenza previste dall'OCM.
<u>**Attività di formazione e informazione**</u> **Sono escluse dalle attività di formazione, informazione e dimostrazione progetti riguardanti le produzioni DOP** 1. Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali; 2. Formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.	<u>**Attività di formazione e informazione**</u> Il PSR punterà in modo esclusivo a sviluppare competenze specifiche, attraverso corsi di formazione, workshop e coaching, finalizzati all'aggiornamento ed alla riqualificazione degli imprenditori e dei dipendenti del settore agricolo sulle seguenti tematiche: – Gestione dell'impresa agricola o forestale; – Tecniche colturali specialistiche; – Logistica; – Legislazione e obblighi sulle tematiche ambientali e non degli imprenditori agricoli e forestali; – Formazione degli operatori economici in tema di diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale e in tema di turismo e attrattività dei territori rurali; – Corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli al fine del raggiungimento dei requisiti previsti. (ad esclusione dei corsi di formazione previsti da OCM apicoltura e OCM olio).
Attività dimostrative 1. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale; 2. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata; 3. Azioni dimostrative/pratiche di tecniche alternative olivicole finalizzate alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale; 4. E/o al recupero ovvero riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.	**Attività dimostrative** Le attività dimostrative per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di conduzione e, in generale, tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni saranno finanziate dal PSR ad esclusione delle attività previste dall'OCM olio.
Attività di informazione	**Attività di informazione**

Diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola. **<u>Investimenti ammessi con l'OCM olio</u>:** 1. Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono; 2. Iniziative collettive per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione; 3. Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione: – Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha, per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR); – Sostituzione degli oliveti poco produttivi con nuovi oliveti (limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR); – Miglioramento delle condizioni di coltivazione di raccolta di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione; – Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell'olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva; – Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine; – investimenti relativi all'utilizzo dei residui colturali, delle acque di vegetazione per fertirrigazione, delle sanse come ammendanti, come compost, come energia, come combustibile nonché come substrato per l'estrazione di composti dotati di attività biologica. **Saranno finanziati esclusivamente con l'OCM progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), per un contributo non superiore a € 200.000. Non sono ammessi a finanziamento con l'OCM interventi di tipo strutturale.**	Per le azioni informative rivolte al settore agricolo e forestale ed alle piccole e medie imprese rurali interviene esclusivamente il PSR. **<u>Investimenti ammessi con PSR</u>:** a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene. Gli investimenti delle singole imprese o aziende agricole verranno realizzati solo nell'ambito del PSR. Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione per aziende con dimensioni > a 2 ettari. **Sono finanziati dal PSR progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), oltre la soglia di 200.000 € di contributo.**
Demarcazione garantita da: Misura 1 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto. Misura 2 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto; in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN. Misura 4 - Controllo: Autocertificazione in fase di presentazione della domanda di aiuto; verifica attraverso le banche dati SIAN in fase di domanda di aiuto e di pagamento.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Campania

Complementarietà OCM-PSR Campania

OCM	PSR
– OCM interviene con i Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva ai sensi del Reg UE 1308/2013 integrato dal regolamento delegato UE n. 611/2014 e dal Regolamento di Esecuzione Ue n. 615/2014.	– Investimenti, sia fissi che mobili, con le misure 4.1 e 4.2 – Per la misura 4.2.1 se il richiedente è una OP/AOP, gli interventi sono ammissibili attraverso il PSR per importi superiori alla soglia economica stabilita dal relativo bando (al di sotto l'intervento sarà effettuato con i fondi OCM. Gli interventi in oggetto sono: - *acquisizione o miglioramento degli impianti destinati alla concentrazione e commercializzazione delle olive prodotte dai soci, alla trasformazione ed alla commercializzazione dell'olio e delle olive da tavola, purché gestiti direttamente dalle OP/AOP beneficiarie; il prodotto finale può essere costituito da olive da destinare alle imprese di trasformazione, da olio sia sfuso sia confezionato, da olive da mensa sia confezionate che sfuse.* – I soci OP non possono beneficiare di Interventi di consulenza nell'ambito della misura 2.1.1 per materie afferenti a finanziamenti ai sensi regolamento delegato UE n. 611/2014 e al DM 6931/2014. – Interventi agro climatico ambientali per il settore di cui alla misura 10 e misura 11
Demarcazione garantita da – Le organizzazioni riconosciute ai sensi degli art. 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 sono tenute, per loro conto e dei propri membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell'Unione con riferimento all'operazione oggetto di finanziamento nell'ambito dell'art. 29 del medesimo regolamento. (non c'è nel nuovo PSR)	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Emilia Romagna

Complementarietà OCM olio-PSR Emilia Romagna

OCM	PSR
Il capitolo 14 del PSR non presenta informazioni di dettaglio.	
Demarcazione garantita da – Le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola, e loro forme associative, non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM (art 3 del Reg Ue 611/2014) alle analoghe azioni del PSR. – I soci delle Organizzazioni di Produttori e delle AOP non possono accedere alle azioni del PSR riguardanti l'assistenza tecnica, la formazione e la consulenza aziendale, che rientrano nell'attività ordinaria svolta dall'OP e finanziata nell'ambito dell'OCM. – Per le azioni del PSR che prevedono investimenti non si configura rischio di sovrapposizione in quanto per tali interventi l'OP non può accedere al PSR e la singola azienda agricola non accede direttamente al	

finanziamento dell'OCM.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Friuli Venezia Giulia

Complementarietà OCM olio-PSR Friuli Venezia Giulia

OCM	PSR
– Azioni di carattere collettivo.	– Interventi aziendali individuali, solo per i produttori non soci delle organizzazioni o associazioni dei produttori che accedono ai finanziamenti previsti dal Reg Ue 1308/2013 ex art 29.
Demarcazione garantita da – Nel settore olivicolo il PSR non finanzia gli interventi previsti da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli ambiti di cui all'art. 29 del regolamento medesimo. – Le organizzazioni e associazioni, di cui agli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli atti costitutivi si impegnano, anche in nome dei propri associati, a rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da altri regimi di sostegno dell'Unione europea per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 29 del reg. (UE) 1308/2013. – Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR solo per i produttori che non sono soci delle organizzazioni e associazioni suindicate. – Non possono accedere all'intervento 3.1 Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del PSR, le imprese olivicole, anche non facenti parte di OP, che si avvalgono di sistemi di certificazione ai sensi del Reg.(UE) 1151/2012	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Lazio

Complementarietà regione OCM olio-PSR Lazio

OCM	PSR
– Le misure da realizzare su iniziativa delle Organizzazioni Beneficiarie nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1; – Attività di consulenza, formazione e informazione, dimostrazione e Assistenza Tecnica Specialistica; – Investimenti in attività fisse, poste in essere dalle OP, per il miglioramento della	– Interventi aziendali individuali; – Formazione, informazione e consulenza per tutte le materie non riconducibili ai programmi di attività delle OP.

produzione, commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa per un importo complessivo non superiore 200.000 euro.	
Demarcazione garantita da Le Organizzazione di Produttori (OP), le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e beneficiarie dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate e previste dall'articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione, così come previsto dall'articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Liguria

Complementarietà OCM olio-PSR Liguria

OCM	PSR
– Monitoraggio e gestione del mercato (livello nazionale); – Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità (livello nazionale); – Mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (livello regionale); – Elaborazione di buone pratiche per l'olivicoltura (livello regionale); – Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione all'andamento stagionale (livello regionale); – Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio (livello regionale); – Protezione delle varietà rustiche e a rischio di estinzione (livello regionale); – Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (livello regionale); – Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi (livello regionale); – Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (livello regionale); – Formazione e comunicazione (livello regionale); – Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte	– Mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (rischio di doppio finanziamento misura 4.1); – Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione all'andamento stagionale (rischio di doppio finanziamento misura 1.2); – Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio (rischio di doppio finanziamento misura 1.2); – Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (rischio di doppio finanziamento misura 4.1); – Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi (rischio di doppio finanziamento evitato attraverso un controllo ex ante); – Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (rischio di doppio finanziamento misura 1.1); – Formazione e comunicazione (rischio di doppio finanziamento evitato attraverso un controllo ex ante).

dalle organizzazioni beneficiarie (livello regionale).	
Demarcazione garantita da – Per le operazioni per le quali sussiste un rischio di doppio finanziamento si esegue un controllo preventivo a livello di beneficiario e si individuano gli olivicoltori che sono soci delle OP – l'elenco dei soci delle OP è infatti in possesso dell'Autorità di gestione. I soci delle OP, così individuati, sono esclusi dai benefici delle misure del PSR per le quali è effettivo il rischio di doppio finanziamento (1.1, 1.2, 4.1), nel caso si tratti di operazioni che riguardano del tutto o in parte i prodotti olivicoli. – In attesa dell'implementazione di un sistema informatico – grazie ad una codifica degli interventi- che consentirà il controllo a livello di singola domanda.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Lombardia

Complementarietà OCM olio-PSR Lombardia

OCM	PSR
– Interventi inerenti la formazione, l'informazione e scambi aziendali per le OP e le aziende aderenti ad OP; – Consulenza aziendale; – Informazione e promozione dei prodotti di qualità; – Investimenti materiali e immateriali di cui all'art 29, lett.c (Reg UE n.1308/2013).	– Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità; – Interventi di ammodernamento delle singole aziende.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Marche

Complementarietà OCM olio-PSR Marche

OCM	PSR
– Il settore oleicolo prevede concessione di aiuti da parte dell'OCM alle OP/AOP per la realizzazione di programmi di attività volti al miglioramento della qualità e la sicurezza alimentare; – Investimenti collettivi per impianti di trasformazione e/o commercializzazione; – Informazione, formazione e consulenza per i soci OP su materie inerenti il settore olivicolo; – Interventi chiaramente differenti da quelli previsti per le misure 10 e 11.	– Investimenti realizzati dai soci dell'OP; – Interventi previstiti nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica. – Informazione, formazione e consulenza per i soci OP su tutte le materie che esulano dal settore olivicolo

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
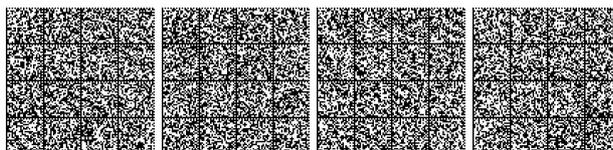
Molise

Complementarietà OCM olio-PSR Molise

OCM	PSR
– Attività dimostrative relative all'uso di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie; – Attività di formazione e di consulenza aziendale finanziate nell'ambito dei PO.	– Tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione; – Attività di formazione e di consulenza aziendale non finanziate da PO.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Puglia

Complementarietà OCM olio-PSR Puglia

OCM	PSR
	– Investimenti materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende (misura 4.1, 4.2, 4.4, misura 5) sostenuti da: o direttamente da Op per impianti collettivi di trasformazione e/o stoccaggio e/o confezionamento e/o commercializzazione per un importo >100.000 euro; o soci delle OP o da soggetti non associati alle OP per tutte le tipologie di intervento; – Attività di formazione, informazione e consulenza a: o imprese agricole socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche con esclusione per quelle afferenti al settore olivicolo/oleario; o imprese agricole non socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche; - Pagamenti riferiti ad impegni a superficie per operazioni nell'ambito delle misure 10 e 11.
Demarcazione garantita da – Art. 3 del Reg. (UE) 611/14 le OP, e loro forme associative, riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR. – Art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettivamente ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013 si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione per le misure finanziate ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di cui sopra.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Sardegna

Complementarietà OCM olio-PSR Sardegna

OCM	PSR
	– Investimenti sostenuti direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo > 200.000 euro; – Investimenti sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP; – Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza (misure 1 e 2) destinate ai soci dell'OP, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività; – Misure agro-climatico ambientali e agricoltura biologica: impegni assunti dai soci dell'OP, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività.
Demarcazione garantita da – L'Organizzazione di Produttori (OP) beneficiaria dei Programmi di attività finanziati a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014). – La verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi. Fino all'entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Sicilia

Complementarietà OCM olio-PSR Sicilia

OCM	PSR
– Iniziative di formazione e comunicazione; – Acquisto di attrezzature e mezzi di raccolta da parte delle OP per un importo massimo di 30.000 euro; – Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi; – Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie delle azioni OCM; – Acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole per un massimo di 20.000 euro per anno e per programma di sostegno; – Acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti di trasformazione olivicola-olearia per un massimo di 120.000 euro;	Il PSR contribuirà al trasferimento di conoscenze ed informazioni (M1.2), al miglioramento della competitività del settore agricolo (M4.1) e dell'organizzazione della filiera agroalimentare (M3.2). Finanzierà interventi volti a ripristinare, valorizzare gli ecosistemi (M4.4) e incentivare l'uso efficiente delle risorse (M4.1).

– Acquisto da parte delle OP di macchine e attrezzature per la lavorazione delle olive per un importo massimo di 100.000 euro; – acquisto di macchine e attrezzature per il confezionamento delle olive per un importo massimo di 120.000 euro – Acquisto di cassette o bins da parte delle OP per un importo massimo di 15.000 euro; – Impianti di oliveti e/o sostituzione piante con l'uso di varietà rustiche o a rischio di estinzione per le aziende che non posseggono le dimensioni economiche per accedere al PSR; – Muretti, terrazzamenti e ciglionamenti nell'ambito di progetti atti al recupero di oliveti di particolare interesse; – Introduzione e ammodernamento di sistemi di irrigazione a basso volume di adeguamento e connessa assistenza tecnica.	
Demarcazione garantita da La demarcazione in questa prima fase è individuata in termini di soglia finanziaria. In ogni caso le OP per accedere all'OCM dovranno impegnarsi formalmente, anche a nome dei propri soci, a non accedere ad altro programma di sostegno comunitario.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Toscana

Complementarietà OCM olio-PSR Toscana

OCM	PSR
– Investimenti sostenuti dalle OP nell'ambito dei loro rispettivi PO per importi inferiori a 200.000 euro; – Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza per le produzioni olivo-oleicole – Impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR,	– Investimenti sostenuti direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000 euro; – Investimenti sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP (sottomisure 4.1; 4.2,4.4 e mis 5); – Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP per tutte le materie escluso l'olio di oliva; – Impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (misura 10 e 11).

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Trento

Complementarietà OCM olio-PSR P.A Trento

OCM	PSR
	– Interventi strutturali e dotazioni aziendali non finanziate dai PO;

	– Il PSR non prevede interventi a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore olio d'oliva.
Demarcazione garantita da L'intervento previsto dal PSR è completare con il sostegno specifico previsto dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 poiché trattasi di misura di sostegno al reddito e di aiuto accoppiato a superficie (commisurato con la produzione di olio) teso al miglioramento della qualità. Tutte le organizzazioni di produttori e associazioni delle OP e qualsiasi altra organizzazione riconosciuta ai sensi del 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 devono dichiarare per iscritto di non essere potenziali beneficiari degli aiuti previsti dall'art. 29 del Reg. 1308/2013 (OCM).	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Umbria

Complementarietà OCM olio-PSR Umbria

OCM	PSR
	– Interventi esclusivi a livello di imprese di produzione, di trasformazione e Commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e di dotazioni aziendali individuali; – Sono escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione.
Demarcazione garantita da – La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio e PSR è assicurata da quanto disposto dai Reg. (UE) 611/14 e 615/14 che garantiscono il "no double funding". In particolare, l'art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione. – A livello di domanda di aiuto l'Organismo Pagatore, attraverso il proprio sistema informativo, verifica che non ci siano domande di aiuto per lo stesso investimento, sia nel PSR che nei Programmi Operativi inerenti il settore di olio di oliva e olive da tavola, sia a livello di Organizzazione di produttori che di singolo membro associato.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
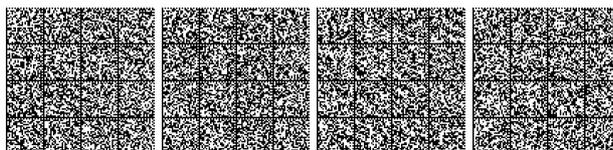
Veneto

Complementarietà OCM olio-PSR Veneto

OCM	PSR
	– Finanzia interventi a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali; – Sono comunque escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
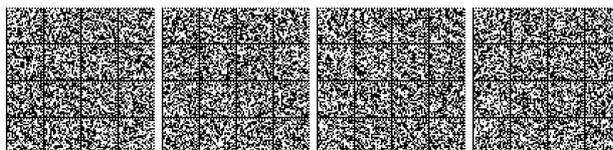
ALLEGATO *II*

MISURE AMMISSIBILI

1. Monitoraggio e gestione del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Ambito d'intervento non attivato.

2. Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono.

Detta misura è attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

1) realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale, paesaggistico e a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti mediante interventi di potatura straordinaria, terrazzamenti, ciglionamenti e muretti a secco.

2) le aree d'intervento potenzialmente ammissibili sono quelle caratterizzate da una situazione orografica difficile (pendenza > 15% altitudine >= 300 mt slm e almeno uno dei seguenti elementi: sesto irregolare, età degli oliveti superiore 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno quali muretti a secco, terrazzamenti ecc.;

3) l'intervento dovrà essere effettuato annualmente da ciascuna OP ed interessare almeno 2.000 piante e coinvolgere almeno 5 produttori;

4) In deroga, possono essere realizzati interventi di potatura straordinaria su olivi in zona delimitata di cui al decreto 7 dicembre 2016 che ha previsto «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well Raju) nel territorio della Repubblica italiana».

Le organizzazioni beneficiarie comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati i muretti a secco.

2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.

I progetti devono prevedere:

1) elaborazione di un disciplinare che per la coltivazione integrata deve essere conforme a quanto previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SNQPI), per la coltivazione biologica invece, il disciplinare deve prevedere dei sistemi di coltivazione che tengano conto della salvaguardia delle aree aziendali non coltivate per il rifugio degli organismi utili, del mantenimento di buoni livelli di fertilità del terreno, della protezione del suolo dai fenomeni di erosione, dell'utilizzo ottimale delle risorse naturali. L'elaborazione è ammessa esclusivamente nel caso di prima introduzione.

2) introduzione e applicazione pratica del disciplinare presso i produttori attraverso la fornitura di adeguati servizi di assistenza tecnica.

Le organizzazioni beneficiarie potranno eventualmente aderire ai sistemi di certificazioni ambientali.

2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale.

La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:

1) osservazione dell'andamento stagionale dell'infestazione della mosca dell'olivo, attraverso rilievi sia fenologici che di cattura/infestazione per massimo 5 mesi; la misura, deve essere attuata a livello di comprensorio e prevedere la diffusione tempestiva dei risultati del monitoraggio:

2) dimostrazione pratica finalizzata a diffondere l'introduzione, tra i produttori di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali. Per la realizzazione delle dimostrazione dovrà essere predisposto un protocollo approvato da un agronomo iscritto all'albo professionale o dal servizio fitosanitario regionale che definisca le modalità di realizzazione della prova dimostrativa e un campo testimone di confronto per misurare l'efficacia della tecnica di lotta alternativa utilizzata.

2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata;

Misura non attivata poiché già prevista nell'ambito delle misure 2b e 3a.

2.e) Iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione.

I progetti possono riguardare iniziative quali:

1) la creazione di oliveti con varietà a rischio di estinzione o rustiche;

2) la sostituzione di piante con varietà a rischio di estinzione, o rustiche, in oliveti plurivarietali;

Le predette iniziative possono essere attivate per le varietà a rischio di estinzione di cui all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8250.)

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

3. Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione.

3a) Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.

La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:

1) ammodernamento dei sistemi di irrigazione e connessa assistenza tecnica; i sistemi di irrigazione devono essere a basso volume d'adacquamento; nel caso di ammodernamento è necessario dimostrare il risparmio idrico ottenuto con il nuovo impianto attraverso una relazione redatta da un tecnico abilitato;

2) introduzione e applicazione di tecniche colturali innovative relative alla gestione del suolo e all'ottimizzazione della risorsa idrica e connessa assistenza tecnica.

Resta inteso che non è possibile aumentare la superficie irrigua.

3b) Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi.

I progetti devono prevedere la sostituzione, nel rispetto della normativa vigente, di singole piante poco produttive o il rinnovo di singole piante tramite il reinnesto, nell'ambito dello stesso oliveto.

3c) Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali.

Si prevede la realizzazione di corsi di formazione in aula ed in campo, rivolte ai produttori sulle nuove tecniche di produzione, raccolta e confezionamento.

3d) Iniziative di formazione e comunicazione.

Le iniziative di formazione e comunicazione devono prevedere almeno la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

1) corsi di formazione, giornate dimostrative e sessioni formative rivolte agli operatori della filiera (esclusi i produttori che hanno già partecipato alla misura precedente); gli argomenti trattati sono relativi alle fasi di produzione, trasformazione/confezionamento;

2) prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola rivolti agli operatori della filiera (inclusi i produttori) e ai consumatori;

3) Incontri di divulgazione con i soci sulle attività realizzate con il progetto. Le attività dovranno essere realizzate esclusivamente nei territori di competenza dell'organizzazione di produttori beneficiaria o affidataria. (convegni da OP o affidatari delle *AOP).*

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti nelle misure 3a) e 3b) comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

4. Miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e delle olive da tavola.

4.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.

I programmi prevedono l'assistenza tecnica per l'attuazione dei seguenti interventi, mirati al miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa, attraverso:

1) la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;

2) la definizione dei periodi ottimali di raccolta attraverso l'utilizzo di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio).

Si possono prevedere inoltre anche l'acquisto e l'utilizzo di mezzi tecnici e le attrezzature per la raccolta e la conduzione degli oliveti nonché la potatura di riforma finalizzata alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta.

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

4.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività.

Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Si prevede la realizzazione di nuovi impianti a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione; questi possono essere realizzati esclusivamente con cultivar italiane, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 600 piante/ha e su una superficie non superiore a 5 ettari per comprensorio provinciale.

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

4.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

1) I programmi devono essere finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonché il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione ad uso zootecnico, per la produzione di energia, nonché come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia, mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.

2) Il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva non viene attivato in questa misura poiché già possibile nella misura 4d.

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

4d) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi devono prevedere assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:

1) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da olio:

i. assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio e delle olive da mensa;

ii. programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 48 ore dalla raccolta.

2) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da tavola:

i. assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità delle olive da mensa negli stabilimenti.

Si può prevedere l'acquisto e l'utilizzo di macchine e attrezzature che assicurino il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa. Sono ricomprese anche singole attrezzature per l'analisi dell'olio e delle olive da mensa e delle rese.

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

Assistenza tecnica alla produzione non attivata poiché già possibile nella 4a.

4.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

I programmi prevedono la costituzione *ex novo* di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori già esistenti.

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

4.f) Formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.

I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

È possibile effettuare in questa misura anche le 20 sedute d'assaggio ufficiali finalizzate all'iscrizione nell'Elenco nazionale degli assaggiatori olio di oliva.

5. Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

5.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al reg. (CE) 178/2002.

I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera.

I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilità, con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilità possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.

Inoltre i sistemi di rintracciabilità possono prevedere anche:

1) l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (Environmental Product Declaration - EPD, Carbon Foot Print), nonché gli aspetti legati alla responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti;

2) sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher;

3) sistemi di certificazione volontaria Unionali o Nazionali, dove la tracciabilità è un elemento indispensabile per garantire l'origine del prodotto (DOP e *IGP)* e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI).

Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

5.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.

Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si devono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000.

5.c) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.
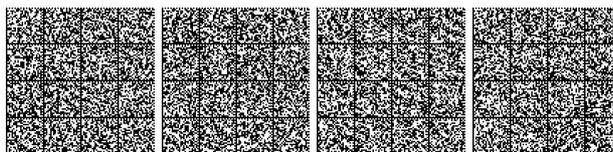
1) Monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali.

2) Analisi e controlli sui residui rameici.

6. Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.

6.a) Diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.

I progetti devono prevedere la divulgazione delle iniziative svolte nelle diverse misure rivolte a consumatori ed operatori della filiera attraverso:

la realizzazione di convegni e incontri tra operatori in Italia (ad eccezione dei programmi di sostegno realizzati da organizzazioni di due Paesi produttori), incontri con giornalisti e opinion leader, incontri con i consumatori, info point, partecipazione a fiere di settore, materiale divulgativo, divulgazione a mezzo stampa e online, realizzazione di video divulgativi.

6.b) creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attività svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 limitatamente alle organizzazioni che non hanno già usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.

Limitare ad un solo anno la creazione del sito, poi nei due anni successivi la gestione e l'aggiornamento nella voce informatica delle varie misure.

ALLEGATO *III*

COSTI NON AMMISSIBILI

Fermi restando i costi non ammissibili specificati all'art. 4, comma 3, del regolamento delegato, non sono ammissibili i costi relativi a:

a) viaggi studio o altro, in Italia e all'estero;

b) viaggi collettivi di partecipazione a fiere;

c) corsi su normativa cogente;

d) tenuta del conto corrente, emissione di bonifici, carta di credito e/o bancomat;

e) ratei per mutui ipotecari su immobili;

f) acquisto di autovetture per trasporto persone;

g) acquisto arredi, ad esclusione di quelli strettamente necessari per l'arredo di laboratori e sala panel;

h) tablet, smartphone, televisori e supporti tecnologi di nuova generazione, ad eccezione di strumenti tecnologici strettamente correlati alla realizzazione dell'azione;

i) qualsiasi altra spesa antecedente l'inizio dell'annualità considerata o riferita ad attività antecedenti tale data.

ALLEGATO *IV*

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI

1. Entro il 10 gennaio le organizzazioni beneficiarie inseriscono le domande sul portale del SIAN.

2. Entro il 4 febbraio le regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle valutazioni dei programmi da loro valutati.

3. Entro il 9 febbraio il Ministero che si avvarrà del Comitato, procede ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, comma 3.

4. Entro il 14 febbraio il Ministero comunica ad AGEA e alle regioni l'approvazione dei programmi.

5. Qualora l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle regioni sia inferiore alle risorse complessivamente disponibili, (cioè disponibilità in esubero) il Ministero, che si avvale del Comitato, ripartisce tali importi alle regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo le percentuali indicate nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V.

6. Entro il 23 febbraio le regioni provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie, lo inseriscono sul SIAN dandone comunicazione al Ministero.

7. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.

8. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.

9. Entro il 18 marzo, a seguito del provvedimento di assegnazione, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato e lo inseriscono sul portale del SIAN.

10. Entro il 27 marzo le regioni comunicano al Ministero l'esito delle valutazioni sui programmi adeguati, per i settori di rispettiva competenza.

11. Entro il 31 marzo il Ministero, sulla base delle nuove valutazioni, approva i programmi adeguati e ne dà comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e ad AGEA e lo pubblica sul proprio sito internet.

ALLEGATO *V*

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE UNIONALI

A. L'importo annuo di € 35.991.000,00 è ripartito come segue:

1. € 7.198.200,00 (20%) è destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento delegato;

2. € 28.792.800,00 (80%) è destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento delegato.

B. L'importo di € 28.792.800,00 è ripartito tra le regioni come segue:

1. € 4.500.000,00 come quota fissa in parti uguali per tutte le regioni;

2. € 24.292.800,00 come quota variabile ripartita come segue:

a) € 21.989.312,00 sulla base della superficie olivetata regionale;

b) € 2.303.488,00 sulla base della superficie per le regioni con SAUO >25%.
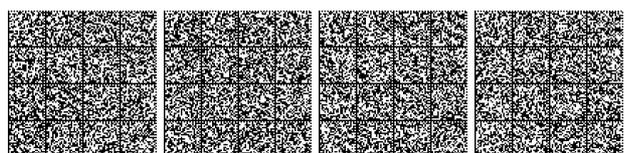
Regione	Parametro % *	Importo Fisso (€)	Importo Variabile (€)	Importo Totale (€)
Puglia **	33,28%	250.000,00	8.818.827,70	9.068.827,70
Calabria **	16,43%	250.000,00	4.353.766,20	4.603.766,20
Sicilia	13,96%	250.000,00	3.069.707,96	3.319.707,96
Lazio	7,12%	250.000,00	1.565.639,01	1.815.639,01
Toscana	7,79%	250.000,00	1.712.967,40	1.962.967,40
Campania	6,60%	250.000,00	1.451.294,59	1.701.294,59
Sardegna	2,07%	250.000,00	455.178,76	705.178,76
Abruzzo	3,80%	250.000,00	835.593,86	1.085.593,86
Marche	0,85%	250.000,00	186.909,15	436.909,15
Basilicata	2,24%	250.000,00	492.560,59	742.560,59
Umbria	2,48%	250.000,00	545.334,94	795.334,94
Liguria **	1,37%	250.000,00	363.034,67	613.034,67
Molise	1,21%	250.000,00	266.070,68	516.070,68
Veneto	0,27%	250.000,00	59.371,14	309.371,14
Emilia Romagna	0,27%	250.000,00	59.371,14	309.371,14
Lombardia	0,21%	250.000,00	46.177,56	296.177,56
Trentino A.A.	0,03%	250.000,00	6.596,79	256.596,79
Friuli V.G.	0,02%	250.000,00	4.397,86	254.397,86
TOTALE	**100,00%**	**4.500.000,00**	**24.292.800,00**	**28.792.800,00**

*I parametri percentuali adottati sono calcolati sulla base della superficie rilevata da ISTAT nel 2012.

** Regioni con SAUO >25%.

ALLEGATO *VI*

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ PREVISTE NEI PROGRAMMI AMMISSIBILI, SULLE RISORSE ASSEGNATE, SULLA DISPONIBILITÀ AD UTILIZZARE EVENTUALI STANZIAMENTI AGGIUNTIVI.

a) Breve descrizione sulle attività del programma.

b) Informazioni in merito alle procedure adottate per la ripartizione del finanziamento comunitario.

c) Informazioni in merito alla demarcazione con i PSR.

d) Prospetti riepilogativi delle ripartizioni finanziarie.

e) Breve commento sulle valutazioni trasmesse.

f) Disponibilità ad utilizzare eventuali stanziamenti aggiuntivi ed eventualmente indicarne i riferimenti normativi.
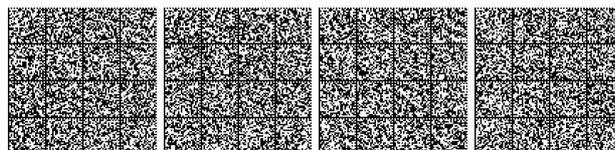
ALLEGATO *VII*

GRIGLIA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE

A) Qualità generale dei programmi.

1. Caratteristiche del contenuto:

contenuto di carattere tradizionale: punti 0;

contenuto di carattere innovativo: punti 3.

2. Dettaglio degli investimenti:

insufficiente: punti 0;

sufficiente: punti 1;

buono: punti 3;

ottimo: punti 5.

3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:

insufficiente: punti 0;

sufficiente: punti 1;

buono: punti 2;

ottimo: punti 3.

4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione degli investimenti e delle azioni:

insufficiente: punti 0;

sufficiente: punti 1;

buono: punti 3;

ottimo: punti 5.

B) Coerenza con gli obiettivi e le priorità nazionali.

1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano olivicolo nazionale:

insufficiente: punti 0;

sufficiente: punti 1;

buono: punti 2;

ottimo: punti 3.

2. Livello di trasparenza e informazione ai soci beneficiari e ai consumatori:

insufficiente: punti 0;

sufficiente: punti 1;

buono: punti 2;

ottimo: punti 3.

3. Coerenza con la programmazione regionale:

misura non integrata con i piani regionali: punti 0;

misura parzialmente integrata con i piani regionali: punti 1;

misura di sviluppo della strategia regionale: punti 2;

misura prioritaria nella programmazione regionale: punti 3.

C) Credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria.

1. La solidità finanziaria è rappresentata da un indice di rotazione del capitale investito, desunto dagli ultimi due bilanci aziendali e ottenuto dal valore della produzione totale/totale attivo:

indice di rotazione < 0,5: punti 2;

indice di rotazione compreso tra 0,5 e 1: punti 3;

indice di rotazione compreso tra 1 e 2: punti 4;

indice di rotazione oltre 2: punti 5.

2. Programmi presentati dalle OP: programmi integrati tra OP a livello regionale con dimensione finanziaria complessiva almeno pari € 1.000.000,00:

con una misura integrata tra due OP: punti 1;

con una misura integrata tra più di due OP: punti 2;

con oltre una misura integrata tra due o più OP: punti 3.

3. Programmi presentati dalle AOP negli ambiti b-c-d di competenza regionale:

programmi regionali realizzati attraverso una OP socia: punti 1;

programmi regionali realizzati attraverso due OP socie: punti 3;

programmi regionali realizzati attraverso oltre due OP socie: punti 6.

D) Estensione della zona regionale interessata dal programma di attività:

estensione provinciale: punti 0;

estensione interprovinciale: punti 0;

estensione regionale: punti 3;

estensione interregionale (inferiore a 8 regioni): punti 4;

estensione nazionale (uguale o superiore a 8 regioni): punti 5;

estensione sopranazionale: punti 6.

E) Varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate (dati censuari ISTAT):

area scarsamente olivicola: punti 1;

area mediamente olivicola: punti 2;

area prevalentemente olivicola: punti 3.

F) Ambiti di intervento interessati e partecipazione finanziaria degli operatori.

1. Numero dei settori di attività interessati:

programmi riguardanti 1 ambito: punti 1;

programmi riguardanti 2 ambiti: punti 2;

programmi riguardanti 3 ambiti: punti 3;

programmi riguardanti oltre 3 ambiti: punti 5.

2. Quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:

inferiore al 15%: punti 1;

dal 15% fino al 20%: punti 3;

superiore al 20%: punti 5.

G) Qualità indicatori di efficacia:

scarso: punti 0;

sufficiente: punti 1;

buona: punti 2;

ottima: punti 3.

H) Valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti, calcolati come % di speso nella programmazione precedente:

programmi non ultimati: punti -4;

minore di 85%: punti -2;

compreso tra 85% e 90%: punti 0;

compreso tra 90% e 95%: punti 2;

oltre 95%: punti 4.

I) Valore dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotte dai membri dell'organizzazione beneficiaria.

1. Organizzazioni di produttori:

rapporto tra: valore della produzione rappresentata dalla OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento*:

a) < 5%: punti 1;

b) tra 5% e 10%: punti 2;

c) > 10%: punti 3.

2. Associazioni di organizzazioni di produttori:

rapporto tra: valore della produzione rappresentata dall'insieme delle OP riconosciute aderenti alla AOP e valore della produzione nazionale*:

a) < 10%: punti 1;

b) tra 10% e 20%: punti 2;

c) > 20%: punti 3.

3. Organizzazioni interprofessionali:

valore della produzione trasformata o rappresentata dai soci dell'OI**:

a) > € 30.000.000,00: punti 3;

b) tra € 30.000.000,00 e € 10.000.000,00: punti 2;

c) < € 10.000.000,00: punti 1.

* Il valore della produzione deve essere calcolato moltiplicando la superficie olivicola totale dei soci con fascicolo aziendale per le rese medie di olio per ettaro (calcolate utilizzando i dati ISTAT riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili) e moltiplicando il risultato per il prezzo medio annuale delle stesse campagne (dati ISMEA).
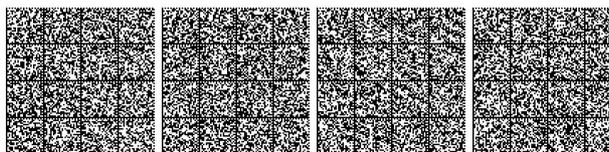
** Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi ISMEA delle campagne di riferimento.

L) Piano di controllo per la corretta gestione del programma, adottato dall'organizzazione beneficiaria e chiaramente descritto nel programma presentato:

a) nessuno schema: punti 0;

b) autocontrollo: punti 2;

c) controllo effettuato da società indipendente: punti 4;

d) controllo/autocontrollo certificato da un ente terzo ai sensi della norma ISO 9001/2015: punti 6.

ALLEGATO *VIII*

SCHEMA DI RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Relazione annuale.

a) Breve descrizione delle fasi del programma di sostegno realizzato o in corso.

b) Indicazione delle principali modifiche apportate al programma come previsto all'art. 10 del decreto.

c) Valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'art. 7, paragrafo 3, lettera *f)* del regolamento.

d) Evidenziare le eventuali criticità riscontrate.

Relazione finale.

a) Valutazione generale sul programma di sostegno.

b) Descrizione, sulla base degli indicatori di cui all'art. 7, paragrafo 3, lettera *f)* del regolamento, indicante in che misura gli obiettivi sono stati realizzati.

c) Spiegazione delle modifiche apportate al programma di sostegno evidenziando una comparazione tra la situazione ex-ante ed ex-post.

d) Evidenziare gli eventuali aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di sostegno.

18A00854

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Alambicco - società cooperativa sociale a r.l.», in Montiglio Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Alambicco - società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evinee che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 283.540,00, si riscontra una massa debitoria di € 360.466,00 ed un patrimonio netto negativo di € -130.918,00;

Considerato che in data 8 maggio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento -a tutti i soggetti interessati, che non hanno forrnulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Alambicco - società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Montiglio Monferrato (Asti) (codice fiscale n. 01404500058) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), e domiciliato in Torino, via Carlo Alberto n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00756

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi San Giuseppe - società cooperativa», in Castagnito e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Multiservizi San Giuseppe - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 146.635,00, si riscontra una massa debitoria di €. 284.140,00 ed un patrimonio netto negativo di €. - 176.179,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Multiservizi San Giuseppe - società cooperativa», con sede in Castagnito (CN) (codice fiscale 03363270046) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B-06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00762

DECRETO 16 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di consumo fra gli operai di Pratrivero S.r.l.», in Trivero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octicsdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa di consumo fra gli operai di Pratrivero S.r.l.», con sede in Trivero (BI), C.F. 00194630026, si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 22 maggio 1998;

Visto: il D.D. 27 giugno 2017, n. 26/LOS/2017 con il quale la dott.ssa Simona Tempia è stata nominata sostituto liquidatore della cooperativa «Cooperatica di consumo fra gli operai di Pratrivero S.r.l.»;

Vista la nota del 10 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Simona Tempia comunicava di rinunciare all'incarico;

Visto il D.D. 29 agosto 2017 n. 29/LOS/2017 con il quale la dott.ssa Cristina Bortoli è stata nominata liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo fra gli operai di Pratrivero S.r.l.» con sede in Trivero (BI), in sostituzione della dott.ssa Simona Tempia, rinunciataria;
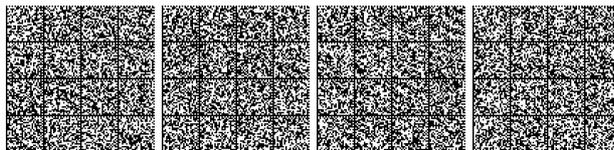
Vista la nota del 6 ottobre 2017 con la quale la dott.ssa Cristina Bortoli comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Franco Ianutolo Gros, nato a Biella (BI) il 3 giugno 1959, C.F. NTLFNC59H03A859F, con studio in via Galimberti n. 17, Biella (BI).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Ianutolo Gros, nato a Biella (BI) il 3 giugno 1959, C.F. NTLFNC59H03A859F, con studio in Biella (BI) in via Galimberti n. 17, e nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Cooperativa di consumo fra gli operai di Pratrivero S.r.l.» con sede in Trivero (BI) C.F. 00194630026, in sostituzione della dott.ssa Cristina Bortoli, rinunciataria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A00711

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Aziende agricole Fratelli Piscedda società cooperativa», in Capoterra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Uecoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aziende agricole Fratelli Piscedda società cooperativa» con sede in Capoterra (Cagliari), (codice fiscale 03129540922), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giuliana Bonaria Bo, nata a Sassari il 2 giugno 1967 (codice fiscale BOXGNB67H42I452L), domiciliato in Sassari, via Alivia n. 15.
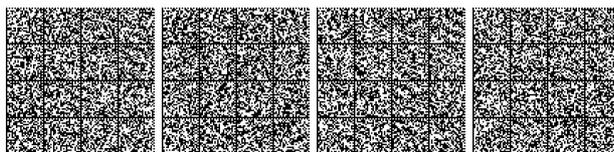
Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A00754

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Bar Pasticceria Giglio società cooperativa», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 2017, n. 15/SGC/2017, con il quale la cooperativa «Bar Pasticceria Giglio società cooperativa» è stata posta in gestione commissariale e il dott. Daniele Baroni ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Considerato quanto emerge dalla relazione del commissario governativo del 9 ottobre 2017, nella quale il commissario governativo ha evidenziato gravi irregolarità gestionali dell'ente, sia di natura amministrativa (con il Comune di Viareggio), sia di natura economica (con i proprietari dei fondi in cui viene esercitata l'attività e con i principali fornitori e professionisti che nel tempo hanno assistito l'ente), sia di natura tributaria, dalle quali emerge l'impossibilità per la cooperativa di raggiungere il proprio scopo mutualistico;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che dott. Daniele Baroni, essendo incaricato quale commissario governativo per la procedura di gestione commissariale, è a conoscenza delle problematiche della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Bar Pasticceria Giglio società cooperativa» con sede in Viareggio (LU) (codice fiscale 02287130468), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Baroni, nato a Lucca il 4 agosto 1964 (codice fiscale BRNDNL64M04E715W), ivi domiciliato, via Berlinghieri n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A00764

DECRETO 18 gennaio 2018.

Nomina del commissario straordinario della società «Artoni Group S.p.A.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;
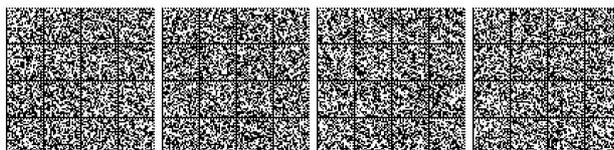
Visto il decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 21-29 giugno 2017, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Artoni Trasporti S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 2017 e 10 ottobre 2017 con i quali sono stati nominati rispettivamente il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della sopra citata procedura;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 19-29 dicembre 2017, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società Artoni Group S.p.a.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della Artoni Group S.p.a., ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Artoni Group S.p.a. è nominato commissario straordinario il dott. Franco Maurizio Lagro, nato a Torino il 28 gennaio 1958, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 10 ottobre 2017 citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Reggio Emilia;

alla Camera di commercio di Reggio Emilia ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Emilia Romagna;

al Comune di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00710

DECRETO 18 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Baby Junior's Club», in Abano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Baby Junior's Club»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.961,00, si riscontra una massa debitoria di € 16.988,00 ed un patrimonio netto negativo di € 13.953,00;

Considerato che in data 26 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Baby Junior's Club», con sede in Abano Terme (Padova), (codice fiscale n. 03939810283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Sarti, nato a Padova (Padova) il 16 ottobre 1974 (codice fiscale SRT SFN 74R16 G224Y), ed ivi domiciliato in via Longhin n. 23.
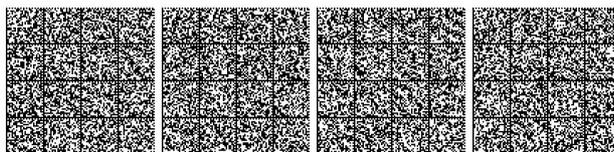
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00755

DECRETO 18 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Professional Consult società cooperativa», in Colonnella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Professional Consult società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.476,00 si riscontra una massa debitoria di € 183.323,00 ed un patrimonio netto negativo di € -142.882,00;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Professional Consult società cooperativa», con sede in Colonnella (TE) (codice fiscale n. 01770130670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuliano Boffi (c.f. BFFGLN51B08C781X), nato a Civitella del Tronto (TE) l'8 febbraio 1951, e domiciliato in Alba Adriatica (TE), viale della Vittoria n. 100.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00757

DECRETO 18 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Assistenza società cooperativa sociale», in Vacri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 giugno 2017 n. 15/2017 del Tribunale di Chieti con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetto Assistenza società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Assistenza società cooperativa sociale», con sede in Vacri (CH) (codice fiscale n. 01810830693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Petta (c.f. PTTNCL67E18L253O) nato a Torrebruna (CH) il 18 maggio 1967, e domiciliato in Vasto (CH), via Casetta n. 3/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00758

DECRETO 18 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Palladio Veneto Servizi - società cooperativa in liquidazione», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Palladio Veneto Servizi - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.027.183,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.232.219,00 ed un patrimonio netto negativo di € -208.185,00;

Considerato che in data 13 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi

assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Palladio Veneto Servizi - società cooperativa in liquidazione», con sede in Vicenza (VI) (codice fiscale n. 03776050241) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Cortese, nato a Bassano del Grappa (VI) il 12 gennaio 1962, (C.F. CRT NTN 62A12 A703U), ed ivi domiciliato in via Trieste 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00760

DECRETO 18 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «J.G.A.M. Service società cooperativa», in Lanciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convento nella legge 7 agosto 2012,n. 135;

Viste le risultante ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «J.G.A.M. Service società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 31.456,00 si riscontra una massa debitoria di €. 69.412,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -67.493,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sio internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La socétà cooperativa «.J.G.A.M. Service società cooperativa», con sede in Lanciano (CH) (codice fiscale 02150700694) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Petta (codice fiscale PTTNCL67E18L253O), nato Torrebruna (CH) il 18 maggio 1967, e domiciliato in Vasto (CH), via Casetta n. 3/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00761

DECRETO 18 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italiana Panificatori soc. coop.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Italiana Panificatori Soc. coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 444.607,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 643.895,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -234.814,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italiana Panificatori Soc. coop.», con sede in Firenze (codice fiscale 02240750972) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Ortenzi (codice fiscale RTNMRZ75E03G999F) nato a Prato il 3 maggio 1975, ivi domiciliato, via Fra Bartolomeo n. 175.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00763

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Organizzazione di produttori Ortofelice società cooperativa agricola», in Eboli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 maggio 2017 n. 56/2017 del Tribunale di Salerno con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Organizzazione di produttori Ortofelice società cooperativa agricola»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Organizzazione di produttori Ortofelice società cooperativa agricola», con sede in Eboli (SA) (codice fiscale n. 04281750655) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Simona Barberio, (C.F. BRB SMN 72C56 H501A) nata a Roma il 16 marzo 1972 e domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 111.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00759

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Papaja Benevento - società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Papaja Benevento - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.305,00, si riscontra una massa debitoria di € 49.326,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 9.523,00;

Considerato che in data 13 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Papaja Benevento - Società cooperativa», consede in Benevento (codice fiscale 01594550624) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Caruso, nato a Benevento l'11 agosto 1961 (codice fiscale CRSCRL61M11A783S) ed ivi domiciliato, via XXIV Maggio n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00765

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Servizi Tecnologici Avanzati S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in

data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Servizi Tecnologici Avanzati S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 14 giugno 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Servizi Tecnologici Avanzati S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Servizi Tecnologici Avanzati S.p.A.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Servizi Tecnologici Avanzati S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

18A00903

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Leucci Industriale S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi

Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Leucci Industriale S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Leucci Industriale S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Leucci Industriale S.p.A.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Leucci Industriale S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale*
del Tesoro
CANNATA

18A00904

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Filippo Fochi Energia s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Filippo Fochi Energia s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 6 giugno 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Filippo Fochi Energia s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Filippo Fochi Energia s.r.l.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Filippo Fochi Energia s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

18A00905
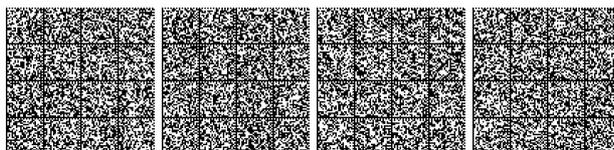
DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Filippo Fochi Petrolchimica s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Filippo Fochi Petrolchimica s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 8 giugno 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Filippo Fochi Petrolchimica s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Filippo Fochi Petrolchimica s.r.l.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Filippo Fochi Petrolchimica s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
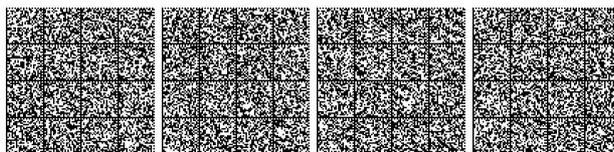
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

18A00906

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Filippo Fochi S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONE COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Filippo Fochi S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 14 giugno 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Filippo Fochi S.p.A., ai sensi dell'art. 118, comma 2, L.F. risultando pendenti giudizi e spese legali connesse per un ammontare complessivo di € 279.997,45, come da allegato 6 all'istanza che, unita al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

Preso atto che l'importo di cui al punto precedente verrà accantonato e gestito ai sensi dell'art. 117, comma 2, L.F.;

Visti gli articoli 117, comma 2, e 118, comma 2, L.F.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato e dell'art. 118, comma 2, L.F.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Filippo Fochi S.p.A.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Filippo Fochi S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00907

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «MAPI Società Costruzioni Metalmeccaniche S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura MAPI Società Costruzioni Metalmeccaniche S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria MAPI Società Costruzioni Metalmeccaniche S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, MAPI Società Costruzioni Metalmeccaniche S.p.A.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria MAPI Società Costruzioni Metalmeccaniche S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

18A00908

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Filippo Fochi Impianti Industriali s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider

in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Filippo Fochi Impianti Industriali s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 6 giugno e 13 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Filippo Fochi Impianti Industriali s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Filippo Fochi Impianti Industriali s.r.l.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Filippo Fochi Impianti Industriali s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale*
del Tesoro
CANNATA

18A00909

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Bononia Contractors s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONE COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu-

striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 lugllio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Bononia Contractors S.r.l.;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Bononia Contractors s.r.l., ai sensi dell'art. 118, comma 2, L.F. risultando pendente un giudizio e spese legali connesse per un ammontare complessivo di € 81.125,65, come da allegato 4 all'istanza che, unita al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

Preso atto che l'importo di cui al punto precedente verrà accantonato e gestito ai sensi dell'art. 117, comma 2, L.F.;

Visti gli articoli 117, comma 2, e 118, comma 2, L.F.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato e dell'art. 118, comma 2, L.F.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Bononia Contractors S.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Bononia Contractors S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

18A00910

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Bononia Group s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Bononia Group s.r.l.;

Vista la comunicazione in data 12 dicembre 2017 relativa al riparto supplementare effettuato ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Bononia Group s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Bononia Group s.r.l.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Bononia Group s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

18A00911
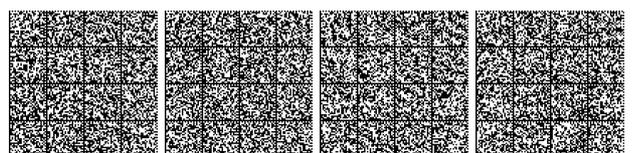
DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Cantieri Siderurgici s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del Gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Cantieri Siderurgici s.r.l.;

Vista la comunicazione in data 12 dicembre 2017 relativa al riparto supplementare effettuato ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Cantieri Siderurgici s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Cantieri Siderurgici s.r.l.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Cantieri Siderurgici s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

18A00912

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Consorzio Fochi per l'Energia s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONE COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Consorzio Fochi per l'Energia s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 14 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Consorzio Fochi per l'Energia s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;
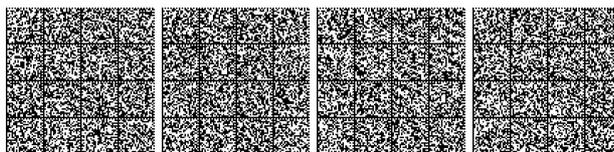
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Consorzio Fochi per l'Energia s.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Consorzio Fochi per l'Energia s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00913

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Costruzioni e Montaggi s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura costruzioni e montaggi s.r.l.;

Vista la comunicazione in data 23 gennaio 2017 relativa al riparto supplementare effettuato ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Costruzioni e Montaggi s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Costruzioni e Montaggi s.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Costruzioni e Montaggi s.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

18A00914

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio

1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 6 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina s.r.l..

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina s.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

18A00915

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Fochi Iniziative Industriali e Immobiliari s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agor-

dina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Environmental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 13 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari S.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00916

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Fochi S.E.T. - Safe Environmental Tecnology s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology s.r.l.;

Vista la comunicazione in data 31 maggio 2017 relativa al riparto supplementare effettuato ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology s.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

18A00917
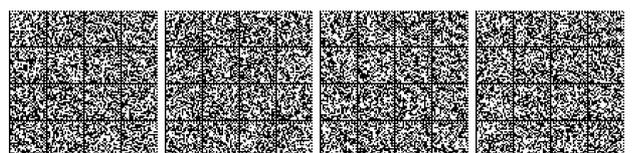
DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Fochi Sud s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Fochi Sud s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 6 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Fochi Sud s.r.l., ai sensi dell'art. 118, comma 2, L.F. risultando pendenti giudizi e spese legali connesse per un ammontare complessivo di € 529.368,02, come da allegato 6 all'istanza che, unita al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

Preso atto che l'importo di cui al punto precedente verrà accantonato e gestito ai sensi dell'art. 117, comma 2, L.F.;

Visti gli articoli 117, comma 2, e 118, comma 2, L.F.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato e dell'art. 118, comma 2, L.F.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Fochi Sud s.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Fochi Sud s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00918

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Macchi s.r.l.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 nivembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Macchi s.r.l.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 11 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Macchi s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura ivi incluso l'accantonamento di € 28.941,71 a fronte di spese giudiziali già liquidate a favore di un legale della procedura;

Preso atto che l'importo di cui al punto precedente verrà accantonato e gestito ai sensi dell'art. 117, comma 2, L.F.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Macchi s.r.l.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Macchi s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00919

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Mitem Sud S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Environmental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider

in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i signori dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i signori: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Mitem Sud S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 29 maggio 2017 e 14 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Mitem Sud S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Mitem Sud S.p.A.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Mitem Sud S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00920

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Simimpianti S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, in S.p.A. Simimpianti

data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. – Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura Simimpianti S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 13 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria Simimpianti S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, Simimpianti S.p.A.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Simimpianti S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00921

DECRETO 24 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «F.B.M. Hudson Italiana S.p.A.», Gruppo Fochi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, in S.p.A. Simimpianti data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della procedura F.B.M. Hudson Italiana S.p.A.;

Viste le comunicazioni in data 31 maggio 2017 e 12 dicembre 2017 relative ai riparti supplementari effettuati ad integrazione del riparto finale approvato e reso esecutivo in data 2 agosto 2016;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2017, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria F.B.M. Hudson Italiana S.p.A. essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura ivi incluso l'accantonamento di € 8.497,50 a fronte di spese giudiziali già liquidate a favore di un legal della procedura;

Preso atto che l'importo di cui al punto precedente verrà accantonato e gestito ai sensi dell'art. 117, comma 2, L.F.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi, F.B.M. Hudson Italiana S.p.A.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria F.B.M. Hudson Italiana S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

18A00922
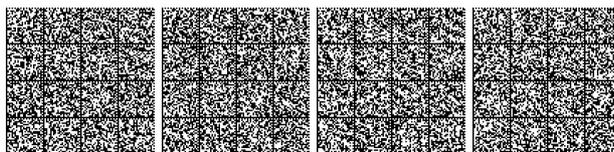
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2018.

Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da:

dott. Stefano Petitti, presidente;

dott. Biagio Virgilio, componente;

dott. Anna Criscuolo, componente;

dott. Alberto Giusti, componente;

dott. Enzo Vincenti, componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2017 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018;

Visto l'art. 14-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 recante le norme per l'elezione della Camera dei deputati;

Visto, per l'elezione del Senato della Repubblica, l'art. 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che richiama il citato art. 14-*bis*;

Esaminate le dichiarazioni di collegamento dei partiti o gruppi politici organizzati trasmesse a questo Ufficio centrale nazionale dal Ministero dell'interno, nonché gli elenchi delle liste ammesse inviati dagli Uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali regionali;

Constatata la regolarità delle dichiarazioni di collegamento di cui appresso;

Dichiara

la regolarità, per l'elezione della Camera dei deputati, del collegamento tra le liste aventi le seguenti denominazioni e contrassegni:

Contrassegno	Denominazione
LEGA SALVINI PREMIER	LEGA NORD
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	Movimento Politico FORZA ITALIA
NOI con l'ITALIA LIBERTAS UDC	NOI CON L'ITALIA – UDC
GIORGIA MELONI FRATELLI d'ITALIA	Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni

nonché la regolarità del collegamento tra le liste aventi le seguenti denominazioni e contrassegni:

	ITALIA EUROPA INSIEME
	SVP - PATT

	+EUROPA con EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO
	CIVICA POPOLARE LORENZIN
	PARTITO DEMOCRATICO

Dichiara

la regolarità, per l'elezione del Senato della Repubblica, del collegamento tra le liste aventi le seguenti denominazioni e contrassegni:

	LEGA NORD
	Movimento Politico FORZA ITALIA
	NOI CON L'ITALIA – UDC
	Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni

nonché la regolarità del collegamento tra le liste aventi le seguenti denominazioni e contrassegni:

	ITALIA EUROPA INSIEME
	SVP - PATT
	+EUROPA con EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO
	CIVICA POPOLARE LORENZIN
	PARTITO DEMOCRATICO

Dispone

la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2018

Il presidente
PETITTI

I componenti
VIRGILIO - CRISCUOLO - GIUSTI - VINCENTI

18A01040
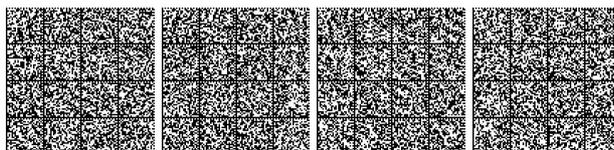
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 25 gennaio 2018.

Modifiche allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2012, e s.m.i. ed in particolare gli articoli 17 comma 2 lettera *f)* e 19 comma 2 lettera *a)*;

Visto il percorso federativo avviato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010, con la Scuola S. Anna e con la Scuola IUSS;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 3 aprile 2017 n. 31 «Linee di indirizzo sulla revisione dello statuto - prima parte di modifiche» assunta previo parere del Collegio accademico espresso in pari data;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 28 giugno 2017 n. 62 «Revisione statuto» assunta previo parere del Collegio accademico espresso in pari data, con cui sono state approvate le modifiche statutarie e con cui è stata data delega al Direttore ad apportare le correzioni materiali e di coordinamento che si rendessero necessarie;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio direttivo del 28 luglio 2017 n. 95 «Modifiche di statuto» assunta previo parere del Collegio accademico espresso in pari data, con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto della Scuola e con cui è stata data delega al Direttore ad apportare eventuali modifiche al testo statutario, compatibili con la struttura della riforma, nonché ad approvare, con proprio atto, la versione finale e consolidata delle modifiche statutarie, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio e dal Collegio, per l'invio al Ministero finalizzato al controllo preventivo previsto dalla legislazione vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 9 ottobre 2017 n. 124 «Modifiche di statuto» assunta previo parere del Collegio accademico espresso in pari data, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto della Scuola e con cui si è delegato il Direttore ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento, interno ed esterno, alle disposizioni statutarie, anche tenendo conto delle posizioni della Scuola S. Anna e della Scuola IUSS;

Considerato che in data 2 novembre 2017 (prot. 20355) è stato trasmesso al MIUR il testo del nuovo statuto per il previsto controllo ministeriale di cui alla legge n. 168/89;

Considerato, altresì, che il MIUR, con nota pervenuta in data 30 novembre 2017 (prot. 0022960) ha evidenziato alcuni rilievi su alcuni articoli modificati dello statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 12 dicembre 2017 n. 153 con cui sono state approvate le suddette modifiche allo statuto e con cui è stata data delega al Direttore ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento interno ed esterno delle disposizioni statutarie, anche tenendo conto delle posizioni della Scuola S. Anna e della Scuola IUSS;

Considerato che in data 21 dicembre 2017 (prot. 24530) è stato trasmesso al MIUR il testo del nuovo statuto, ulteriormente modificato, per il previsto controllo ministeriale di cui alla legge n. 168/89;

Considerato altresì che il MIUR, con nota pervenuta in data 19 gennaio 2018 (prot. 823), ha espresso il nulla osta alla pubblicazione del testo statutario nella *Gazzetta Ufficiale* a condizione che siano riformulate le disposizioni transitorie contenute nell'art. 55 comma 10 come segue «L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati (…) è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art. 1, comma 2 legge n. 240/2010.»;

Ritenuto, d'intesa con gli altri atenei federandi, di conformarsi al suddetto ultimo rilievo;

Decreta:

di approvare la modifica dell'art. 55 comma 10 dello statuto, al fine di recepire il rilievo ministeriale in premessa indicato;

di emanare le modifiche al testo dello Statuto della scuola, tutte inserite nel documento allegato *A)*.

Le modifiche statutarie emanate con il presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'albo ufficiale on line della scuola.

Pisa, 25 gennaio 2018

Il direttore: BARONE

ALLEGATO *A*

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore (nel seguito, Scuola), fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Ha proprio statuto e norme interne.

3. La Scuola si articola in quattro strutture accademiche: la Classe di lettere e filosofia, la Classe di scienze, il Dipartimento di Scienze politico-sociali e l'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi».

Le altre strutture, didattiche o scientifiche, che la Scuola può istituire, anche in collaborazione con altri atenei, sono indicate nel Titolo III del presente statuto.

4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura agli allievi e a tutta la comunità servizi e strutture adeguati.

5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

Art. 2.

Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni. Ulteriori ambiti possono essere stabiliti dal Senato accademico negli atti di programmazione pluriennale. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.

2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali.

3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 3.

Sede

1. La Scuola ha la sede legale a Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, e una sede a Firenze.

2. La Scuola può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Marchio

1. Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione «Scuola Normale Superiore». La Scuola può registrare altri marchi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 5.

Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:

a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa e/o di laurea magistrale dell'Università di Firenze; specifici accordi possono prevedere che gli allievi siano iscritti ad altre università;

b) corsi di perfezionamento (Ph.D.) di durata almeno triennale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a ciò abilitati.

2. La Scuola può inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:

a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari con uno o più degli atenei federati e corsi di laurea magistrale con altre Università italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.

3. La Scuola può conferire premi e borse di studio.

4. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità individuale, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

Art. 6.

Principi sull'ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico.

2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7.

Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.

2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.

3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

Art. 8.

Federazione, cooperazione internazionale e collaborazioni esterne

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, la Scuola è federata con la Scuola superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna (di seguito Scuola Sant'Anna) e con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia (di seguito Scuola IUSS), anch'essi aventi natura di istituti universitari a ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun ateneo.

2. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola può decidere di recedere dalla federazione di cui al comma precedente, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Direttore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne dà comunicazione al MIUR, agli altri atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attività in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi federati resta in carica come previsto dal presente statuto.

3. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità, l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

4. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
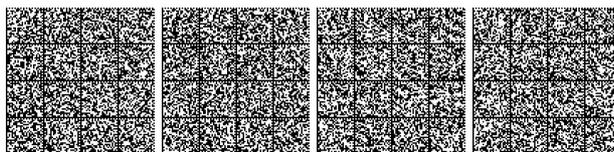
5. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.

6. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore.

7. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.

8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 240/2010 e del progetto federativo approvato con decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, nell'ambito della Federazione di cui al comma 1, la Scuola potrà attivare procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, a istanza degli interessati.

Art. 9.

Collaborazione con gli ex allievi e gli amici della Scuola

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e gli amici della Scuola e in particolare riconosce e collabora con le associazioni senza fini di lucro da essi costituite.

2. I rapporti tra la Scuola e i suoi ex allievi e tra la Scuola e l'Associazione amici della stessa sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalità, gli ambiti e i modi della collaborazione.

Art. 10.

Fondazione della Scuola

1. La Scuola può costituire, in conformità alla legislazione vigente, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali.

2. La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di Governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

Art. 11.

Premi e onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 12.

Attività culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.

2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 13.

Principi di amministrazione e di organizzazione. Programmazione

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Senato accademico.

3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di Governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti invece competono, in attuazione degli atti di programmazione degli organi della Scuola, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente.

4. La Scuola fonda la sua attività sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilità di ogni iniziativa.

Art. 14.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;

c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.

2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili di proprietà;

b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;

c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione;

d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art. 15.

Fonti normative interne

1. La Scuola può emanare regolamenti in conformità alla normativa vigente e al presente statuto.

2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:

a) dal Consiglio di amministrazione federato, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilità e agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto;

b) dal Senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonché a ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.

3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione federato e parti di competenza del Senato accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.

4. Gli Organi di Governo possono adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, atti amministrativi di indirizzo applicativo della normativa vigente, anche denominati manuali o disciplinari.

TITOLO II
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 16.

Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Consiglio di amministrazione federato;

c) il Senato accademico;
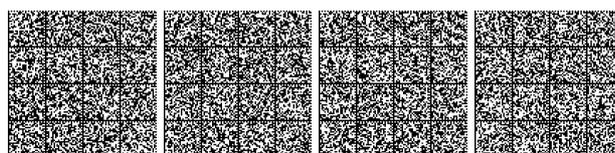
d) il Collegio dei revisori dei conti federato;

e) il Nucleo di valutazione federato;

f) il Segretario generale.

Art. 17.

Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. È responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università. In particolare, il Direttore:

a) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione federato e presiede il Senato accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;

b) assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione federato riguardanti la Scuola e del Senato accademico;

c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola;

d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali;

e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;

f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le altre fonti interne della Scuola;

g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

i) propone al Consiglio di amministrazione federato la nomina del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del Nucleo di valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenente ai ruoli degli atenei federati;

j) propone al Consiglio di amministrazione federato l'incarico di Segretario generale;

k) valuta, su proposta del Nucleo di valutazione federato le attività del Segretario generale;

l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il Senato accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;

m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonché quelle disciplinari previste dalla legge;

n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

o) propone al Senato accademico la nomina di un consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato previsto dall'art. 20, primo comma, lettera *d)* del presente statuto;

p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonché le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera;

q) nomina i componenti dei Collegi dottorali, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche di riferimento;

r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto e dalle altre fonti interne.

3. Il Direttore, sentito il parere del Senato accademico, nomina un vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il vice-direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; può essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.

4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il Direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico.

5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attività della Scuola, il Direttore può nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.

6. Per la trattazione di specifiche questioni il Direttore può invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

7. Il Direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato. Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola. Al Direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

Art. 18.

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle università e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.

2. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato;

c) dal personale tecnico e amministrativo;

d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.

Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:

il voto espresso collettivamente dai ricercatori sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;

il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;

il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere un peso non superiore all'unità.

3. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Senato accademico disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del Direttore da parte del Ministro le funzioni del Direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal vice-direttore.

5. Il Direttore è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.
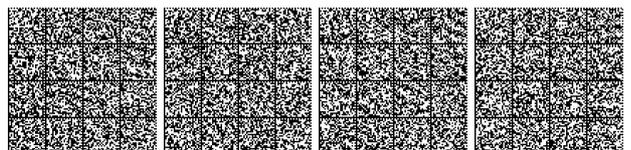
Art. 19.

Consiglio di amministrazione federato - funzioni

1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, è istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola.

2. Il Consiglio di amministrazione federato è l'organo collegiale di Governo della Scuola e degli altri atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - finanziaria delle attività di ciascun ateneo federato.

3. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:

a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e degli altri atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;

b) esprimere parere sulle modifiche di statuto;

c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;

d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul codice etico;

e) su proposta del Direttore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai ministeri competenti;

f) conferire l'incarico di Segretario generale, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;

g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico;

i) approvare le proposte del Direttore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico;

j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;

k) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentito il Segretario generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto;

l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;

m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;

n) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennità di carica;

o) deliberare, previo parere del Senato accademico, gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

p) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;

q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

s) determinare, sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico, l'indennità di carica di Direttore, vice-direttore, presidi, prorettori, coordinatore (qualora afferente alla Scuola) o vicecoordinatore (qualora afferente alla Scuola) di Dipartimento federato, Direttore di centro di ricerca e i gettoni di presenza dei componenti del Senato accademico non titolari di indennità di carica;

t) determinare e ripartire tra gli atenei federati i costi delle indennità di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonché dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari dell'indennità di carica;

u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.

Art. 20.

Consiglio di amministrazione federato

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri:

a) il Direttore della Scuola Normale;

b) il rettore della Scuola Sant'Anna;

c) il rettore della Scuola IUSS;

d) tre consiglieri esterni agli atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun ateneo federato, su proposta del rispettivo rettore/direttore, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli degli atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonché per i tre anni successivi al termine della stessa;

e) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

f) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

g) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto congiunto dei rettori/direttore degli atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera *d)* è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri, di cui al primo comma lettera *d)*, il Presidente del Consiglio di amministrazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, a esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal rettore/direttore più anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i direttori/Segretario generale degli atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'ateneo di appartenenza e per le attività di verbalizzazione.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai rettori/direttore degli atenei federati. Il Consiglio è convocato altresì su richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche comuni agli atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.
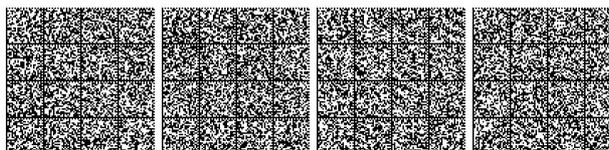
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente può invitare soggetti afferenti ad uno degli atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.

7. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 1 lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei rettori/direttore degli atenei federati.

Art. 21.

Senato accademico - funzioni

1. Il Senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio di amministrazione federato, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, spetta al Senato accademico:

a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di statuto;

b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e il codice etico;

c) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione federato;

d) fornire al Consiglio di amministrazione federato indicazioni per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di complessiva organizzazione e sui programmi;

e) emanare, su proposta del Direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola;

f) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica, della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con le risorse disponibili;

g) deliberare sulle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;

h) esercitare, su proposta del Direttore, le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi e decidere sulle violazioni del codice etico della Scuola;

i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;

j) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca previsti dal presente statuto e garantire il coordinamento tra di loro;

k) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali dei bandi di concorso;

l) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e proporre allo stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e società;

m) nominare i coordinatori dei Collegi dottorali, su proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento;

n) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;

o) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa;

p) designare, su proposta del Direttore, il consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato;

q) effettuare la nomina dei componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni per altre nomine;

r) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

s) proporre al Direttore la stipula di contratti per attività di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 240/2010;

t) esprimere parere sulla proposta del Direttore di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010;

u) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 240/2010;

v) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli Organi della Scuola;

w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata e i provvedimenti sulle persone dei professori e dei ricercatori, di cui al secondo comma, lettera *g)* del presente articolo, la composizione del Senato è ristretta:

a) ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;

b) ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;

c) ai soli professori e ricercatori, per la proposta di chiamata dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone.

4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere *s)* e *t)*, del presente articolo, la composizione del Senato è ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.

5. Il Senato accademico, su proposta del Direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Art. 22.

Senato accademico - composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il Direttore, che lo presiede;

b) il vice-direttore;

c) i presidi delle due Classi e il preside del Dipartimento di Scienze politico-sociali;

d) il preside dell'Istituto Carlo Azeglio Ciampi;

e) quattro rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno per ciascuna area disciplinare presente alla Scuola, non rappresentata dai professori di cui alla lettera *c)*;

f) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca;

g) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari;

h) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato;

i) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio. Per l'elezione del rappresentante dei ricercatori e assegnisti di ricerca questi ultimi possiedono solo l'elettorato attivo, con voto ponderato.

3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Senato accademico. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Senato accademico.

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il vice-direttore della Scuola assume la funzione di presidente.
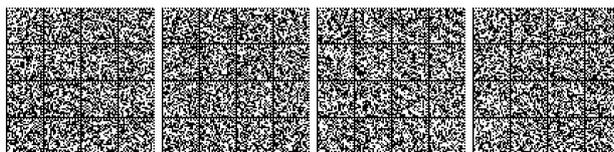
5. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Senato accademico è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti può essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo è costituito da un solo docente.

7. La convocazione del Senato avviene almeno due volte in un anno accademico.

8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Direttore.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato è l'organo collegiale della Scuola e degli altri atenei federati, che provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

il presidente, scelto d'intesa tra i rettori/direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei rettori/direttore degli atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera *p)* della legge n. 240/2010.

Art. 24.

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato è l'organo collegiale della Scuola e degli altri atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui:

a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;

b) tre designati, uno da ciascuno dei rettori/direttore degli atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli atenei federati; tra questi, i rettori/direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;

c) un allievo degli atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo è individuato con modalità previste dai regolamenti interni di ciascun ateneo federato.

3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei rettori/direttore degli atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lettera *c)* del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo *status* di allievo dell'ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettere *q)* e *r)* della legge n. 240/2010.

5. Il Nucleo opera in raccordo con gli Organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarità degli atenei federati; gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25.

Segretario generale

1. Al Segretario generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di Governo della Scuola.

2. Al Segretario generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza dei dirigenti.

3. In particolare, il Segretario generale:

a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal direttore e dagli altri organi di Governo;

b) adotta gli atti di attuazione degli indirizzi relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, approvati dal Consiglio di amministrazione federato, e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti e ai funzionari inquadrati nella categoria Elevate professionalità;

c) indirizza e verifica l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) presenta annualmente al Direttore una relazione sull'attività svolta dalle strutture amministrative, bibliotecarie e tecniche;

e) coadiuva il Direttore a elaborare la proposta dei documenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente;

f) propone il piano integrato, la relazione sulla performance ed è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

g) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione federato, del Senato accademico e della Conferenza di ateneo;

h) esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla vigente normativa in materia di dirigenti generali.

4. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta del Direttore e parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. Il Segretario generale può nominare un Segretario generale vicario, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

6. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

7. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del Consiglio di amministrazione federato, su proposta del Direttore e parere del Senato accademico, previa contestazione all'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

8. Al Segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del Direttore generale delle università.

Art. 26.

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di Direttore, di preside, di coordinatore e vicecoordinatore di Dipartimento federato, di componente del Senato accademico e di Coordinatore dei collegi dottorali è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
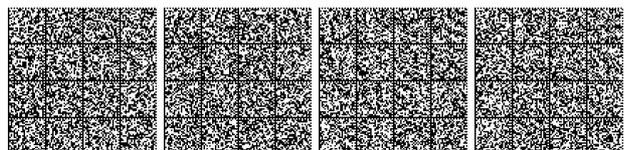
Art. 27.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico:

a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, né svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. La carica di preside è incompatibile con quella di Direttore, di vice-direttore, di coordinatore e vicecoordinatore di Dipartimento federato.

3. La carica di Direttore, di vice-direttore, di preside e di coordinatore e vicecoordinatore di Dipartimento federato è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Senato accademico.

4. A eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del Consiglio di amministrazione federato è incompatibile con il mandato di componente del Senato accademico.

5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilità è tenuto a effettuare tempestivamente l'opzione.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E RELATIVI ORGANI

Art. 28.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.

2. Le Classi sono sede dei corsi indicati nell'art. 5; il Dipartimento di Scienze politico-sociali è sede di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi ci cui all'art. 5 comma 2 lettere b)-e); l'Istituto Carlo Azeglio Ciampi è sede di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e di formazione post dottorale.

3. A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. Sono organi delle Classi e del Dipartimento di Scienze politico-sociali:

a) i presidi;

b) i Consigli.

Art. 29.

Presidi

1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di Governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.

2. Ciascun preside è eletto dal rispettivo Consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

3. I presidi sono nominati con decreto del Direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

4. Ciascun preside, sentito il parere del Consiglio della struttura accademica, nomina un vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicepreside è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del preside le relative funzioni sono esercitate dal vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.

6. Alla carica di preside si applica la disposizione di cui all'art. 26 del presente statuto.

7. Ai Presidi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato.

Art. 30.

Consigli delle strutture accademiche

1. I Consigli delle strutture accademiche sono composti da:

a) il preside;

b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica;

c) i professori aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010;

d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;

e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento. Nel Consiglio del Dipartimento di Scienze politico-sociali i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro.

Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera *d)* è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* è biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere *d)* ed *e)* è determinato nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, con arrotondamento all'unità inferiore; tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unità superiore alla metà.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.

3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle strutture accademiche. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera *b)*.

4. Il Consiglio della struttura accademica è convocato dal preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.

5. I Consigli delle strutture accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola, secondo le modalità definite da apposito regolamento e le deliberazioni del Senato accademico.

6. I Consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attività didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione.

7. Ai Consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'università diversa da quella di Pisa o di Firenze con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Università; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D.. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilità economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato.
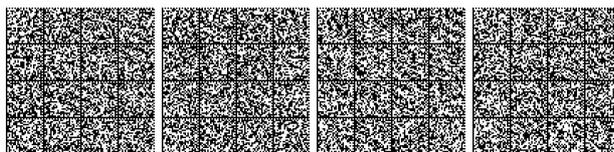
8. I Consigli delle strutture accademiche esprimono parere al Senato accademico su: chiamata dei professori e dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori e ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.

9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio delle strutture accademiche è ristretta ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli professori e ricercatori, per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.

10. I Consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e Centri di ricerca o loro Sezioni specializzate, la loro attività e la nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.

11. I Consigli delle strutture accademiche coordinano i Collegi dottorali e individuano i componenti delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.

12. Il Preside della struttura accademica ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche della Scuola.

Art. 31.

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascun Consiglio delle quattro strutture accademiche viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Tale commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

3. Ciascuna commissione è composta da professori designati dal Senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi già eletti in Consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola. In mancanza di rappresentanti degli allievi di una o più aree, l'Assemblea degli allievi individuerà gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate.

4. Ciascuna commissione è costituita con decreto del Direttore ed è presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.

5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

Art. 32.

Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi

1. L'Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi è una struttura accademica finalizzata a svolgere attività didattiche per corsi post laurea, di perfezionamento/dottorato, e post dottorali nonché attività di ricerca scientifica, anche mediante collaborazioni internazionali.

2. Sono Organi dell'Istituto:

a) il preside, per cui si applica l'art. 29 del presente statuto;

b) un Consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 30, per quanto compatibile.

3. Apposito regolamento, approvato dal Senato accademico con il parere del Consiglio di amministrazione federato, stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto. Fino alla elezione del preside, il Direttore nomina, su proposta del Senato accademico, un prorettore dell'Istituto.

4. L'Istituto è sottoposto a valutazione periodica quinquennale.

5. La Commissione paritetica è istituita solo dopo l'avvio dei corsi di cui all'art. 5.

Art. 33.

Dipartimenti federati

1. La Scuola può istituire, in collaborazione con altri atenei, altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.

2. L'istituzione dei Dipartimenti federati è disposta, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione federato che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina del Coordinatore e del vicecoordinatore, la composizione del Consiglio, l'afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto.

3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione federato degli atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del Senato accademico.

Art. 34.

Conferenza di ateneo e Assemblea generale

1. La Conferenza di ateneo è istituita per la discussione su questioni generali di carattere strategico.

2. Essa è costituita con decreto del Direttore e composta da:

a) il Direttore, che la convoca almeno due volte l'anno e la presiede;

b) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dai professori di prima e seconda fascia della Scuola;

c) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola;

d) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche;

e) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca;

f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e due rappresentanti degli allievi perfezionandi/dottorandi.

3. Nel regolamento elettorale saranno precisati l'elettorato attivo e passivo e le modalità di elezione, anche con sistemi telematici.

4. L'Assemblea generale è composta da tutto il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenziale, dagli allievi e dagli assegnisti di ricerca. Essa è convocata dal Direttore almeno una volta l'anno in occasione dell'apertura dell'anno accademico. Durante la riunione il Direttore espone le attività svolte e le idee di sviluppo.

Art. 35.

Centri di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione federato delibera, su proposta del Senato accademico, la costituzione di Centri di ricerca, anche in collaborazione con gli altri atenei federati. I Centri hanno le finalità di:

a) svolgere attività di ricerca, istituzionale e conto terzi, e di trasferimento tecnologico;

b) svolgere attività di supporto alla didattica o collegate alla terza missione universitaria;

c) fornire supporto tecnologico e/o strumentale alle attività di cui ai punti precedenti.

2. I Centri possono organizzare le attività in sezioni specializzate.

3. Ai Centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010. La struttura, gli organi e il funzionamento dei Centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione federato.
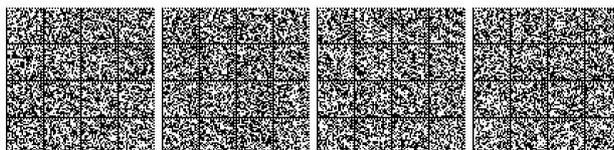
TITOLO IV
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 36.

Anno accademico

1. L'anno accademico della Scuola ha inizio il primo di novembre, fatte salve eventuali diverse decorrenze a fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali. Il 18 ottobre di ogni anno si celebra l'anniversario della fondazione della Scuola.

Art. 37.

Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a)*, del presente statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.

2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonché periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.

3. Il regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 38.

Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'art. 5, primo comma, lettera *b)*, del presente statuto preparano all'attività di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.

2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonché ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.

3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attività di ricerca presso la Scuola, nonché periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.

4. Il regolamento dei corsi di perfezionamento, approvato dal Senato accademico, disciplina le modalità del concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione.

Art. 39.

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *a)*, del presente statuto, istituiti con uno o più degli atenei federati e/o in convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.

2. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 40.

Corsi di alta formazione

1. La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.

3. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.

4. La Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 41.

Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 42.

Titoli

1. La Scuola rilascia:

a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;

b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici, conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame di licenza, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento didattico;

c) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 38 del presente statuto e superato il relativo esame finale secondo le modalità stabilite dal regolamento dei corsi di perfezionamento.

2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 39, 40 e 41, rilascia:

a) la laurea di secondo livello, congiuntamente agli atenei federati e/o ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 39;

b) il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale;

c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;

d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.

Art. 43.

Ph.D. honoris causa

1. La Scuola può conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa è assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
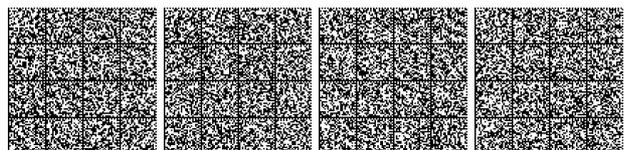
TITOLO V
ALLIEVI

Art. 44.

Ammissione ai corsi della Scuola

1. Il Senato accademico, sentiti i Consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.

2. I requisiti e le modalità di partecipazione, i limiti di età e le prove dei concorsi nonchè i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola, approvati dal Senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.

4. Il Direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 45.

Obblighi degli allievi

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, è approvato annualmente dal Consiglio della struttura accademica.

2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dal Senato accademico.

3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti e aver ottenuto la laurea presso l'Università di riferimento.

4. Gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformità alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.

5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneità nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allievo.

6. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorità disciplinare.

Art. 46.

Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.

2. Gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.

3. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro *status* e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.

4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di riferimento e/o alla Regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università statali e dalle Regioni. È fatta salva l'applicazione di speciali discipline previste dalle normative internazionali.

5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico degli allievi.

6. Conformemente all'art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e smi, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.

7. La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 47.

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'Assemblea contribuisce alla nomina dei componenti delle commissioni paritetiche.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48.

Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 13 e alla legislazione vigente.

2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse necessari al perseguimento dei fini istituzionali.

3. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 49.

Dirigenti

1. I dirigenti svolgono le funzioni previste dalla legge e attuano, per la parte di rispettiva competenza, secondo le fonti interne e gli indirizzi del Segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi esercitano le prerogative stabilite dalla legislazione vigente organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del Segretario generale, previa contestazione agli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il Consiglio di amministrazione federato, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 50.

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI, COMUNI, FINALI, TRANSITORIE

Art. 51.

Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il Collegio di disciplina è presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola ed è composto da quattro professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. La nomina dei componenti il Collegio di disciplina è effettuata dal Senato accademico su proposta del Direttore; i suoi componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. È designato anche un componente supplente per il presidente e per ognuna delle suddette categorie di docenti.

Art. 52.

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà intellettuale.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta del Direttore.

3. Il Senato accademico può disporre l'archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:

a) richiamo riservato;

b) richiamo pubblico;

c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;

d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilità di pubblicare su riviste o collane della Scuola;

e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

Art. 53.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato è designato dal Senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Esso affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono definite con apposito regolamento interno approvato dal Comitato ed emanato dal Direttore.

5. I Presidenti dei Comitati unici di garanzia degli atenei federati possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 54.

Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.

2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.

3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'art. 1, quarto comma, e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio di amministrazione federato. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.

4. Ai fini del presente statuto per «area disciplinare» si fa riferimento alle aree elaborate dal CUN. Per la costituzione degli organi della Scuola sono rilevanti esclusivamente le aree disciplinari alle quali appartengano almeno due professori che siano nei ruoli della Scuola da almeno tre anni consecutivi.

5. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto, le competenze che i regolamenti o gli atti convenzionali approvati prima di tale data attribuivano al Consiglio direttivo sono svolte dal Consiglio di amministrazione federato solo se rientranti nelle sue competenze come stabilite dal nuovo testo degli articoli 15 e 19. Negli altri casi ogni competenza prima attribuita al Consiglio direttivo passa al Senato accademico.

Art. 55.

Disposizioni transitorie

1. La durata del mandato del Direttore della Scuola in carica al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione può essere estesa fino a sei anni complessivi e dunque terminare con la fine dell'anno accademico 2021/2022. L'estensione è decisa dal corpo elettorale mediante un'apposita votazione di conferma del Direttore in carica, da tenersi nel mese di aprile del quarto anno di mandato. A tal fine si applicano le disposizioni dell'art. 18, commi 1, 2 e 5 e, per quanto compatibili, quelle del Regolamento per l'elezione del Direttore, salvo quanto previsto sulle candidature. La votazione è unica e per la conferma è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se la votazione non determina la conferma, il mandato del Direttore in carica termina alla fine dell'anno accademico in corso. Il Decano dichiara la conferma oppure avvia la procedura di elezione del nuovo Direttore, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 5 e trasmette gli atti al Ministro competente.

2. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato è composto da:

a) i tre rettori/direttore *pro tempore* degli atenei federati;

b) i tre consiglieri esterni, che gli atenei federati provvederanno a designare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione della Scuola S'Anna e della Scuola IUSS, che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS;

d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola nel Consiglio direttivo scelto dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, i rappresentanti degli allievi negli organi collegiali esistenti al momento di entrata in vigore delle presenti modifiche di statuto restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti degli allievi da avviarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie si approvano le modifiche del regolamento elettorale e si avviano le procedure di costituzione del Senato accademico. Fino alla data di tale costituzione, resta in carica il Collegio accademico, secondo la composizione in essere al momento di entrata in vigore della presente disposizione, salve le cessazioni.

5. Il Collegio dei revisori dei conti federato e il Nucleo di valutazione federato sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 4 della legge n. 240/2010. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti e del nuovo Nucleo di valutazione, restano in carica i preesistenti organi.

6. Entro novanta giorni dalla costituzione del Senato accademico nella nuova composizione si procede al rinnovo del Collegio di disciplina. Fino a tale rinnovo resta in carica il Collegio come composto al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, salve le sostituzioni necessarie per scadenza o rinuncia.

7. I due componenti aggiuntivi del Comitato unico di garanzia (rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi) saranno individuati mediante procedure elettorali telematiche da indirsi entro novanta giorni dalla modifica del regolamento elettorale ad opera del nuovo Senato accademico.

8. I mandati degli organi monocratici e dei componenti degli organi collegiali, diversi da quelli indicati nell'art. 16 comma 1 lettera b)-e) in essere alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie terminano alla data di loro naturale scadenza o il 31 ottobre 2018, se la scadenza sia successiva al 31 ottobre 2018.

9. I Laboratori e i Centri di ricerca e i rispettivi organi esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche di statuto proseguono la loro attività fino alla data di rispettiva scadenza, entro la quale saranno riorganizzati e trasformati secondo quanto previsto dall'art. 35. I Centri di supporto esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche di statuto proseguono la loro attività fino alla trasformazione in Centri di ricerca o in altra struttura, secondo quanto previsto dal presente statuto.

10. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli atenei federati, previsti dall'art. 5 comma 2 lettera *a)*, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 42 comma 2 lettera *a)*, è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 240/2010.

11. Il Senato accademico potrà definire con propria deliberazione ogni altro aspetto di diritto transitorio; fino alla costituzione del Senato accademico, sarà deciso dal Consiglio direttivo sentito, se necessario, il Collegio accademico.

Art. 56.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.

2. Con l'entrata in vigore delle modifiche di statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

18A00742

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 2018.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2016 - 2018 e le disposizioni di cui all'art. 2 «Obiettivi del sistema universitario» ed in particolare l'obiettivo B_A_3 dell'Allegato 1 al citato decreto ministeriale, secondo cui la Scuola Normale Superiore (SNS) ha proposto, in partenariato con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSUP) e l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), un progetto di federazione tra le tre Scuole Superiori che comporta, tra l'altro, l'istituzione di un unico Consiglio di amministrazione e l'unificazione di attività di formazione sia di tipo *undergraduate* (allievi ordinari) che *graduate* (allievi PhD), ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa degli Atenei federati;

Visto il «Programma Triennale 2016-2018» della Scuola Superiore Sant'Anna inviato dal Rettore al MIUR, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, nel quale la Scuola, unitamente alla Scuola Normale Superiore (SNS) e all'Istituto Universitario di Studi Superiore di Pavia (IUSS), ha previsto una sezione *ad hoc* all'azione federativa e si è impegnata a dare avvio al processo di revisione statutaria congiunto;

Visto il decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017 con il quale, all'esito della valutazione degli atti programmatori delle università italiane formulati per il triennio 2016 -2018, è stata data approvazione ministeriale al Programma presentato da SNS-SSSUP-IUSS, e conseguentemente il MIUR ha concesso parte delle risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa a valere sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO);

Preso atto che in un'ottica funzionale al progetto di federazione trilaterale, il percorso di revisione interna, curato dall'Ufficio legale di SSSUP, è giunto alla fase conclusiva e che gli Organi di competenza, per ciascuna Istituzione, hanno provveduto ad approvare le revisioni dei rispettivi Statuti con deliberazioni specifiche che prevedono un articolato comune riferito all'istituzione degli organi: Consiglio di amministrazione federato, Nucleo di valutazione federato e Collegio dei Revisori federato;

Visti agli atti della Scuola le delibere n. 159 e n. 187 rispettivamente del 27 settembre e del 13 ottobre 2017 assunte dal Consiglio di amministrazione e la delibera n. 167 del 10 ottobre 2017 assunta dal Senato accademico, con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola con riferimento agli articoli 3, 16, 17, 20, 21, 21-*bis*, 22, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 45, 54 e 57;

Vista la Nota del 2 novembre 2017 con la quale i Rettori di SSSUP e IUSS ed il Direttore SNS hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR le modifiche statutarie, unitamente alle delibere adottate, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dai citati decreti ministeriali n. 635 e 827 e sui rispettivi Statuti ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tenuto conto che il MIUR, nei termini di legge, ha esercitato il controllo di legittimità e di merito sulle disposizioni statutarie dei tre Atenei federati ed in particolare ha provveduto a formulare le proprie osservazioni, confidando nel recepimento di quanto contenuto nella Nota del 30 novembre 2017 inviata al Rettore della Scuola;

Tenuto conto altresì di quanto comunicato dal MIUR al Rettore di IUSS e al Direttore di SNS con Note specifiche;

Constatato che i tre Atenei hanno svolto un esame congiunto delle osservazioni ministeriali relative a:

possibilità di istituire dei corsi di laurea magistrale con gli atenei federati (art. 3, comma 1, lettera *d)* e art. 39, comma 1 e art. 43, comma 3);

Collegio dei revisori dei conti e al Nucleo di Valutazione federati (articoli 23 e 24);

mandato biennale componente studentesca (art. 24, comma 4 e art. 57, comma 1, lettera *e)*;

ed hanno deciso di recepire gran parte delle stesse, ad eccezione della previsione relativa ai criteri di costituzione ed organizzazione dei Dipartimenti federati, di cui all'art. 26, comma 2;

Viste altresì le delibere n. 238 e n. 241 rispettivamente del 5 dicembre e del 19 dicembre 2017 assunte dal Consiglio di amministrazione e la delibera n. 235 del 15 dicembre 2017 assunta dal Senato accademico, con le quali è stata data definitiva approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola, ai sensi e per effetti dell'art. 55 dello Statuto vigente;

Preso atto della seconda Nota, datata 22 dicembre 2017, trasmessa congiuntamente dai Rettori di SSSUP e IUSS e dal Direttore SNS alla Direzione generale del MIUR con la quale è stato dettagliatamente comunicato il recepimento delle osservazioni ministeriali nei testi statutari, allegando al dossier le deliberazioni dei rispettivi Organi di governo;

Riscontrata la Nota del 19 gennaio 2018 con la quale, il Direttore generale del MIUR ha comunicato ai Rettori di SSSUP e IUSS e al Direttore SNS di aver preso atto con favore delle ultime modifiche apportate agli articolati ed ha espresso il nulla osta alla pubblicazione dei tre testi statutari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, condizionato alla seguente riformulazione dell'art. 57, comma 2 «Norme finali e Disposizioni transitorie»: «L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati (...) è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 240/2010»;

Vista la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3;

Visto lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2015;

Considerata l'opportunità di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie al fine di rendere possibile l'istituzione di Consiglio di amministrazione federato, Nucleo di valutazione federato e Collegio dei revisori federato, quali organi comuni ai tre Atenei;

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto vigente, all'emanazione in via definitiva della modifiche apportate allo Statuto, come precedentemente indicato;

Sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico che hanno approvato la riformulazione della disposizione transitoria di cui all'art. 57, comma 2, come da indicazione ministeriale;

Tenuto conto altresì degli interventi di coordinamento e revisione formale apportati dall'Ufficio legale della Scuola al testo statutario nella versione definitiva ai fini dell'emanazione di cui al presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 3, 16, 17, 20, 21, 21-*bis*, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 46, 54 e 57 dello Statuto della Scuola, emanato con decreto rettorale n. 94 del 9 marzo 2015, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le deliberazioni e le specifiche indicate in premessa. Sulla base di tali determinazioni risulta soppresso l'art. 22 e sono introdotte due nuove disposizioni rubricate come di seguito: «Facoltà di recesso dalla federazione» e «Diploma di "*Philosophiæ Doctor honoris causa*"».

Gli articoli emendati, a seguito di coordinamento formale, riportano la seguente numerazione 3, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 44, 46, 47, 55, 56 e 57.

Art. 2.

Testo vigente

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nel testo completo dello Statuto riprodotto nell'allegato «A», che viene allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello Statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello Statuto, allegato «A», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto viene altresì pubblicato sull'Albo ufficiale on-line della Scuola.

Pisa, 25 gennaio 2018

Il rettore: PERATA
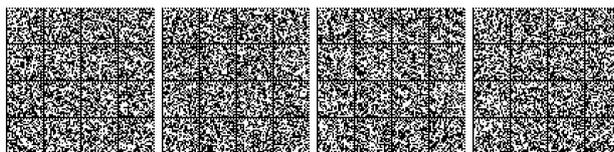
ALLEGATO *A*

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

(Testo completo)

Emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011; integrato e modificato con decreto rettorale n. 94 del 9 marzo 2015; integrato e modificato con decreto rettorale n. 48 del 25 gennaio 2018; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. XX del XX.XX. 2018.

PREAMBOLO

La Scuola, le cui origini, nel contesto della realtà universitaria pisana, si radicano nel Collegio medico giuridico già annesso alla Scuola Normale Superiore e nel Collegio «Antonio Pacinotti», è stata formalmente istituita con la legge 14 febbraio 1987 n. 41 che ha sancito l'unificazione tra la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967 n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908 n. LXXVIII.

N. B.: nel presente Statuto per brevità è usato solamente il maschile, resta inteso che viene utilizzata la forma breve per indicare entrambi i generi gli/le allievi/e, i/le docenti etc.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

Natura, fini e sede della Scuola

1. La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. A tal fine essa opera nei seguenti ambiti:

a) la formazione integrativa a livello universitario;

b) la formazione alla ricerca;

c) la formazione universitaria in corsi universitari di alta qualificazione scientifica;

d) la formazione continua;

e) l'attività di ricerca;

f) la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno.

3. In questi ambiti si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarietà, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gesti orali.

4. La Scuola, dotata di personalità giuridica, adotta il presente Statuto in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

5. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.

6. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti, ricercatori, assegnisti e personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalità di partecipazione ai processi decisionali secondo quanto previsto dal presente Statuto.

7. La Scuola ha la sede legale in Pisa e può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata «Scuola Superiore Sant'Anna».

8. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del Conservatorio Sant'Anna. Può istituire o partecipare a Centri e Poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola può destinare personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.

Art. 2.

Natura collegiale della Scuola

1. La Scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione, ai più alti livelli, di giovani studiosi nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

2. La Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

3. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.

4. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo il suddetto regolamento che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonché l'accesso alle strutture di servizio. Il Senato accademico stabilisce annualmente il contributo didattico per gli allievi ordinari nonché contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola, compatibilmente con le risorse previste dal bilancio annuale e pluriennale.

Art. 3.

Corsi e titoli rilasciati

1. La Scuola attiva:

a) corsi integrativi per gli allievi ordinari di I livello, iscritti ai corsi di laurea anche a ciclo unico, dell'Università di Pisa, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;

b) corsi integrativi per gli allievi ordinari di II livello, iscritti ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Pisa, degli Atenei federati o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;

c) corsi di perfezionamento di durata triennale (Philosophiae Doctor), equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41;

la Scuola può inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:

d) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari con uno o più degli Atenei federati e corsi di laurea magistrale con altre Università italiane e straniere, tramite la stipula di apposite convenzioni;

e) corsi di dottorato di ricerca (PhD), anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;

f) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;

g) altri corsi di alta formazione, di formazione continua e percorsi formativi del tipo «*Graduate Program*», nei quali è definito un percorso complessivo di laurea magistrale, o master, e perfezionamento (PhD) o dottorato, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

2. Su autorizzazione del Senato accademico può essere prevista la frequenza di allievi in corsi di laurea o laurea magistrale in Università diverse dall'Università di Pisa.

3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo e da specifici regolamenti.

4. La Scuola può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.

5. La Scuola rilascia, in lingua italiana e in lingua inglese, i seguenti titoli:

a) Licenza;

b) Licenza Magistrale;

c) Laurea Magistrale congiunta con uno o più degli Atenei federati;

d) Laurea Magistrale congiunta con Università italiane e straniere;
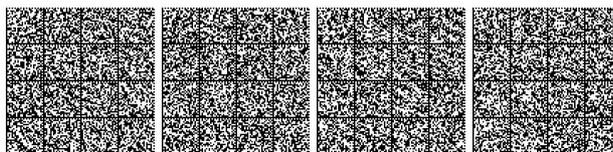
e) Perfezionamento di durata triennale (PhD);

f) Dottorato di Ricerca (PhD);

g) Master universitario di primo e secondo livello;

h) Attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 4.

Ammissione

1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

2. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 5.

Ricerca scientifica

1. La Scuola promuove l'attività di ricerca contribuendo a fornire i necessari strumenti materiali, anche attivando la collaborazione con Organismi di Ricerca ed altri Atenei nazionali ed internazionali.

2. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica la Scuola può conferire borse di studio ed assegni di ricerca.

Art. 6.

Internazionalizzazione

1. La Scuola promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

2. A tal fine la Scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitari a che possono prevedere l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

Art. 7.

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.

3. Il personale della Scuola potrà essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilità.

Art. 8.

Promozione di imprese spin-off *e* start up

1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di spin-off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.

2. La Scuola considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la società, con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.

Art. 9.

Gestione della proprietà intellettuale

1. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprietà intellettuale per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprietà intellettuale con finalità di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende partner e specialmente con aziende spin-off originate dalla Scuola stessa in conformità alla normativa vigente.

Art. 10.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

Art. 11.

Collaborazione con l'Associazione Allievi e con l'Associazione ex Allievi

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex Allievi e riconosce e sostiene l'Associazione ex Allievi che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi, tra questi e la Scuola e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola.

2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'Associazione Allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'Associazione ex Allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.

3. La Scuola può stipulare con l'Associazione Allievi e con l'Associazione ex Allievi convenzioni che disciplinino i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

Art. 12.

Principi di amministrazione ed organizzazione

1. Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilità delle informazioni, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.

3. La Scuola valorizza il principio di pari opportunità, promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi di ateneo, di occupazione e di impiego.

4. La Scuola adotta un Codice etico della comunità universitaria. Le sanzioni previste per la violazione del Codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero nel richiamo pubblico. Qualora una condotta integri oltre che una violazione del Codice etico anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

Art. 13.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di assegni di ricerca, di posizioni di professore e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;

c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

2. Per le sue attività istituzionali la Scuola utilizza e mantiene:

a) i beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprietà;

b) le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

TITOLO II

Fonti normative e strumenti di programmazione

Art. 14.

Fonti interne

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.

2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento (PhD), di dottorato di ricerca (PhD) e dei servizi didattici integrativi.

4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.

5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono comunque modificare i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.

7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.

8. I manuali e i disciplinari sono approvati secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 15.

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento generale è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.

2. I regolamenti della Scuola, compresi quelli predisposti dagli Istituti, sono approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.

3. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.

4. I regolamenti di cui all'art. 14 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Essi sono altresì pubblicati nell'Albo on-line della Scuola.

Art. 16.

Strumenti di programmazione

1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.

2. In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola fonda la sua gestione su un programma triennale ai sensi della legislazione vigente.

3. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.

4. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli delle Classi accademiche, la Consulta del personale tecnico-amministrativo, gli Istituti e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.

5. Il programma triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, i Consigli delle Classi accademiche e gli Istituti.

6. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.

7. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e degli Istituti, può proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del programma triennale e al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

TITOLO III

Organi della Scuola

Art. 17.

Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

a) il Rettore;

b) il Senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione federato;

d) il Collegio dei revisori dei conti federato;

e) il Nucleo di valutazione federato;

f) il Direttore generale.

Art. 18.

Attribuzioni degli organi

1. La Scuola opera come un sistema integrato in tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.

2. La Scuola ripartisce le competenze tra gli organi prevedendo l'attribuzione delle attività di gestione della didattica e della ricerca e la programmazione strategica al Senato accademico e delle attività di programmazione triennale, di controllo e di verifica dei risultati al Consiglio di amministrazione.

3. La rappresentanza legale della Scuola compete al Rettore.

Art. 19.

Rettore

1. Il Direttore, a cui sono attribuite le funzioni di Rettore ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 41, assume la qualifica di Rettore ed è eletto a scrutinio segreto fra i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre Università italiane.

2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta ai professori ordinari e associati e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al diciotto per cento del complesso dell'elettorato attivo: *a)* ricercatori; assegnisti di ricerca; personale tecnico-amministrativo; e un peso pari al ventidue per cento *b)* allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca, allievi ordinari di I e II livello. Qualora risulti eletto un professore di altro ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico dei professori della Scuola.
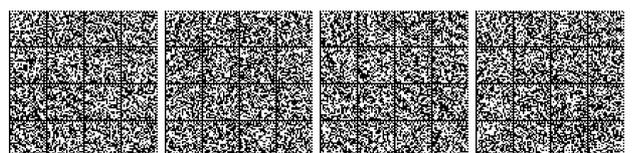
3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

4. Il Rettore ha la rappresentanza legale della Scuola, convoca il Senato accademico, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di amministrazione. Stipula convenzioni ed accordi in materia didattica, scientifica e culturale.

5. Al Rettore competono:

a) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) la proposta del Piano di orientamento strategico e del documento di programmazione triennale, di cui all'art. 16 del presente Statuto, nonché la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

d) la proposta di nomina del Direttore generale, di cui all'art. 25;

e) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, ricercatori e degli allievi e l'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;

f) l'adozione di provvedimenti di urgenza di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi nella seduta immediatamente successiva;

g) l'emanazione dei provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli atti amministrativi, nonché l'adempimento di ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Il Rettore può inoltre nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori ordinari o associati e tra i ricercatori, di durata al massimo pari a quella del proprio mandato. Le deleghe sono revocabili.

Art. 20.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica e della ricerca della Scuola. Ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell'Istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni che il presente Statuto affida al Consiglio di amministrazione, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti.

2. Il Senato accademico nel predisporre il Piano di orientamento strategico, di cui all'art. 16, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca.

3. Il Senato accademico inoltre:

a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle Classi accademiche, degli Istituti e dell'International Advisory Board e delle relative attività;

b) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca (PhD), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua;

c) verifica annualmente che le sedi e le strutture residenziali, didattiche e scientifiche della Scuola siano adeguate alle esigenze manifestate dai Direttori di Istituto, dalle Assemblee degli allievi e degli assegnisti;

d) approva e modifica il Codice etico, i regolamenti di cui all'art. 14, il regolamento per le procedure di reclutamento nonché i regolamenti degli Istituti e delle altre strutture didattiche;

e) esprime parere sul programma triennale e sul bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di amministrazione;

f) delibera sul programma edilizio della Scuola in attuazione del programma triennale;

g) può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

h) stabilisce annualmente il contributo didattico ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola.

4. Il Senato, nella sua composizione allargata a tutti i professori ordinari per le chiamate dei professori ordinari, a tutti i professori ordinari e associati per le chiamate dei professori associati; infine con la partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe per le chiamate dei ricercatori, propone al Consiglio di amministrazione per la delibera di competenza la chiamata dei docenti e dei ricercatori individuati secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure di reclutamento del personale.

5. Il Senato accademico è composto da 11 membri:

a) il Rettore;

b) due Presidi dei Consigli delle Classi accademiche;

c) due Direttori di Istituto, eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, uno afferente alla Classe di Scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe di Scienze sociali;

d) due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati;

e) un ricercatore eletto dai ricercatori e dagli assegnisti di ricerca ed un tecnico-amministrativo eletto dal personale tecnico-amministrativo;

f) due allievi, uno eletto dagli allievi ordinari e l'altro dagli allievi dei corsi PhD;

ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

6. In caso di parità di voti prevale il voto del Rettore.

7. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. È presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario del Senato sono svolte dal Direttore generale.

8. In deroga a quanto sopra previsto la durata in carica dei rappresentanti degli allievi ordinari e allievi dei corsi PhD nel Senato accademico è di due anni.

9. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

10. Alle sedute partecipa il Prorettore vicario, se diverso dalle persone già componenti il Senato accademico, senza diritto di voto.

11. I Senatori che non partecipano ad almeno metà delle sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione federato

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 e del decreto ministeriale 12 maggio 2017, n. 264, la Scuola Superiore di Studi Universitari di Studi e di Perfezionamento Sant'Anna è federata con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia, di seguito Scuola IUSS, e con la Scuola Normale Superiore, di seguito Scuola Normale, anch'essi aventi natura di Istituti universitari ad ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun ateneo.

2. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 e del decreto ministeriale 12 maggio 2017, n. 264, è istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola Sant'Anna/Scuola Normale/Scuola IUSS.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri:

a) il Rettore della Scuola Sant'Anna;

b) il Direttore della Scuola Normale;

c) il Rettore della Scuola IUSS;

d) tre consiglieri esterni agli atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun ateneo federato, su proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli degli atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonché per i tre anni successivi al termine della stessa;

e) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

f) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

g) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno.

4. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera *d)* è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere *e), f)* e *g)* è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.

5. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri di cui alla lettera *d)* il Presidente del Consiglio di amministrazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, ad esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Rettore/Direttore più anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i Direttori generali /Segretario generale degli atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'ateneo di appartenenza e per le attività di verbalizzazione.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori/Direttore degli atenei federati. Il Consiglio è convocato altresì su richiesta scritta e motivata presentata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche comuni agli atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.

8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente può invitare soggetti afferenti ad uno degli atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.

9. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 2 lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei Rettori/Direttore degli atenei federati.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione federato - funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione federato è l'organo collegiale di governo della Scuola Sant'Anna e degli altri atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - finanziaria delle attività di ciascun ateneo federato.

2. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e degli altri atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;

b) esprimere parere sulle modifiche dello Statuto;

c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;

d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul Codice etico;

e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;

f) conferire l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;

g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico;

i) approvare le proposte del Rettore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinando il relativo trattamento economico;

j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca (PhD), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente Statuto;

k) deliberare, sentiti i Direttori generali /Segretario generale, in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente Statuto;

l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;

m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;

n) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennità di carica;

o) deliberare gli atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

p) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;

q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;

s) determinare l'indennità di carica di cui all'art. 55 del presente Statuto;

t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennità di carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonché dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari dell'indennità di carica.

u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo Statuto.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato è l'organo collegiale della Scuola Sant'Anna e degli altri atenei federati che provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

il Presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei Rettori/Direttore degli atenei federati, e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

Art. 24.

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato è l'organo collegiale della Scuola Sant'Anna e degli altri atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui:

a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;

b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli atenei federati; tra questi i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;

c) un allievo degli atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo è individuato con modalità previste dai regolamenti interni di ciascun ateneo federato.

3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli atenei federati, né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli atenei federati, e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Il componente di cui alla lettera *c)* del comma precedente dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *q)* e *r)* della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Il Nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarità degli atenei federati; gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. Il Direttore generale è a capo della Direzione amministrativa ed è responsabile delle relative attività. Al Direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In attuazione delle direttive del Rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando il Rettore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi. Il Direttore generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, ad un dirigente della Scuola, ovvero di altra Università, ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina l'impossibilità di rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravità dei casi, la sua revocabilità secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

TITOLO IV

Strutture didattiche e di ricerca, di gestione e di servizio

Art. 26.

Articolazione della Scuola

1. La Scuola si articola in Classi accademiche e si organizza in Istituti. Le Classi accademiche hanno funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica, deliberano sul percorso formativo degli allievi ordinari e sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali. Le Classi promuovono l'integrazione fra la formazione multidisciplinare e la ricerca ed esprimono parere sull'istituzione di nuove lauree magistrali.

2. Nell'ambito della Federazione, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, può istituire anche a titolo sperimentale altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.

3. Il personale docente della Scuola afferisce ad uno degli Istituti o in alternativa ad un Dipartimento federato ed è membro di una delle Classi.

4. Le Classi accademiche e gli Istituti coadiuvano il Rettore nella elaborazione della proposta del Piano di orientamento strategico e del programma triennale, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Classe accademica

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987, n. 41, le Classi accademiche di Scienze sociali e di Scienze sperimentali e applicate.

2. La Classe accademica di Scienze sociali comprende le aree scientifiche di: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche.

3. La Classe accademica di Scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; Scienze mediche.

4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i professori ed i ricercatori della Scuola gli allievi ed i professori a contratto.

5. Sono aggregati alla Classe accademica di Scienze Sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.

6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione dei docenti ad una delle due Classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 28.

Consiglio della Classe accademica

1. Il Consiglio della Classe accademica è composto da:

a) il Preside della Classe accademica;

b) i Professori ordinari e associati;

c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica;

d) due Rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica.

2. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalità previste dal regolamento generale.

3. I membri di cui alla lettera *d)* durano in carica due anni.

4. Su invito del Preside possono partecipare, con voto consultivo, al Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo.
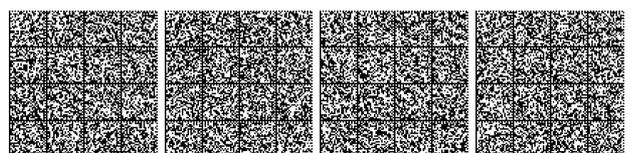
6. I Consigli delle Classi accademiche coordinano le attività didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe accademica. In particolare:

a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;

b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all'art. 45.

7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente Statuto, può proporre al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante per il coordinamento degli Istituti e lo sviluppo della ricerca interdisciplinare.

Art. 29.

Preside del Consiglio della Classe accademica

1. Il Preside è eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Può nominare un Vice-Preside scelto tra i docenti che afferiscono alla Classe.

2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Classe, dirige la Classe, sovraintende alle responsabilità dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutori al i rivolte agli allievi ordinari, esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del Consiglio della Classe accademica.

Art. 30.

Centri di spesa

1. Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono coadiuvate dai servizi offerti dalla struttura organizzativa. La struttura organizzativa viene definita da deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.

2. Il Consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia dei Centri di spesa con apposito atto secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 31.

Istituti e Direttore di Istituto

1. Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative previste dall'art. 3, con l'unica eccezione di quelle indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola. Gli Istituti sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola.

2. I docenti e ricercatori afferenti agli Istituti svolgono attività didattica rivolta agli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi, d'intesa con il Collegio dei Direttori degli Istituti.

3. La costituzione di Istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono Centri di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

4. Ciascun Istituto opera sotto la responsabilità di un Direttore di Istituto nominato con decreto del Rettore ed eletto al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di Istituto.

5. Il mandato del Direttore dell'Istituto è triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il Direttore è responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.

6. È istituito il Collegio dei Direttori degli Istituti per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività e per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.

7. Il Collegio dei Direttori degli Istituti è presieduto dal Rettore.

Art. 32.

International Advisory Board

1. La Scuola istituisce un *International Advisory Board* (IAB) quale organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.

2. L'*International Advisory Board* è composto da almeno sei membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.

3. I membri dell'*International Advisory Board* sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore nell'ambito di una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da nominare; i *curricula* saranno resi pubblici nel sito internet della Scuola dopo il conferimento dell'incarico.

4. Il mandato dei membri dell'*International Advisory Board* è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'*International Advisory Board* redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato entro la scadenza prefissata dagli organi della Scuola e propone l'adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo della Scuola ad attività formative e di ricerca di rilievo internazionale.

Art. 33.

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato è designato dal Senato accademico della Scuola ed i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento interno.

5. I Presidenti dei Comitati Unici di Garanzia degli atenei federati possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 34.

Commissione paritetica allievi e docenti

1. È istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno sei allievi e sei docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione può articolarsi nelle Classi accademiche.

2. La predetta Commissione, come previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

3. Il funzionamento della Commissione è definito in un apposito regolamento.

Art. 35.

Assemblea degli allievi

1. È istituita l'Assemblea degli allievi ordinari, degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca. L'Assemblea può essere convocata per una sola della sue componenti.

2. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.

3. Il funzionamento dell'Assemblea è stabilito con regolamento autonomo.

Art. 36.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Scuola istituisce la Consulta del personale tecnico-amministrativo con funzioni consultive rispetto agli Organi di Governo, che esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.

2. La Consulta, nominata con decreto dal Rettore, è composta da dieci membri rappresentativi delle diverse componenti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo le modalità definite dall'apposito regolamento. Elegge al proprio interno un Presidente. Alla Consulta può partecipare su invito il Direttore generale.

3. Il funzionamento della Consulta e le tematiche affrontate sono definiti in un regolamento autonomo.

Art. 37.

Organizzazione ed accesso alla documentazione scientifica

1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonché dell'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. La Scuola fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

TITOLO V

Attività didattiche e formative

Art. 38.

Corsi integrativi per gli allievi ordinari

1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 3, lettera *a)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea e dei corsi di laurea a ciclo unico, dell'Università di Pisa.

2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 3, lettera *b)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi dei corsi ordinari stessi.

3. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi ordinari, sviluppandone lo spirito critico. Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola; ad essi si affiancano lettorati di lingue straniere e altre attività esterne alla Scuola volte ad arricchire la formazione degli allievi ordinari.

4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa ed alle attività formative interne della Scuola.

Art. 39.

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale istituiti con uno o più degli atenei federati e con altre Università italiane e straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli studenti.

3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 40.

Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (PhD)

1. I corsi di perfezionamento (PhD) ed i corsi di dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi gli allievi conseguono il titolo di *Philosophiæ Doctor* (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

Art. 41.

Master universitari

1. I Master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

3. Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico scientifica e professionale.

Art. 42.

Altri corsi di formazione

1. La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, nonché percorsi formativi del tipo *Graduate Program* anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 43.

Titoli

1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.

2. La Scuola rilascia il titolo di Licenza Magistrale agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.

3. La Scuola rilascia il titolo di Laurea Magistrale congiuntamente ad uno o più degli atenei federati e con altre Università italiane e straniere, agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.
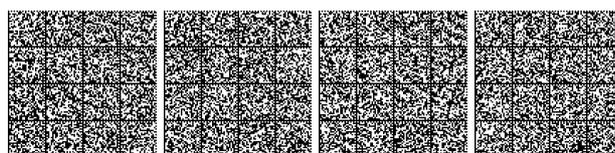
4. La Scuola rilascia il titolo di *Philosophiae Doctor* (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di perfezionamento o dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.

5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo percorso di studi.

6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3, comma 2, del presente Statuto è disciplinato dal regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 44.

*Diploma di «*Philosophiæ Doctor honoris causa*»*

1. La Scuola può conferire il diploma di «*Philosophiæ Doctor honoris causa*» a persone con profilo scientifico di livello assoluto e chiara fama nelle Scienze sociali e nelle Scienze sperimentali e applicate. La deliberazione relativa è assunta dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei voti, su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato di ricerca (PhD) di riferimento e previo parere del Consiglio di Istituto competente. La proposta è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la dovuta approvazione.

TITOLO VI

Allievi

Art. 45.

Allievi ordinari della Scuola

1. Sono allievi ordinari della Scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 4, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di ateneo.

2. In attuazione dell'art. 3, lettere *a)* e *b)* dello Statuto, entro il mese di marzo, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario per l'anno accademico successivo, proposti dai Consigli delle Classi accademiche.

3. La Scuola garantisce di norma agli allievi l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

Art. 46.

Studenti dei corsi di laurea magistrale

1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera *d)*, coloro che sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.

2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 45, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 47.

Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono allievi dei corsi di perfezionamento (PhD) e dei corsi di dottorato di ricerca (PhD) gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi.

2. Il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva il bando di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per l'anno accademico successivo.

Art. 48.

Obblighi didattici

1. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.

2. Gli allievi ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di ateneo.

3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievo.

Art. 49.

Diritto allo studio ed inserimento dei laureati nel mondo del lavoro

1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato» al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

2. La Scuola promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi erogati dalla stessa.

3. La Scuola favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

Art. 50.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico può riconoscere.

TITOLO VII

Organizzazione e personale

Art. 51.

Organizzazione e organico

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con apposito regolamento di organizzazione.

Art. 52.

Incarichi dirigenziali

1. La Scuola può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto previsto nel regolamento di organizzazione.

Art. 53.

Valorizzazione della professionalità

1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.

2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.
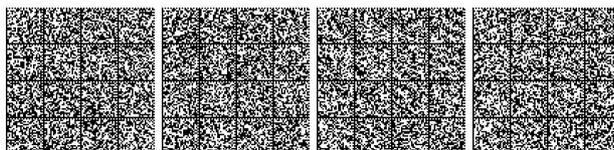
TITOLO VIII

Collegio di disciplina e disposizioni transitorie e finali

Art. 54.

Collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato ad un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari da tre professori associati e da tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato accademico. Il Collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti può essere rinnovato solo una volta.

2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e nella composizione di tre membri.

3. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari, avviati dal Rettore; uditi il Rettore o un suo delegato ed il docente/ricercatore sottoposto all'azione disciplinare, esprime in merito un parere sulla proposta avanzata dal Rettore.

4. Il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina commina la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 55.

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di Rettore, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico ad eccezione dei Direttori di Istituto eletti in Senato accademico dal Collegio dei Direttori di Istituto, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei conti, componente del Nucleo di valutazione, membro dell'*International Advisory Board*, non sono cumulabili.

2. I mandati di Preside del Consiglio della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, membro dell'*International Advisory Board*, sono triennali; i mandati di componente del Collegio dei Revisori dei conti e di componente del Nucleo di valutazione sono quadriennali; essi non possono essere rinnovati per più di una volta, ad esclusione dei rappresentanti degli allievi che hanno un mandato biennale.

3. Al Rettore, Prorettore Vicario, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, ai componenti del Senato accademico, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, ai membri dell'*International Advisory Board* spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità la cui misura è determinata dal Consiglio medesimo previo parere del Senato accademico.

Art. 56.

Facoltà di recesso dalla federazione

1. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola Sant'Anna può decidere di recedere dalla federazione, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Rettore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne dà comunicazione al MIUR, agli altri atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attività in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo Statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi resta in carica come previsto dal presente Statuto.

Art. 57.

Norme finali e disposizioni transitorie

1. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato è composto da:

a) i tre Rettori/Direttore *pro tempore* degli Atenei federati;

b) i tre consiglieri esterni, che gli Atenei federati provvederanno a designare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie;

c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione Scuola Sant'Anna-Scuola IUSS che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS;

d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola Normale nel Consiglio direttivo scelto dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola.

2. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, e di cui all'art. 39, comma 1 e all'art. 43, comma 3 è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art 1, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Il Collegio dei revisori dei conti federato, di cui all'art. 23 e il Nucleo di valutazione federato, di cui all'art. 24, sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato restano in carica i preesistenti Organi.

Art. 58.

Modifiche di Statuto

1. La revisione dello Statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti della Scuola vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.

18A00743

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 2018.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l'art. 6;

Vista la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi inerenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2016 - 2018, ed in particolare

l'obiettivo B di cui all'art. 4 recante il «Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche», secondo cui lo stesso può essere tradotto dalle università attraverso, tra l'altro, la realizzazione di progetti di federazione con altre università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, ai sensi dell'art. 3 della legge 240/2010;

Visto il Programma Triennale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, di seguito la Scuola IUSS, 2016 - 2018 inviato al MIUR, nei termini indicati, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, con il quale la Scuola IUSS ha programmato l'unificazione del Consiglio di amministrazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, di seguito Scuola Sant'Anna e la Scuola Superiore Normale, di seguito Scuola Normale, dedicando un'apposita sezione all'azione federativa;

Visto il decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017 con il quale, valutati gli atti programmatori delle università italiane formulati nel triennio 2016 - 2018, e tra questi i programmi presentati dalla Scuola IUSS, dalla Scuola Sant'Anna e dalla Scuola Normale, sono state concesse le risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa, ex decreto ministeriale n. 635 citato;

Viste la delibera del Senato accademico del 19 settembre 2017 della Scuola IUSS con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al proprio statuto, la deliberazione n. 165 del 10 ottobre 2017 del Senato accademico della Scuola Sant'Anna con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al proprio statuto e la deliberazione n. 124 del 9 ottobre 2017 del Consiglio Direttivo della Scuola Normale con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al proprio statuto;

Vista la Nota del 2 novembre 2017 con la quale il rettore della Scuola IUSS, il rettore della Scuola Sant'Anna e il direttore della Scuola Normale hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR gli statuti revisionati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispettivi organi, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dal citato decreto ministeriale n. 635, e sui rispettivi statuti ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (di seguito legge n. 168/1989);

Vista la Nota n. 2363 del 30 novembre 2017 del MIUR, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzione della formazione superiore, con la quale sono state formulate alcune osservazioni al testo di proposta di modifica dello statuto inviato dalla Scuola;

Viste la delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2017 della Scuola IUSS con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al proprio statuto per recepire le osservazioni formulate dal MIUR, la deliberazione n. 240 del 19 dicembre 2017 del Senato accademico della Scuola Sant'Anna con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al proprio statuto per recepire le osservazioni formulate dal MIUR e la deliberazione n. 153 del 12 dicembre 2017 del Consiglio Direttivo della Scuola Normale con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al proprio statuto per recepire le osservazioni formulate dal MIUR;

Vista la Nota del 22 dicembre 2017 con la quale il rettore della Scuola IUSS, il rettore della Scuola Sant'Anna e il direttore della Scuola Normale hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR gli statuti revisionati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispettivi organi;

Vista la Nota n. 95 del 19 gennaio 2018 del MIUR, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzione della formazione superiore, con la quale si prende atto con favore delle modifiche apportate, esprime il nulla osta alla pubblicazione dei tre testi statutari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a condizione che siano riformulate, prima di procedere alla pubblicazione, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 55 comma 10, dello statuto della Scuola Normale Superiore, nell'art. 57, comma 2 dello statuto della Scuola Sant'Anna e nell'art. 58 dello statuto dell'Istituto IUSS di Pavia come segue: «L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati (...) è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 2 legge 240/2010»;

Vista la comunicazione al Senato accademico del 24 gennaio 2017;

Visto il vigente statuto della Scuola IUSS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 69 del 24 marzo 2015, ed in particolare l'art. 51;

Considerato di dover provvedere alla revisione dello statuto della Scuola, come da delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2017;

Ritenuto, d'intesa con gli altri atenei federati, di conformarsi al rilievo contenuto nella Nota Miur n. 95 del 19 gennaio 2018;

Decreta:

di approvare la modifica dell'art. 58 dello statuto, al fine di recepire il rilievo ministeriale in premessa indicato;

di emanare le modifiche al testo dello statuto della scuola, tutte inserite nel documento allegato A.

Le modifiche statutarie emanate con il presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'albo ufficiale on line della Scuola.

Pavia, 25 gennaio 2018

Il rettore: DI FRANCESCO
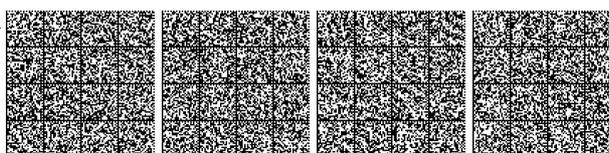
ALLEGATO *A*

STATUTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

Preambolo

L'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS di Pavia ha origine dall'Accordo di Programma, siglato il 19 febbraio 1997, tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Pavia. Tale Accordo prevedeva la sperimentazione in Pavia di percorsi formativi di alta qualificazione diretti ad integrare gli studi universitari nella fase pre-laurea e post-laurea e finalizzati al perseguimento dei specifici obiettivi attraverso la costituzione di un consorzio tra l'Università di Pavia, Collegio Borromeo, Collegio Ghislieri, Collegio Santa Caterina, Collegio Nuovo ed ente per il diritto allo studio denominato EDiSU. Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 istituisce l'ente pubblico Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS come Scuola Universitaria Superiore ad ordinamento speciale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura della Scuola

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS di Pavia è un istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale e può utilizzare nei suoi rapporti esterni e interni la denominazione Scuola Universitaria Superiore IUSS, per brevità Scuola IUSS.

2. La Scuola IUSS si articola in due strutture accademiche: la classe di Scienze umane e della vita e la classe di Scienze, tecnologie e società.

3. La Scuola IUSS è dotata di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia attraverso lo Statuto e la normativa interna.

4. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola IUSS ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

5. La Scuola IUSS assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, la Scuola IUSS è federata con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, di seguito Scuola Sant'Anna, e con la Scuola Normale Superiore di Pisa, di seguito Scuola Normale, anch'esse aventi natura di Istituti universitari ad ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.

Art. 2.

Finalità

1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. La Scuola IUSS si propone altresì di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.

2. Per le finalità di cui sopra, la Scuola IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire la qualità ed efficacia alla prima. Di tale interazione deve tenersi conto anche ai fini dell'individuazione di nuovi programmi didattici.

3. Nel perseguimento delle sue finalità, la Scuola IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese e lombardo. A livello pavese, la Scuola IUSS promuove la collaborazione con l'Università di Pavia, i Collegi universitari di merito pavesi e l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU) ed i Collegi universitari a quest'ultimo afferenti. Con questo orientamento la Scuola IUSS intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall'estero.

Art. 3.

Sede

1. La Scuola IUSS ha sede legale in Pavia.

2. La Scuola IUSS può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Corsi e titoli rilasciati

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative, la Scuola IUSS attiva:

a) corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell'Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola IUSS;

b) corsi di Dottorato di ricerca.

2. Può inoltre attivare:

a) nell'ambito della Federazione di cui all'art. 1 comma 6, corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Università italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;

c) altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti approvati dal Senato accademico.

4. La Scuola IUSS può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.

5. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento, la Scuola IUSS può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale.

Art. 5.

Ammissione

1. L'ammissione ai corsi attivati dalla Scuola IUSS è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico.

2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 6.

Ricerca scientifica

1. La Scuola IUSS organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e laboratori di ricerca. I Centri di ricerca e laboratori sono la sede principale dell'attività scientifica della Scuola IUSS, e offrono supporto alle attività di formazione post-laurea.

2. La Scuola IUSS promuove, con pari dignità, la ricerca di base ed applicata ed incoraggia la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica la Scuola IUSS può conferire borse di studio ed assegni di ricerca.
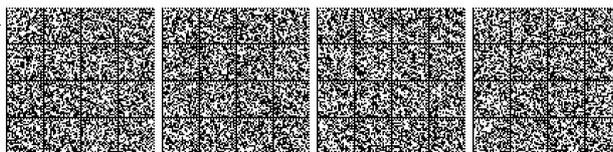
Art. 7.

Partecipazioni istituzionali dei Collegi

1. La Scuola IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi pavesi ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo della Scuola Universitaria Superiore IUSS nel quadro delle Scuole Superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, la Scuola IUSS può anche assicurare una qualificata residenzialità alle proprie attività didattiche e di ricerca, nonché organizzare con i collegi stessi attività culturali e formative.

2. Sono partecipazioni istituzionali della Scuola IUSS dalla sua fondazione: l'Almo Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena e l'Ente gestore per il Diritto allo Studio Universitario.

3. Nei suoi regolamenti, la Scuola IUSS determina le eventuali modalità di partecipazione di altri Collegi universitari, previa acquisizione del parere del Consiglio dei Collegi.

Art. 8.

Internazionalizzazione

1. La Scuola IUSS promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

2. A tal fine la Scuola IUSS può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere l'istituzione di corsi e programmi di ricerca congiunti.

Art. 9.

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola IUSS, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.

3. Il personale della Scuola IUSS potrà essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilità.

Art. 10.

Rapporto con il territorio

1. Nell'ambito delle proprie finalità e specifiche competenze, la Scuola IUSS collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Una speciale attenzione verrà riservata alla disseminazione culturale del sapere e alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di «spin off» e «start up». Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo, la Scuola concorrerà a caratterizzare il sistema universitario pavese e lombardo come polo nazionale e internazionale di competenza in specifici settori di ricerca avanzata.

Art. 11.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola IUSS può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

Art. 12.

Collaborazione con Ex Allievi

1. La Scuola IUSS cura e valorizza le relazioni con gli Ex Allievi al fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli Ex Allievi, tra questi e la Scuola IUSS e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola IUSS.

Art. 13.

Attività culturali e sportive

1. La Scuola IUSS favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.

2. La Scuola IUSS favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 14.

Principi di amministrazione e organizzazione

1. La Scuola IUSS impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità, pari opportunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola IUSS garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle strutture e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio di amministrazione.

3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di Governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di Governo.

4. La Scuola IUSS adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

Art. 15.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola IUSS sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;

c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.

2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola IUSS si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili di proprietà;

b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;

c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario e archivistico di sua proprietà o a sua disposizione;

d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.
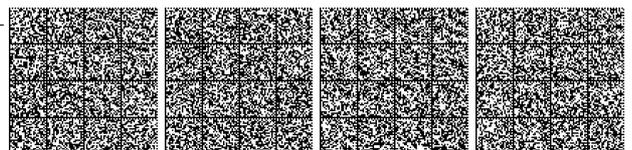
Art. 16.

Esercizio finanziario e contabilità

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

TITOLO II

FONTI NORMATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 17.

Strumenti di programmazione

1. La Scuola IUSS adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.

2. In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS fonda la sua gestione su un programma triennale ai sensi della legislazione vigente.

3. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.

4. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli di Classe e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.

5. Il programma triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico e i Consigli di Classe.

6. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.

7. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico e dei Consigli di Classe, può proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del programma triennale e al Senato accademico, anche su sollecitazione del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Classe, eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

Art. 18.

Fonti interne

1. La Scuola IUSS, in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, può emanare regolamenti, manuali e disciplinari.

2. I regolamenti della Scuola IUSS sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:

a) dal Consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilità e per gli altri regolamenti indicati dalla legislazione o dal presente Statuto;

b) dal Senato accademico, per quanto attiene al regolamento generale, ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonché ad ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.

3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione e parti di competenza del Senato accademico sono approvati nell'identico testo integrale da entrambi gli organi.

4. I manuali e disciplinari contengono norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati dal Rettore o dal Direttore Generale secondo le rispettive competenze.

TITOLO III

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 19.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola IUSS, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera *a)* della legge 240/2010:

a) il Rettore;

b) il Senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione federato;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti federato;

e) il Nucleo di Valutazione federato;

f) il Direttore Generale.

Sono altresì organi statutari:

g) il Consiglio dei Collegi;

h) l'Advisory Board.

Art. 20.

Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta la Scuola IUSS ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. È responsabile del complessivo andamento della Scuola IUSS e del perseguimento delle relative finalità.

2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università. In particolare, il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale della Scuola IUSS;

b) svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) assicura il perseguimento delle finalità della Scuola IUSS secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, pari opportunità;

d) convoca e presiede il Senato accademico;

e) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, la nomina del Direttore Generale;

f) assicura il collegamento con il sistema dei Collegi universitari pavesi;

g) conferisce i diplomi e rilascia gli attestati;

h) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;

i) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza degli organi di Governo, sottoponendoli agli stessi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

j) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

k) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi della Scuola IUSS;

l) esercita la funzione di proposta Piano di orientamento strategico della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Classe;

m) esercita la funzione di proposta del documento di programmazione triennale della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e dei Consigli di Classe;

n)) esercita la funzione di proposta del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

o) cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano di orientamento strategico e il programma annuale di attività;

p) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

q) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari, incaricando il Collegio di Disciplina dell'istruttoria. Nel caso di provvedimenti disciplinari non superiori alla censura può provvedere direttamente alla loro irrogazione;
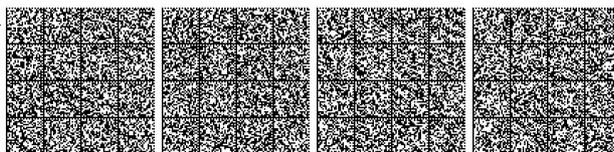
r) vigila sull'osservanza del codice etico della Scuola IUSS e segnala le violazioni al Senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dello specifico regolamento e di quanto previsto all'art. 23, comma 1, *m)*;

s) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili;

t) propone al Senato accademico i componenti di sua competenza dell'Advisory Board.

Art. 21.

Elezioni del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Università italiane e Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo.

L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato;

b) il rappresentante del Consiglio dei Collegi nel Senato accademico;

c) i Rettori degli Atenei federati;

d) i ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010;

e) il personale tecnico e amministrativo;

f) gli allievi dei Corsi ordinari e Corsi di Dottorato.

Gli elettori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dispongono di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:

il voto espresso collettivamente dai ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010 sarà pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unità inferiore;

il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unità inferiore;

il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unità inferiore.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere un peso non superiore all'unità.

2. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non è rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato, il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno.

3. Le modalità di elezione sono definite con regolamento dal Senato accademico, che disciplina anche le modalità di presentazione delle candidature.

4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.

Art. 22.

Prorettori

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari della Scuola IUSS, un Prorettore Vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Prorettore Vicario dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

2. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore può designare uno o più Prorettori Delegati, individuati tra i professori di ruolo della Scuola IUSS, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento.

3. Il Rettore può invitare il Prorettore Vicario ed i Prorettori Delegati a partecipare alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto.

Art. 23.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e Governo della didattica e della ricerca della Scuola IUSS ed in tale veste approva il piano di orientamento strategico. Ha la responsabilità del funzionamento complessivo della Scuola IUSS ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni affidate agli altri organi dagli articoli successivi.

Il Senato accademico inoltre:

a) approva il piano di orientamento strategico;

b) esprime parere sul piano di programmazione triennale;

c) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche;

d) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente;

e) approva le modifiche statutarie previo parere del Consiglio di amministrazione;

f) approva e modifica il Codice etico e i regolamenti di cui all'art. 18;

g) esprime parere in materia di convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e di ricerca;

h) esprime parere obbligatorio sulle chiamate, nel rispetto delle composizioni previste dall'art. 18 legge 240/2010;

i) determina il numero dei posti di allievo e approva i relativi bandi dei corsi ordinari, dei corsi di Dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master da mettere a concorso;

j) designa il componente del Consiglio di amministrazione di sua competenza;

k) designa il componente del Nucleo di Valutazione;

l) nomina i componenti dell'Advisory Board;

m) nomina i componenti del Collegio di disciplina;

n) delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del Codice etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina;

2. Il Senato accademico è composto da:

il Rettore della Scuola IUSS;

il Preside della Classe di Scienze umane e della vita, eletto dal rispettivo consiglio di classe;

il Preside della Classe di Scienze, tecnologie e società, eletto dal rispettivo consiglio di classe;

quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia e dei ricercatori della Scuola IUSS eletti tra i docenti ed i ricercatori stessi;

un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dal personale stesso;

un rappresentante del Consiglio dei Collegi eletto all'interno del Consiglio stesso;

due rappresentanti degli allievi della Scuola IUSS, uno eletto dagli allievi dei Corsi ordinari tra gli stessi e uno eletto dagli allievi iscritti ai corsi di Dottorato tra gli stessi.

Art. 24.

Consiglio di amministrazione federato

1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, è istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati.
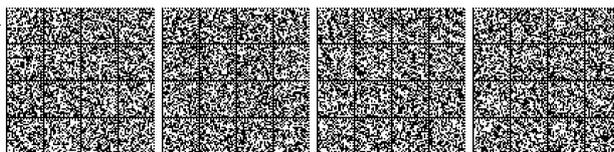
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri:

a) il Rettore della Scuola IUSS;

b) il Rettore della Scuola Sant'Anna;

c) il Direttore della Scuola Normale;

d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun Ateneo federato, su proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonché per i tre anni successivi al termine della stessa;

e) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno.

f) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

g) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli Atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera *d)* è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere *e), f)* e *g)* è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.

4. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri, di cui alla lettera *d)*, il Presidente del Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 58 in fase di prima applicazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, ad esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Rettore/Direttore più anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i Direttori/Segretario generale degli Atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'Ateneo di appartenenza e per le attività di verbalizzazione.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori/Direttore degli Atenei federati. Il Consiglio è convocato altresì su richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.

6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente può invitare soggetti afferenti ad uno degli Atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.

8. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 2 lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei Rettori/Direttore degli Atenei federati.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione federato - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione federato è l'organo collegiale di Governo della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - finanziaria delle attività di ciascun Ateneo federato.

2. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;

b) esprimere parere sulle modifiche di Statuto;

c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;

d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul Codice Etico;

e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;

f) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;

g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge n. 240/2010;

h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico;

i) approvare le proposte del Rettore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010 e determinando il relativo trattamento economico;

j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente Statuto;

k) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentiti direttori generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente Statuto;

l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;

m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;

n) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennità di carica;

o) deliberare gli Atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

p) adottare gli Atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;

q) definire i criteri generali in materia di ausilî finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;

s) individuare le cariche cui attribuire una indennità, determinando il relativo ammontare;

t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennità di carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonché dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, non titolari dell'indennità di carica;

u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo Statuto.
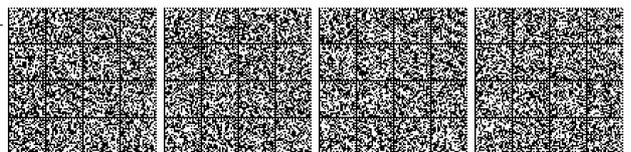
Art. 26.

Direttore Generale

1. L'incarico di direttore generale è assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il direttore generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta dal Rettore, sentito il Senato accademico. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a 4 anni e rinnovabile.

4. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale presenta al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta, anche ai fini della concessione dell'indennità di risultato.

Art. 27.

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato è l'organo collegiale della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui:

a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;

b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;

c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo è individuato con modalità previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato.

3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lettera *c)* del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'Ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettere *q)* e *r)* della legge n. 240/2010.

5. Il Nucleo opera in raccordo con gli Organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarità degli Atenei federati, gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 28.

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato è l'organo collegiale della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati, che provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

il presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta.

Art. 29.

Consiglio dei Collegi

1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra la Scuola IUSS e Collegi universitari di cui all'art. 7, comma 2, viene istituito il Consiglio dei Collegi, con funzioni consultive e propositive del Senato Accademico.

2. Il Consiglio dei Collegi deve fornire pareri sui seguenti argomenti:

a) bando e criteri di ammissione ai Corsi ordinari;

b) provvedimenti di espulsione dai Corsi ordinari dei singoli Allievi;

c) modifiche di Statuto;

d) modifiche del regolamento generale della Scuola IUSS;

f) partecipazione altri Collegi al Consiglio dei Collegi;

Il Consiglio dei Collegi può essere consultato dal Rettore della Scuola IUSS su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di Governo.

3. Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS proposte in merito a:

a) attività didattica;

b) attività internazionale.

4. Il Consiglio dei Collegi è composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei Collegi fa altresì parte il Rettore della Scuola IUSS o un suo delegato.

5. Il Consiglio dei Collegi è presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

6. Il Consiglio dei Collegi elegge un proprio rappresentante nel Senato accademico.

7. Il Consiglio dei Collegi propone al Senato accademico la nomina di un componente dell'Advisory Board.

Art. 30.

Advisory Board

1. L'Advisory Board è un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico. In particolare svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilità di docenti e studenti.

2. L'Advisory Board è composto da almeno cinque personalità di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso la Scuola IUSS, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dello stesso e la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne della Scuola IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attività didattiche e di ricerca.

3. Un componente è proposto dal Consiglio dei Collegi di cui all'art. 29, un componente è proposto dal Rettore dell'Università di Pavia e gli altri componenti sono proposti dal Rettore o da almeno tre membri del Senato accademico.

4. I componenti dell'Advisory Board rimangono in carica quattro anni dalla nomina e svolgono la propria attività a titolo gratuito.
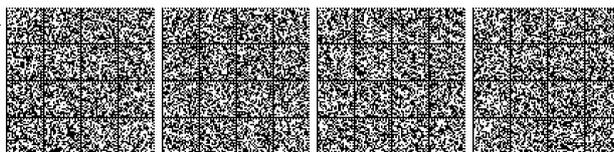
TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, DI GESTIONE E DI SERVIZIO

Art. 31.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e di ricerca scientifica della Scuola IUSS.

2. Sono organi delle strutture accademiche:

a) i Presidi;

b) I Consigli di Classe.

Art. 32.

Presidi

1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Classe. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di Governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.

2. Ciascun Preside è eletto dal rispettivo Consiglio di Classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica..

3. I Presidi sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

4. Ciascun Preside, sentito il parere del Consiglio di Classe, può nominare un Vicepreside.

5. Ai Presidi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Consigli della Classe

1. I Consigli di Classe sono composti da:

a) il Preside;

b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe;

c) i professori, aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla Classe;

d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla Classe;

e) da un minimo di due a un massimo di quattro rappresentanti degli allievi comunque almeno corrispondenti al 15% dei componenti, afferenti alla Classe, dei quali almeno un allievo del Corsi ordinari e almeno un allievo del corso di Dottorato di ricerca.

Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera *d)* è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* è biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere *d)* ed *e)* è determinato nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe, con arrotondamento all'unità inferiore; tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unità superiore alla metà.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera *b)*.

4. Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico. Il Preside può, quando ne ravvisi l'opportunità, estendere la partecipazione a tutti i ricercatori afferenti alla classe. In questo caso i ricercatori parteciperanno senza diritto di voto - esclusi quelli di cui alla lettera *d)*.

5. I Consigli di Classe svolgono le seguenti funzioni:

a) organizzano le attività didattiche;

b) organizzano le attività di verifica della preparazione degli allievi;

c) organizzano le attività di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive Classi;

d) affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola IUSS, secondo le modalità definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e le deliberazioni del Senato accademico.

6. I Consigli di Classe emettono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attività didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione.

7. Ai Consigli di Classe spetta deliberare su: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'Università diversa da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola IUSS; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS presso l'Università; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilità economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato.

8. I Consigli di Classe esprimono parere al Senato accademico su: chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonché dei ricercatori o modifica dell'appartenenza ai settori scientifico-disciplinari; provvedimenti relativi alle persone dei professorie dei ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Ph. D. *honoris causa*.

9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio di Classe è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento, ai soli professori e ricercatori per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor *honoris causa*.

10. I Consigli di Classe hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico; costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.

11. Il Preside della Classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche e di ricerca della Scuola.

Art. 34.

Dipartimenti federati

Nell'ambito della federazione, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, può istituire anche a titolo sperimentale altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.

Art. 35.

Commissione paritetica allievi e docenti

1. È istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione può articolarsi nelle Strutture accademiche.

2. La predetta Commissione, come previsto dalla legge n. 240/2010, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

3. Il funzionamento della Commissione è definito in un apposito regolamento approvato dal Senato accademico.
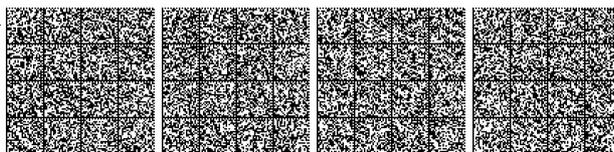
Art. 36.

Conferenza dei docenti

1. La Conferenza dei docenti è composta da tutti i professori di ruolo della Scuola IUSS. È convocata e presieduta dal Rettore per udirne il parere su argomenti di interesse generale della Scuola IUSS, e comunque almeno due volte in un anno accademico.

2. Per la trattazione di specifiche questioni di carattere strategico il Rettore può invitare alla discussione rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

Art. 37.

Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Senato accademico sentito il competente Consiglio di Classe, il Consiglio di amministrazione istituisce centri di ricerca e laboratori, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione. Centri di ricerca e laboratori sono la sede principale dell'attività scientifica della Scuola IUSS e possono essere attivati anche in collaborazione con altri enti di ricerca e alta formazione. I Centri e i laboratori organizzano le proprie attività nell'ambito delle Classi a cui afferiscono. Il Senato accademico può autorizzare anche l'istituzione di unità di ricerca costituite per un periodo determinato, destinate allo sviluppo di progetti pluriennali in ambiti specifici.

2. Centri e unità di ricerca sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

3. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Centri di supporto

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione di centri di supporto anche tra le Scuole federate, per lo svolgimento di funzioni di particolare complessità e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonché per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche e di ricerca.

2. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 39.

Anno Accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 40.

Corsi Ordinari

1. I Corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi dei Corsi ordinari stessi.

2. I Corsi ordinari hanno la finalità di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in Università. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie.

3. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola IUSS avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Ateneo cui sono iscritti ed alle attività formative interne della Scuola IUSS.

5. I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dalla Scuola IUSS.

6. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni di Collegi universitari. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico della Scuola IUSS.

Art. 41.

Premi di studio e agevolazioni agli allievi dei Corsi ordinari

1. La Scuola IUSS, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana, opera affinché sia costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed affinché l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati. In quest'ottica la Scuola IUSS auspica e si adopera a raggiungere una condizione di piena gratuità degli studi universitari dei propri allievi dei Corsi ordinari.

2. Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, usufruiscono di un contributo il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione. Il contributo ovvero altre forme di agevolazioni sono destinati al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza.

3. Il contributo di cui al comma precedente è soggetto, ai fini fiscali, alla vigente normativa di agevolazione in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

Art. 42.

Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunità di approfondimento teorico e metodologico implementato in esperienze di ricerca avanzata.

2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni. A conclusione dei corsi, la Scuola IUSS conferisce il titolo di dott. di ricerca (Ph.D.)

3. I corsi di Dottorato possono essere svolti dalla Scuola IUSS in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati, che svolgono attività ricerca, italiani o stranieri con la possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.

4. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

Art. 43.

Corsi di laurea magistrale
e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *a)*, del presente Statuto, istituiti con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Università italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.

2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli studenti.

3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-ateneo.
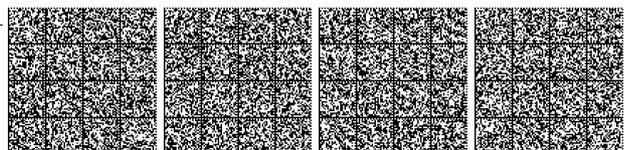
Art. 44.

Corsi di master di primo e secondo livello

1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non inferiore a dodici mesi, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

Art. 45.

Altri corsi di formazione

1. La Scuola IUSS può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione permanente, corsi brevi e seminari anche in collaborazione con Università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

2. La Scuola IUSS può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professioni, anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 46.

Rilascio dei titoli

1. I titoli di:

a) diploma di licenza;

b) diploma di licenza triennale di primo livello;

c) diploma di licenza biennale di secondo livello

sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito con profitto i Corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.

2. Il titolo di laurea magistrale congiunta con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Università italiana o straniera è rilasciato agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.

3. Il titolo di dottore di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 è rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.

4. Il titolo di master universitario di primo o secondo livello è rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 45 del presente Statuto è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 47.

Ph.D. honoris causa

1. La Scuola IUSS può conferire il diploma di «*Philosophiæ Doctor honoris causa*» (Ph. D.) a persone di chiara fama. La deliberazione relativa è assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio di Classe di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO VI

ALLIEVI

Art. 48.

Allievi

1. Sono allievi della Scuola IUSS gli studenti dei Corsi ordinari e dei corsi di Dottorato.

Art. 49.

Posti di allievo

1. Il Senato accademico determina il numero dei posti di allievo per ciascun anno accademico, approva i relativi bandi relativamente ai Corsi ordinari e ai corsi di Dottorato da mettere a concorso, previa verifica dei presupposti di sostenibilità economica da parte del Consiglio di amministrazione.

2. I criteri e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.

Art. 50.

Diritto allo studio ed inserimento dei laureati nel mondo del lavoro

1. La Scuola IUSS ricorre all'istituto del «tutorato» al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione negli studi. A tal fine la Scuola IUSS può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

2. La Scuola IUSS promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi erogati dallo stesso.

3. La Scuola IUSS favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

Art. 50-*bis*

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei Corsi ordinari e di Dottorato costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola IUSS può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/PERSONALE

Art. 51.

Amministrazione

1. La Scuola IUSS conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 14.

2. L'attività amministrativa e contabile della Scuola IUSS è riferita all'anno solare.

Art. 52.

Personale/Organico

1. La Scuola IUSS determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.

2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilità inter-accademica e con gli enti di ricerca e gli Atenei federati. La Scuola IUSS si avvale anche di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola IUSS in materia.

3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, la Scuola IUSS può avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalità previste dalla legge.
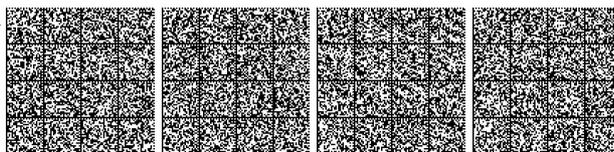
Art. 53.

Dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo gli indirizzi del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola IUSS, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del direttore generale, previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.

4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

Art. 54.

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola IUSS promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.

2. La Scuola IUSS promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI, COMUNI E TRANSITORIE

Art. 55.

Collegio di Disciplina

1. Al Collegio di Disciplina è demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito.

2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.

3. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

4. Il Collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal Consiglio di amministrazione.

5. La nomina dei componenti del Collegio di disciplina è effettuata dal Senato accademico su proposta del Rettore. I suoi componenti restano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Art. 56.

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola IUSS e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola IUSS, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà intellettuale.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta del Rettore.

Il Senato accademico può disporre l'archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:

a) richiamo riservato;

b) richiamo pubblico;

c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;

d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati tramite la Scuola IUSS.

Art. 57.

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere. Il Presidente del Comitato è designato dal Senato accademico della Scuola IUSS ed i componenti rimangono in carica quattro anni, l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono definite con apposito regolamento interno.

5. I Presidenti dei Comitato Unico di Garanzia delle Scuole federate possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ogni tipo.

Art. 58.

Disposizioni transitorie, comuni e finali

1. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato è composto da:

a) i tre Rettori/Direttore *pro tempore* degli Atenei federati;

b) i tre consiglieri esterni, che gli Atenei federati provvederanno a designare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie;

c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione Scuola Sant'Anna-Scuola IUSS che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS;

d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola Normale nel Consiglio direttivo scelto dal medesimo dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola.

2. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti federato e nuovo Nucleo di valutazione federato, restano in carica i preesistenti Organi.

3. I membri del Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto della costituzione dell'organo stesso nella composizione prevista dall'art. 23.
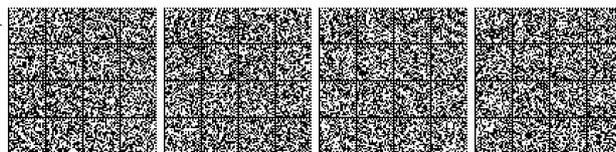
4. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dall'art. 4 comma 2 lettera *a)*, articoli 43, comma 1 e 46 comma 2 è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 2 legge 240/2010.

5. Il Nucleo di valutazione federato (art. 27) e il Collegio dei revisori dei conti federato (art. 28) sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 4 della legge 240/2010.

6. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola IUSS può decidere di recedere dalla federazione di cui all'art. 1 comma 6, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Rettore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne dà comunicazione al MIUR, agli altri Atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attività in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo Statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi resta in carica come previsto dal presente Statuto.

Art. 59.

Entrata in vigore e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 15 del 9 marzo 2015.

3. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione, in casi di particolare urgenza.

18A00744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ellepalmiron»

Estratto determina AAM/PPA n. 28 del 15 gennaio 2018

Codice pratica: C1B/2017/1453.

Numero di procedura: DE/H/3805/001/IB/009.

Descrizione del medicinale e attribuzione A.I.C. n.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELLEPALMIRON, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezione «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 043711047 (base 10) 19PYL7 (base 32).

Forma farmaceutica soluzione orale

Principio attivo Levometadone cloridrato

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci - Firenze (FI), Strada Statale n. 67 - Tosco Romagnola, cap. 50018, codice fiscale 01286700487.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00712

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ancotil»

Estratto determina AAM/PPA n. 29 del 15 gennaio 2018

Codice pratica VN2/2017/73.

È autorizzata la seguente variazione B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale ANCOTIL, nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 024753028 - «2,5 g/250 ml soluzione per infusione» 5 flaconi 250 ml.

Come di seguito riportato: allargamento dei limiti di specifica «osmolalità» del prodotto.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 - Milano (MI).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00713

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina IP n. 5 dell'8 gennaio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NEOBRUFEN 600 mg granulado effervescente 40 sobres (Sobre de Aluminio/Polietileno) dalla Spagna con numero di autorizzazione 61610 Codigo Nacional 669960-7 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: BRUFEN «600 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Codice AIC: 042859025 (in base 10) 18VYJK (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Composizione: una bustina di granulato da 600 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene 600 mg;

eccipienti: acido malico, aroma arancia, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, povidone, saccarosio, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, sodio laurilsolfato, sodio saccarinato, alcool isopropilico.

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Indicazioni terapeutiche: arianna è un contraccettivo ormonale orale. È indicato per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 – 59100 Prato (PO); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN «600 mg granulato effervescente» 30 bustine;

Codice AIC: 042859025; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN «600 mg granulato effervescente» 30 bustine;

Codice AIC: 042859025; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00832

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Alphagan»

Estratto determina IP n. 6 dell'8 gennaio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ALPHAGAN 2 mg/ml colirio en solución 1 frasco de 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 62010 C.N. 653734-3 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI)

Confezione: ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Codice AIC: 045633017 (in base 10) 1CJMHT (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 2,0 mg di brimonidina tartrato, equivalente a 1,3 mg di brimonidina.

eccipienti: benzalconio cloruro, alcool polivinilico, sodio cloruro, sodio citrato, acido citrico monoidrato, acqua depurata, acido cloridrico o sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare.

come monoterapia in pazienti per i quali è controindicata una terapia topica con beta-bloccanti.

come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando l'obiettivo PIO non è raggiunto con un singolo principio attivo

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 – 59100 Prato (PO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Codice AIC: 045633017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Codice AIC: 045633017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00833
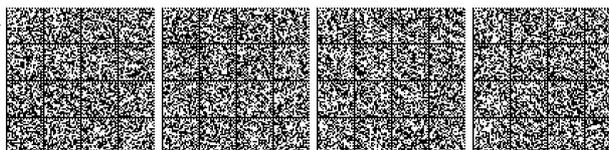
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina L M»

Estratto determina AAM/AIC n. 7/2018 del 22 gennaio 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Procedura europea UK/H/6356/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOLIFENACINA L M, nella forma e confezione:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 150 ml con siringa graduata alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare AIC: L M Manufacturing Limited con sede in Cavendish House, 369 Burnt Oak - Broadway, Edgware, HA85AW, Regno Unito.

Confezione:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 150 ml con siringa graduata - AIC 045656016 (in base 10) 1CK9YJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

dopo la prima apertura, la soluzione orale può essere conservata per trenta giorni.

Composizione:

Principio attivo: solifenacina - ogni ml di soluzione contiene 1 mg di solifenacina succinato equivalente a 0,76 mg di solifenacina.

Eccipienti (con riferimento alla composizione qualitativa)

benzoato di sodio (E211)

acido citrico monoidrato

sucralosio (E955)

maltitolo liquido (E965)

aroma di menta

acqua purificata

Produttore del p.a. - MSN House - Plot No.: C-24, Sanath Nagar Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad, Telangana, 500 018, India.

Produttori del prodotto finito:

rilascio e controllo dei lotti:

Wave Pharma Limited, Cavendish House, 369 Burnt Oak Broadway, Edgware, United Kingdom, HA8 5AWP

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Thorpe Laboratories Limited, Golf Road Industrial Estate, Mablethorpe, Lincolnshire, United Kingdom, LN12 1NB,

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare nei pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00834

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Sandoz»

Estratto determina AAM/AIC n. 8/2018 del 22 gennaio 2018

Procedura europea n. NL/H/3790/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACETILCISTEINA SANDOZ, nella forma e confezioni:

«600 mg polvere orale in bustina» 8 bustine in AI/Pap;

«600 mg polvere orale in bustina» 10 bustine in AI/Pap;

«600 mg polvere orale in bustina» 14 bustine in AI/Pap;

«600 mg polvere orale in bustina» 20 bustine in AI/Pap;

«600 mg polvere orale in bustina» 30 bustine in AI/Pap;

«600 mg polvere orale in bustina» 60 bustine in AI/Pap;

«600 mg polvere orale in bustina» 90 bustine in AI/Pap,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«600 mg polvere orale in bustina» 8 bustine in AI/Pap - A.I.C. n. 045001017 (in base 10) 1BXB9T (in base 32);

«600 mg polvere orale in bustina» 10 bustine in AI/Pap - A.I.C. n. 045001029 (in base 10) 1BXBB5 (in base 32);

«600 mg polvere orale in bustina» 14 bustine in AI/Pap - A.I.C. n. 045001031 (in base 10) 1BXBB7 (in base 32);

«600 mg polvere orale in bustina» 20 bustine in AI/Pap - A.I.C. n. 045001043 (in base 10) 1BXBBM (in base 32);

«600 mg polvere orale in bustina» 30 bustine in AI/Pap - A.I.C. n. 045001056 (in base 10) 1BXBC0 (in base 32);

«600 mg polvere orale in bustina» 60 bustine in AI/Pap - A.I.C. n. 045001068 (in base 10) 1BXBCD (in base 32);

«600 mg polvere orale in bustina» 90 bustine in Al/Pap - A.I.C. n. 045001070 (in base 10) 1BXBCG (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere orale in bustina.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: Acetilcisteina;

eccipienti:

Gliceril tripalmitato;

Polisorbato 65;

Sorbitolo (E420);

Xilitolo;

Acido citrico anidro;

Citrato monosodico;

Magnesio citrato;

Carmellosa sodica;

Aspartame (E951);

Aroma di mora «B» (contiene vanillina; maltodestrina; gluconolattone; sorbitolo; silice colloidale anidra; mannitolo (E421); carbonato di magnesio);

Magnesio stearato.

Produttore del principio attivo: PharmaZell GmbH - Rosenheimer Strasse 43, Raubling 83064 - Germania.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo lotti: Hermes Arzneimittel GmbH - Division: Hermes Pharma Ges.m.b.H - Allgäu 36 - Wolfsberg 9400 - Austria.

Confezionamento secondario: UPS Healthcare Italia s.r.l. - Via Formellese Km 4,300, Formello (RM), 00060, Italia.

Rilascio dei lotti:

Hermes Arzneimittel GmbH - Division: Hermes Pharma Ges.m.b.H - Allgäu 36 - Wolfsberg 9400 - Austria;

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben -Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Terapia secretolitica nelle malattie broncopolmonari acute e croniche, in cui è richiesta una riduzione della viscosità del muco bronchiale, al fine di poter facilitare l'espettorazione negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00835

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omniscan»

Estratto determina FV n. aM 11/2018 del 29 gennaio 2018

In attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 7941 del 23 novembre 2017, è sospesa con decorrenza dal 28 febbraio 2018, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OMNISCAN.

Codice A.I.C.: 028993.

Confezioni:

A.I.C. n. 028993018 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 028993020 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028993032 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028993044 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028993057 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini 50 ml;

A.I.C. n. 028993069 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml;

A.I.C. n. 028993071 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml;

A.I.C. n. 028993083 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml;

A.I.C. n. 028993095 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml;

A.I.C. n. 028993107 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml;

A.I.C. n. 028993119 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml;

A.I.C. n. 028993121 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 40 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno n. 36 - 20126 Milano - codice fiscale 01778520302.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omniscan» comporta il divieto di vendita del medicale per tutto il tempo della sua durata.

18A00836
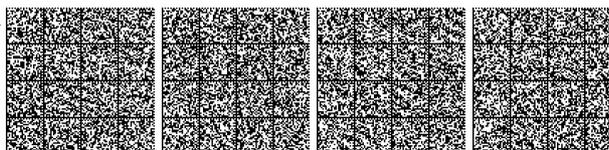
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnegita»

Estratto determina FV n. aM 12/2018 del 29 gennaio 2018

In attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 7941 del 23 novembre 2017, è sospesa con decorrenza dal 28 febbraio 2018, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MAGNEGITA.

Codice A.I.C.: 039381.

Confezioni:

A.I.C. n. 039381013 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 039381025 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 039381037 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 15 ml;

A.I.C. n. 039381049 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 039381052 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 30 ml;

A.I.C. n. 039381064 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 039381076 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 039381088 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 039381090 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 039381102 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 20 ml;

A.I.C. n. 039381114 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 30 ml;

A.I.C. n. 039381126 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH, sita in Am Coloneum 4 - Koln D-50829 - Germania.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Magnegita» comporta il divieto di vendita del medicale per tutto il tempo della sua durata.

18A00837

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnetolux»

Estratto determina FV n. aM 13/2018 del 29 gennaio 2018

In attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 7941 del 23 novembre 2017, è sospesa con decorrenza dal 28 febbraio 2018, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MAGNETOLUX.

Codice A.I.C.: 040080.

Confezioni:

040080018 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml

040080020 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

040080032 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 15 ml

040080044 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

040080057 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 30 ml

040080069 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 ml

040080071 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml

040080083 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml

040080095 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 15 ml

040080107 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml

040080119 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 30 ml

040080121 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 100 ml

040080133 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml

040080145 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

040080158 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 15 ml

040080160 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml

040080172 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 30 ml

040080184 - «500 micromoli/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 100 ml

Titolare A.I.C.: Sanochemia Pharmazeutika AG Boltzmanngasse 11, 1090 - Vienna.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Magnetolux» comporta il divieto di vendita del medicale per tutto il tempo della sua durata.

18A00838

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnevist»

Estratto determina FV n. aM 14/2018 del 29 gennaio 2018

In attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 7941 del 23 novembre 2017, è sospesa con decorrenza dal 28 febbraio 2018, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MAGNEVIST.

Codice A.I.C.: 027074

Confezioni:

027074018 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 20 ml

027074020 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 5 ml

027074032 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 10 ml

027074044 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 15 ml

027074057 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml

027074069 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml

027074071 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 20 ml

027074083 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 30 ml

027074095 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 100 ml

027074119 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa in plastica da 10 ml

027074121 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa in plastica da 15 ml

027074133 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa in plastica da 20 ml

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Kaiser Wilhelm - Allee, 1, 51373 - Leverkusen (Germania).

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Magnevist» comporta il divieto di vendita del medicale per tutto il tempo della sua durata.

18A00839

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Glucobay»

Estratto determina n. 677 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GLUCOBAY 50 mg comprimidos, 100 comprimidos (PVC-PVDC-Aluminio) dalla Spagna con numero di autorizzazione 59419 Codigo nacional 658211, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (Milano).

Confezione: GLUCOBAY «50 mg compresse» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 045430016 (in base 10) 1CBF80 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene

principio attivo: acarbosio 50 mg

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Indicazioni terapeutiche

«Glucobay» è un medicinale usato nel trattamento del:

diabete mellito non-insulino-dipendente in pazienti sottoposti a trattamento mediante la sola dieta o con la dieta in associazione ad ipoglicemizzanti orali;

diabete mellito insulino-dipendente in pazienti sottoposti a terapia insulinica e dietetica.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: GLUCOBAY «50 mg compresse» 40 compresse

Codice A.I.C.: 045430016; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: GLUCOBAY «50 mg compresse» 40 compresse

Codice A.I.C.: 045430016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00840

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 678 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg, comprimé sécable 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 326 445 5 1 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (Milano).

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881109 (in base 10) 19V4NP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,50;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lacca di alluminio, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I..C.: 043881109; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881109; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00841

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 679 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg, comprimé sécable 30 comprimés dalla Francia con numero di autorizzazione 326 444-9 o 34009 326 444 9 0 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (Milano).

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881097 (in base 10) 19V4N9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,25;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881097; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881097; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00842

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-034) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
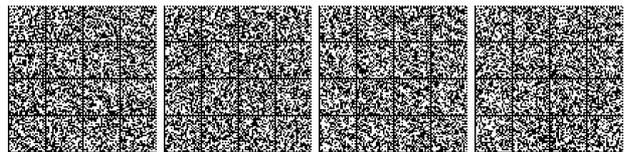
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.